

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	47
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	66
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	100
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	116
AFFARI SOCIALI (XII)	»	127
AGRICOLTURA (XIII)	»	138
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	169
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	171

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti	3
--	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 8.55.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, comunica che in data 29 giugno 2015 è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Lapo Pistelli.

Trattandosi di dimissioni non motivate con la volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi di questa Giunta, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni del deputato Lapo Pistelli fossero accolte, propone che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 15 – Partito Democratico nella XI circoscrizione Emilia-Romagna, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Andrea Maestri.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto nella seduta del 25 giugno scorso, ricorda che, ove l'Assemblea accogliesse le dimissioni del deputato Luciano Cimmino, la candidata che segue immediatamente nella lista n. 12 – Scelta civica con Monti per l'Italia nella XIX circoscrizione Campania 1 risulta essere Maria Valentina Vezzali, già deputata in carica per la XIV circoscrizione Marche, che risulterebbe quindi pluriproclamata.

Al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante al deputato Cimmino, e facendo seguito alla nota indirizzata lo scorso 25 giugno, l'onorevole Vezzali ha fatto pervenire in data 30 giugno 2015 una lettera con la quale esprime la volontà di mantenere l'originaria proclamazione nella XIV circoscrizione Marche, per la quale ha dichiarato fin d'ora di optare ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, nel caso in cui fosse proclamata deputata anche per la XIX circoscrizione Campania I.

Consequentemente, preso atto di tale volontà, propone che la Giunta accerti in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86,

comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 12 – Scelta civica con Monti per l'Italia nella XIX circoscrizione Campania 1, segue immediatamente la deputata Maria Valentina Vezzali nell'ordine progressivo di lista risulta essere Giovanni Palladino.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 9.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AVVERTENZA	12

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda – come preannunciato nella seduta del 24 giugno scorso – che è stata assegnata alla Giunta l'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Silvio Berlusconi, deputato nella XVI legislatura, nell'ambito del procedimento penale n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB, pendente presso il Tribunale di Napoli, per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con riferimento a tale istanza, comunica che è pervenuta oggi alla Giunta una lettera dei legali di Silvio Berlusconi, con

la quale si chiede « se vi sia l'intenzione di audire l'interessato per consentire una migliore esplicazione della vicenda » e « se vi sia la possibilità di depositare una memoria defensionale corredata da ulteriori documenti in corso di reperimento ». Osserva come il presente procedimento parlamentare si trovi in una fase preliminare nella quale la Giunta deve stabilire se il fatto imputato all'interessato sia idoneo o meno a radicare la competenza in materia di insindacabilità della Giunta e della Camera. Pertanto, qualora la Giunta dovesse ritenere sussistente la propria competenza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera sarà trasmesso all'interessato, come sempre accade, l'invito a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni, personalmente o tramite il deposito di note scritte, eventualmente fissando un termine massimo entro il quale esercitare tale facoltà. Allo stato, poiché deve essere ancora risolta una questione preliminare di competenza, ritiene che sia da escludere la possibilità di audire l'interessato. Si riserva, comunque, di sollecitare la Giunta al termine della presente seduta, affinché sia valutata l'opportunità di riconoscere all'interessato la facoltà di depositare, entro un breve termine, una

nota scritta che attenga esclusivamente alla questione attualmente oggetto di esame, ovvero alla riconducibilità o meno del fatto imputato all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Osserva, quindi, come dagli atti allegati all'istanza si apprenda che Silvio Berlusconi è imputato del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale, in concorso con Valter Lavitola e Sergio De Gregorio. Viene contestato, in particolare, il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 c.p.), rispetto al quale l'accordo corruttivo illecito sarebbe intercorso tra il senatore De Gregorio – pubblico ufficiale –, il corruttore Berlusconi e l'intermediario Lavitola « *per l'esercizio non già libero ma oggetto di mercimonio della funzione riservata dalla Costituzione al primo* » (vedi ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/3/2014, allegata all'istanza).

Tenuto conto che il delitto di corruzione è un reato proprio (in questo caso del senatore-pubblico ufficiale) a concorso necessario del cosiddetto « estraneo », vale a dire del privato corruttore, è a quest'ultima figura, espressamente prevista dall'articolo 321 c.p., che viene ricollegata la posizione di Silvio Berlusconi. Tale norma, in particolare, prevede che le pene stabilite per i delitti di corruzione « *in relazione alle (...) ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità* ».

Secondo la prospettazione dell'accusa, il disvalore penale della condotta ascritta a Berlusconi ricadrebbe sulla « promessa o dazione di denaro al pubblico ufficiale », sul presupposto della sussistenza del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio a carico del senatore De Gregorio, in relazione al quale il patto corruttivo avrebbe costituito un illecito mandato imperativo contrario al libero esercizio del voto previsto dall'articolo 67 della Costituzione e quindi contrario ai doveri d'ufficio.

Dall'esame degli atti allegati all'istanza risulta che il Tribunale di Napoli ha ritenuto tale ipotesi delittuosa estranea all'ambito di applicazione dell'immunità. Risulta, in particolare, avere rigettato l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con ampia motivazione, ritenendo che il delitto di corruzione, ovvero il « *preteso mercimonio, così come condensato nell'imputazione, è ben lungi dal rientrare in qualsiasi nozione d'immunità parlamentare e giammai potrebbe essere ricondotto sotto la sua protezione* » (così recita la citata ordinanza del 12/3/2014).

Nel caso di specie, pertanto, mancherebbe a monte il presupposto dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, pertanto, l'eccezione di insindacabilità è stata rigettata in quanto ritenuta manifestamente infondata. Il Tribunale, conseguentemente, non ha sospeso il giudizio per trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003. Dunque, ad adire la Camera è stato direttamente l'interessato.

Ciò premesso, svolge talune considerazioni sulle possibili argomentazioni in ordine alla qualificazione dei fatti contestati all'interessato.

Ritiene, in primo luogo, che la Giunta debba valutare in via preliminare se l'episodio corruttivo in questione sia riconducibile o meno all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il parlamentare non può essere chiamato a rispondere delle « opinioni espresse » e dei « voti dati » nell'esercizio delle sue funzioni.

A tale proposito osserva come, secondo una tesi formalistica, che è quella sostenuta dal Tribunale di Napoli, il delitto di corruzione sarebbe qualificabile come mero comportamento materiale, identificato nella promessa o dazione di denaro, in quanto tale non riconducibile né al concetto di « opinione espressa », né a quello di « voto dato ». Se così fosse, la Giunta dovrebbe restituire gli atti all'interessato, per inidoneità del fatto contestato

a radicare la competenza della Giunta stessa e della Camera, come già accaduto in molti precedenti.

Sottolinea, tuttavia, come tale tesi non sia l'unica sostenibile e come, anzi, essa potrebbe prestare il fianco ad alcune obiezioni sostanziali, giacché non sembra tenere adeguatamente conto di talune peculiarità del caso concreto.

Nell'imputazione si legge, infatti, che Berlusconi ha agito « *nella sua posizione di leader dello schieramento di centro-destra, all'epoca all'opposizione del Governo presieduto da Romano Prodi, operando in esecuzione di una più ampia e deliberata strategia politica di erosione della ridotta maggioranza numerica che sosteneva l'Esecutivo in carica, strategia denominata convenzionalmente "Operazione Libertà" e tesa ad assicurarsi il passaggio al proprio schieramento del maggior numero di senatori tra quelli che avevano votato la fiducia al predetto Esecutivo Prodi* ».

L'ipotizzato patto corruttivo, pertanto, si svolge « in esecuzione » di una strategia politica e, quindi, anche tramite una serie di attività parlamentari. Tanto è vero che lo scopo dell'asserito mercimonio sarebbe quello di orientare la manifestazione di voto del senatore De Gregorio.

Occorre, a suo parere, che la Giunta approfondisca la questione proprio per scongiurare il rischio di creare un precedente nel quale si renda possibile, nella sostanza, sindacare in materia di manifestazione del voto parlamentare (ciò che è vietato dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione).

È pur vero che si tratterebbe del voto espresso dal senatore De Gregorio e non da Silvio Berlusconi. Ed, infatti, sempre a suo giudizio, il fatto imputato a De Gregorio potrebbe essere riconducibile nell'alveo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e idoneo – in ipotesi – a radicare la competenza del Senato in materia di insindacabilità.

Tuttavia, è anche vero, come accennato, che il delitto di corruzione in tanto è astrattamente configurabile in capo a Silvio Berlusconi, nella qualità di privato corruttore, in quanto lo sia nei confronti

del senatore-pubblico ufficiale corrotto. La condotta ascritta a Silvio Berlusconi è quindi indissolubilmente legata e finalizzata all'espressione del voto parlamentare. Tanto che potrebbe apparire contraddittorio riconoscere, sia pure in via di mera ipotesi – tutta da verificare –, la competenza del Parlamento in tema di sindacabilità nei confronti del corrotto e, invece, declinare la competenza della Giunta nei confronti del corruttore.

Invita quindi a riflettere sulla questione in esame con la dovuta obiettività e serenità poiché, come ritiene di avere dimostrato, la tesi formalistica che inquadra lo specifico episodio corruttivo come un mero comportamento materiale, estraneo all'ambito di applicazione dell'immunità, non è pacifica.

Evidenzia come si tratti di un caso certamente diverso da altri precedentemente esaminati dalla Giunta (si riferisce ai precedenti relativi ai deputati Renato Farina e Crosetto), in cui l'autorità giudiziaria aveva ignorato, respingendola senza alcuna motivazione, l'eccezione di insindacabilità sollevata in giudizi nei quali il fatto contestato era un'ipotesi di diffamazione.

Per tale motivo, non si sente di criticare decisamente e fortemente la valutazione fatta dal Tribunale di Napoli di dichiarare l'eccezione di insindacabilità manifestamente infondata, poiché a tale esito potrebbe giungere anche questa Giunta. Ha invece seri dubbi che anche in presenza di tale statuizione (contenuta nella citata ordinanza 12/3/2014) la Giunta e, eventualmente, la Camera non possano liberamente approfondire la materia e giungere ad una libera ed autonoma deliberazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) ringrazia il Presidente La Russa per aver messo a raffronto le possibili tesi sulla qualificazione dei fatti imputati all'interessato e per avere precisato, correttamente, come la Giunta debba decidere in via preliminare sulla propria competenza, valutando quindi se l'episodio corruttivo in questione sia riconducibile o meno all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo

comma, della Costituzione. Una volta sciolto questo nodo preliminare sarà poi possibile, nell'eventualità che la Giunta dichiari la propria competenza, nominare un relatore per l'esame del merito dell'istanza ed audire l'interessato.

Fa presente come il Gruppo del Partito Democratico, avendo approfondito la questione preliminare e ritenendone i contorni piuttosto evidenti, sia pronto ad esprimere il suo voto già nella seduta odierna.

Osserva come, nel caso di specie, non venga in considerazione solo il titolo di reato, di talché — in ipotesi — non potrebbe sorgere il dubbio che l'imputazione sia formulata scegliendo appositamente un titolo di reato che potrebbe consentire di eludere l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità. Un simile problema non si pone affatto. Nel capo d'imputazione non risulta la descrizione di un titolo di reato in astratto, bensì la descrizione chiara e lineare di una concreta condotta, dalla quale emerge che l'ipotesi accusatoria si incentra sulla promessa o dazione di denaro da parte di Silvio Berlusconi. Che tale condotta sia collegata all'espressione di un voto parlamentare è ininfluenza, così come è ininfluenza — anche ai fini della consumazione del reato — se il voto sia stato effettivamente espresso. L'oggetto della contestazione non è dunque né il voto, né l'orientamento del voto, bensì il comportamento materiale consistente nella promessa o dazione di denaro.

Ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte precisato che la prerogativa parlamentare non può estendersi a ricoprire comportamenti materiali tali da escludere di per sé la riferibilità all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La stessa Giunta per le autorizzazioni, adottando nella seduta del 14 gennaio 2009 i « Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare », ha escluso che la prerogativa copra i meri comportamenti materiali e, tra l'altro, proprio la ricezione di denaro. E, in più occasioni, ha deliberato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria o al-

l'istante (riconoscendo la propria incompetenza), in assenza di condotte qualificabili come opinioni espresse o voti dati.

Osserva, inoltre, che se si riconoscesse l'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità anche ai fatti materiali, si finirebbe per reintrodurre surrettiziamente una sorta di « autorizzazione a procedere » da parte della Camera di appartenenza, senza la quale la funzione giurisdizionale non potrebbe essere praticamente mai esercitata.

Ritiene che quello oggi in esame sia un caso chiaro ed evidente di comportamento materiale, in quanto tale non coperto dall'immunità, e che la Giunta debba senz'altro risolvere la questione preliminare declinando la propria competenza e restituendo gli atti all'interessato.

Considerato che, da quanto si apprende da notizie di stampa, il processo penale pendente presso il Tribunale di Napoli, nel quale è imputato l'interessato, entrerà nella sua fase conclusiva tra il 7 e l'8 luglio prossimi, ritiene che la Giunta debba assumere la sua decisione in tempi contenuti. Ribadisce la disponibilità del suo Gruppo a votare anche nella seduta odierna, ma precisa di ritenere che la Giunta debba comunque deliberare non oltre la data del 7 luglio prossimo.

Matteo BRAGANTINI (Misto) desidera svolgere alcune considerazioni circa la delicatezza della decisione che la Giunta è chiamata ad assumere. A tale proposito, prospetta la situazione che si verrebbe a creare nel momento in cui un Presidente del Consiglio, che riveste anche la carica di segretario di un partito, ogni qualvolta si tratti di votare la fiducia su un qualsiasi provvedimento legislativo, avverta i componenti del suo schieramento che nel caso non seguano la disciplina di partito, e quindi non votino la fiducia, non sarebbero ricandidati. A suo avviso, si tratta di una situazione nella quale evidentemente non vi è la promessa di una dazione di denaro, ma che coinvolge sicuramente la previsione di una potenziale utilità futura. Tale situazione potrebbe verificarsi non solo con riferimento ai parlamentari ma

anche nei rapporti tra gli amministratori locali, ad esempio, qualora un sindaco chieda a un consigliere comunale di minoranza di accettare la carica di assessore per entrare a far parte della maggioranza. Si domanda, infatti, se anche in tale eventualità non si configuri la fattispecie del reato di corruzione. Seppure esposto in maniera semplicistica, valuta che tale ragionamento evidenzia l'esistenza di problematiche che richiedono una valutazione più approfondita. Ritiene che la magistratura debba svolgere il suo compito senza che le sue scelte condizionino la vita istituzionale e politica del Parlamento e viceversa, nel rispetto della suddivisione dei poteri, evitando che si crei una gerarchia nella quale un potere sia più forte degli altri. In conclusione, ribadisce l'opportunità che la Giunta valuti in modo approfondito la questione in esame, al fine di evitare l'instaurarsi di un precedente per cui, in futuro, la magistratura possa sollevare un'accusa di corruzione nei confronti di un qualsiasi parlamentare o di un segretario di un partito politico al quale sia stato promesso il conferimento di un incarico pubblico o quant'altro.

Mariano RABINO (SCpI) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Rossomando.

Paola CARINELLI (M5S) condivide l'intervento della collega Rossomando, sottolineando come il fatto contestato non sia il voto in sé, ma il comportamento materiale rappresentato dalla promessa o dazione di denaro, che non è riconducibile all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Auspica, inoltre, che la Giunta possa deliberare nel senso della restituzione degli atti all'interessato prima che il Tribunale di Napoli emetta la sentenza, che è prevista per il prossimo 8 luglio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, pur comprendendo le argomentazioni delle colleghe Rossomando e Carinelli, fa presente come la pendenza del procedimento dinanzi alla Giunta non comporti la sospensione dei termini di prescrizione, né

alcun rallentamento o condizionamento del processo penale, che infatti non è stato sospeso. Si chiede, piuttosto, se una decisione anticipata della Giunta sull'istanza dell'interessato possa essere in qualche modo condizionante per il processo. Esclude peraltro che, al contrario, una mancata decisione della Giunta possa produrre una qualche forma, se non assolutamente trascurabile, di condizionamento. Dubita, sulla base della sua esperienza professionale, che la decisione del Tribunale sarà effettivamente resa l'8 luglio. In ogni caso, per ciò che compete alla Giunta, ritiene che si debba procedere come per tutte le altre istanze di insindacabilità: programmando tempi normali e necessari, senza alcun cedimento ad atteggiamenti dilatori. A tale ultimo proposito, ricorda di avere inserito l'istanza in questione nell'ordine del giorno della Giunta nella prima seduta successiva all'assegnazione.

Daniele FARINA (SEL) ricorda di avere partecipato alla stesura dei « Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare », in applicazione dei quali dovrebbe essere pacifico che i fatti imputati all'interessato non rientrino nel perimetro di competenza della Giunta. Ritiene quindi che si debbano prendere le distanze dall'idea che simili condotte possano essere ascritte all'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche per evitare il discredito che ne deriverebbe nell'opinione pubblica.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) dichiara di condividere i rilievi della collega Rossomando, poiché la condotta contestata è evidentemente la dazione di denaro e, dunque, l'istanza in questione appare manifestamente infondata. Peraltro, non paiono manifestamente infondate le considerazioni dell'onorevole Bragantini, particolarmente interessanti sotto il profilo giuridico, ma estranee all'oggetto dell'esame della Giunta. Quest'ultima deve operare una valutazione circa l'astratta riconducibilità del fatto contestato all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Esprime conclusivamente delle per-

plexità sulla circostanza che l'istanza con la quale l'interessato ha attivato il presente procedimento parlamentare sia stata presentata solo al termine del giudizio penale, anche tenuto conto del fatto che l'ordinanza che respinge le eccezioni di insindacabilità risale al mese di marzo 2014.

Matteo BRAGANTINI (Misto), nel chiarire il proprio precedente intervento, precisa di non aver sostenuto che le condotte da lui descritte, ovvero la dazione di denaro in cambio di utilità quali il conferimento di incarichi o l'avanzamento di carriera, non siano lesive del decoro e dell'immagine del Parlamento. Ha semplicemente prospettato la possibilità, esprimendo talune perplessità in proposito, che la giurisprudenza innovativa che si suppone stia per essere varata dal Tribunale di Napoli apra la via all'instaurazione di molti processi penali nei confronti di parlamentari.

Per quanto riguarda la deliberazione della Giunta in merito alla questione di competenza, qualora dovesse essere assunta nella presente seduta, preannuncia il suo voto di astensione.

Auspica, peraltro, che in futuro si possa riflettere con maggiore serenità e senza pregiudizi su temi quali la riforma della giustizia e l'ambito di applicazione delle immunità parlamentari.

Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che prima della conclusione della presente seduta, che dovrà avvenire entro le 16.15 per consentire ai deputati di partecipare allo svolgimento di un'importante informativa urgente del Governo, la Giunta debba stabilire come programmare i propri lavori, fissando dei tempi certi.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che la Giunta possa decidere oggi sulla questione preliminare solo qualora emerga un orientamento unanime. A tal fine occorre quindi sentire anche l'intervento dell'onorevole Chiarelli, iscritto a parlare. In mancanza di un orientamento unanime, il seguito del dibattito sarà rinviato alla

seduta di mercoledì 8 luglio prossimo, tenuto conto che il mercoledì è il giorno della settimana nel quale abitualmente la Giunta si riunisce.

Anna ROSSOMANDO (PD) insiste sulla necessità di programmare con chiarezza i lavori della Giunta entro la fine della seduta, stabilendo dei tempi certi che consentano di deliberare sulla questione preliminare di competenza prima della data dell'8 luglio prossimo.

Walter VERINI (PD) ritiene che la Giunta potrebbe riconvocarsi oggi stesso, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, chiarisce come ogni decisione sulla programmazione e sui tempi dei lavori della Giunta sia condizionata alla previa verifica circa la sussistenza o meno di un orientamento unanime in relazione alla questione preliminare di competenza. Dà quindi la parola al collega Chiarelli.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), nel premettere il suo disaccordo rispetto alle considerazioni dei colleghi che ritengono non sussistere la competenza della Giunta nel caso in esame, desidera svolgere delle valutazioni di natura sia politica che giuridica.

Richiama il fatto che nei confronti di alcune persone, ed in particolare di Silvio Berlusconi, una parte dei componenti della Giunta manifesti ormai da tempo la propensione ad una rigidità che impedisce loro una obiettiva considerazione delle prerogative, che è bene sottolineare, sono poste a garanzia dell'espletamento del mandato parlamentare, seppure delle stesse possa ora usufruire anche Silvio Berlusconi. Rivendica di aver assunto costantemente una posizione garantista e fa presente che solo il buon senso di alcuni membri della Giunta ha evitato, talvolta, di accogliere frettolosamente la richiesta di arresto nei confronti di alcuni parlamentari senza aspettare le decisioni del Tribunale del riesame. Ricorda, infatti, che le

ordinanze di arresto emesse nei confronti di taluni parlamentari sono state successivamente annullate dal Tribunale del riesame (cita a tale proposito la vicenda concernente Luigi Cesaro).

Evidenzia la peculiare circostanza del caso in esame, in cui la Giunta si trova a discutere in merito all'applicabilità della norma costituzionale in materia di insindacabilità, mentre il Tribunale sta celebrando un processo e ha già acquisito le prove da porre a fondamento delle contestazioni avanzate. Il problema, quindi, è a monte e risiede nella legittimità dell'operato del Tribunale e se lo stesso, prima di acquisire le prove, debba consentire alla Giunta di esprimersi in merito ad un procedimento a carico di un parlamentare. Tiene, peraltro, a precisare che la sua non è la difesa di Silvio Berlusconi bensì dell'esercizio della funzione parlamentare. Considera opportuno svolgere una analisi obiettiva del caso, e sottolinea come nel capo di imputazione avanzato nei confronti di Silvio Berlusconi, nel richiamare il reato di corruzione a lui ascritto, si fa riferimento al suo ruolo di *leader* dello schieramento di centro-destra. Pertanto, il reato a lui imputato sarebbe stato commesso nell'esercizio dell'attività parlamentare che si esplica, al di là di ogni disquisizione, nell'esercizio di voti, che determinano il formarsi di maggioranze e minoranze parlamentari.

Desidera, inoltre, porre all'attenzione dei colleghi le considerazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Napoli laddove vi è una valutazione differente circa l'applicabilità dell'immunità parlamentare qualora la stessa fosse invocata dall'allora senatore De Gregorio o da Silvio Berlusconi. Emergerebbe, quindi, la propensione dei giudici di inviare gli atti al Senato qualora ad invocare l'insindacabilità fosse De Gregorio, mentre tale prospettiva sarebbe esclusa nei confronti di una simile richiesta da parte di Silvio Berlusconi. A suo giudizio, posto che entrambi all'epoca dei fatti erano parlamentari, tale differente valutazione da parte dei giudici pone degli interrogativi – considerati anche i capi di accusa mossi ad

entrambi, che presuppongono la loro partecipazione attiva benché in ruoli differenti e complementari – in ragione dei quali egli si domanda se non ci si trovi dinanzi ad un atteggiamento diverso nei confronti dei due *ex* parlamentari coinvolti. Stigmatizza, poi, un passaggio dell'ordinanza laddove le attività poste in essere da Silvio Berlusconi nella cosiddetta 'Operazione Libertà' sono ritenute solo incidentalmente potersi riflettere nelle votazioni e discussioni parlamentari.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, in considerazione dell'imminenza dello svolgimento dell'informativa urgente in Assemblea, invita il collega Chiarelli a completare il suo intervento nel prosieguo della discussione. Preso comunque atto dell'assenza di un orientamento unanime in Giunta, ritiene che si debba individuare un collega al quale conferire l'incarico di effettuare un approfondimento sulla questione preliminare di competenza della Giunta. Nomina quindi relatore per lo svolgimento di questo specifico incarico l'onorevole Di Lello, che accetta. Ritiene quindi che il seguito del dibattito debba avvenire mercoledì 8 luglio 2015, con l'auspicio che i colleghi vogliano contenere i propri interventi in modo da consentire alla Giunta di deliberare in quella data.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che non vi fosse alcun bisogno di nominare un relatore per l'approfondimento di una questione preliminare e che si debba prendere in considerazione una diversa ipotesi di programmazione. Ferma restando l'esigenza di consentire al collega Chiarelli di esporre compiutamente la sua posizione, insiste affinché la decisione della Giunta sulla questione preliminare di competenza sia assunta prima della data dell'8 luglio. Chiede quindi di mettere ai voti la proposta di convocare la seduta della Giunta in una data anteriore all'8 luglio.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) si dichiara disponibile a proseguire il proprio intervento anche in una seduta eventual-

mente convocata martedì 7 luglio prossimo.

Franco VAZIO (PD) ritiene che sarebbe corretto che la Giunta si pronunciasse prima dell'8 luglio.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, osserva come questo procedimento in materia di insindacabilità non possa e non debba essere considerato diverso dagli altri e come, per qualunque altro procedimento, il rinvio dell'esame a mercoledì 8 luglio non avrebbe sollevato alcuna contestazione, proprio perché il mercoledì è il giorno della settimana nel quale abitualmente la Giunta si riunisce. Non vede, dunque, per quale ragione in questo caso si dovrebbe fare un'eccezione.

Ricorda quindi come fosse rimasta in sospeso la questione relativa alla lettera pervenuta oggi dai legali di Silvio Berlusconi. A tale proposito, concorde la Giunta, esclude la possibilità di audire l'interessato in una fase preliminare nella quale deve essere decisa una questione di competenza e fissa il termine perentorio delle ore 12 di lunedì 6 luglio 2015 per

l'eventuale trasmissione, da parte dell'interessato, di una nota scritta che attenga esclusivamente alla questione attualmente oggetto di esame e, dunque, alla riconducibilità o meno del fatto imputato all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI NEI
CONFRONTI DI NICOLA COSENTINO, DEPUTATO
ALL'EPOCA DEI FATTI (DOC. IV, N. 10)*

COMMISSIONI RIUNITE

XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (*Svolgimento e conclusione*) 13

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, on. Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 15.30.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi brevemente la discussione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con de-

lega agli Affari europei, Sandro GOZI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Luis Alberto ORELLANA (Misto), Franco CARRARO (FI-PdL XVII) e Giovanni MAURO (GAL) e i deputati Cosimo PETRAROLI (M5S), Antonino MOSCATT (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (AP).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171)

14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° luglio 2015.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, sulle iniziative in materia di completamento dell'Unione economica e monetaria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>).	15
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, sulle iniziative in materia di completamento dell'Unione economica e monetaria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Sandro GOZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Mauro GUERRA (PD) e Generoso MELILLA (SEL), cui replica il sottosegretario Sandro GOZI.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Emendamenti C. 3134-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	19
5-05919 Naccarato: Sulle infiltrazioni criminali di stampo mafioso nella provincia di Verona .	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	36
5-05920 Dadone: Sulla confisca di un immobile della criminalità organizzata nel comune di Cisliano	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	20
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	40

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
<i>ALLEGATO 5 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	42
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Emendamenti C. 3134-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che l'emendamento 4.100 della Commissione, contenuto nel fascicolo n. 2, non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione (Affari sociali) il prescritto parere, per i profili di competenza, sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e assistenza alle famiglie (C. 2985, approvata dal Senato).

Per quanto concerne il contenuto, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, rileva innanzitutto che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che consistono in interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

L'articolo 2 prevede che l'Istituto superiore di sanità aggiorni le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

L'articolo 3 dispone l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012.

Per la realizzazione delle finalità indicate, le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e possono individuare centri di coordinamento di tali servizi nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione. Esse, inoltre, adottano misure idonee al conseguimento di una serie di obiettivi: la costituzione di unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria; la definizione di équipe territoriali dedicate che partecipino alla definizione del piano di assistenza, alla valutazione del suo andamento e che svolgano attività di consulenza; la promozione dell'informazione, l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari, la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi terapeutici e assistenziali durante la vita della persona; l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone affette dai disturbi in esame e di progetti per l'inserimento lavorativo di soggetti adulti che ne

valorizzino le capacità; la realizzazione sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate pubbliche e private, con competenze specifiche, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

Osserva, poi, che gli articoli 3-bis e 3-ter sono stati inseriti nel corso dell'esame in Commissione.

L'articolo 3-bis prevede che il Ministero della salute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in applicazione dei LEA, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale e l'attuazione di esse costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. L'articolo 3-ter dispone che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Rileva, quindi, che la materia disciplinata dalla proposta di legge in oggetto può ricondursi sia alla competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che alla competenza legislativa concorrente, per quanto inerisce alla tutela della salute ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Dall'analisi del contenuto del provvedimento – in particolare dall'articolo 3, comma 1, che dispone l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, e dall'articolo 3-bis, in tema di aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appro-

priatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, che spetta al Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata – emerge, quindi, il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05919 Naccarato: Sulle infiltrazioni criminali di stampo mafioso nella provincia di Verona.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a chiedere al Governo quale sia il grado di infiltrazione mafiosa, in particolare della «'ndrangheta» calabrese, nella provincia di Verona, e quale siano le iniziative che lo stesso Governo intende mettere in atto per contrastare questo fenomeno criminoso. Ricorda in proposito le numerose inchieste della magistratura che hanno evidenziato il grado di controllo delle cosche calabresi nei confronti di aziende della provincia

veronese. Si tratta, a suo avviso, di un grave pericolo per la tenuta democratica di quel territorio.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo D'ARIENZO (PD), intervenendo in replica, ringrazia il viceministro per la sua risposta puntuale. Desidera solo rilevare che è vero che l'infiltrazione mafiosa non è stata connotata dalla commissione di omicidi nella provincia di Verona, ma questo perché gli omicidi dei capi della cosca in questione sono avvenuti in Calabria.

Esprime il suo apprezzamento per la scelta del nuovo prefetto di Verona che, a suo avviso, possiede i requisiti necessari per combattere il fenomeno criminale oggetto dell'interrogazione. Si augura, infine, che la risposta congiunta di Stato e cittadini abbia riscontri positivi nella lotta alla mafia nella provincia di Verona.

5-05920 Dadone: Sulla confisca di un immobile della criminalità organizzata nel comune di Cisliano.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione all'ordine del giorno. Desidera iniziare il suo intervento citando un'affermazione, di cui si riserva di svelare la paternità in sede di replica, secondo la quale lo Stato deve vincere e la mafia deve essere sconfitta. Non è quello che sta avvenendo nel caso oggetto dell'interrogazione dove un bene confiscato allo Stato viene continuamente sottoposto a scempio dalla medesima organizzazione criminale a cui è stato tolto con rischi per l'incolumità di quei cittadini che, sostituendosi allo Stato, lo difendono.

Chiede quindi al Governo quali iniziative si intendono adottare per porre fine alla situazione denunciata nell'interrogazione.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiana DADONE (M5S), intervenendo in replica, dichiara di essere già a conoscenza delle modifiche che si intendono attuare alla normativa sui beni confiscati nonché della relazione della Commissione antimafia di cui fa parte.

Esprime soddisfazione nel sapere che l'organico dell'agenzia per i beni confiscati è stato portato a cento unità ma la realtà è che in questi anni la mafia non è stata colpita al cuore con la confisca di beni.

Rivela, infine, che la citazione da lei fatta appartiene al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Si augura che l'episodio oggetto dell'interrogazione, dove la mafia vince sullo Stato, sia un'eccezione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 20.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 1° luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.35 alle 20.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 20.40.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, illustra il disegno di legge in oggetto, già approvato, con modifiche, dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2015, e che è stato ulteriormente modificato durante l'esame al Senato, concluso il 25 giugno 2015.

A fronte di 24 articoli originari, e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo ora pervenuto dal Senato è composto di un unico articolo con 212 commi, corredato dalla tabella 1.

Tra le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato, ricorda quelle concernenti il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per quanto concerne il contenuto complessivo del provvedimento, in questa sede intende soffermarsi sui profili più rilevanti con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali.

In generale, rileva che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione.

La Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali (articolo 117, secondo comma, lettera n)), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma).

Per le disposizioni che intervengono sulla disciplina del personale scolastico può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera g)).

Rilevano, altresì, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato », e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*)) e la materia « governo del territorio », assegnata alla competenza concorrente (articolo 117, terzo comma).

Entrando nel merito del contenuto segnala, in particolare, che i commi da 33 a 44, come modificati durante l'esame al Senato, intendono rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro introducendo, in particolare, una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, e prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali, i luoghi della cultura e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Prevedono, altresì, la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, e una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Con riferimento a quest'ultimo profilo, dispongono, fra l'altro che l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia « definita » (il testo approvato dalla Camera prevedeva che fosse « valorizzata » sulla base di piani di intervento) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, segnala che si tratta di una previsione da valutare alla luce del riparto di competenze definito dalla Costituzione, che assegna alle regioni la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, e della giurisprudenza costituzionale in materia.

Evidenzia che, in questa materia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50

del 2005 ha chiarito, in linea generale, che « la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi », mentre non è compresa nell'ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali la disciplina della istruzione e della formazione aziendale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti, rientrando, invece, nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.

In tale quadro, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, in quanto la stessa, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle regioni.

Nello stesso ambito, con la sentenza n. 309 del 2010, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 2 e 3, della legge della regione Toscana n. 32 del 2002, come modificato, con il quale, al fine di assolvere all'obbligo di istruzione, è stato introdotto un percorso di formazione professionale diverso rispetto a quello individuato dalla disciplina statale, con ciò violando le norme generali sull'istruzione e il principio di leale collaborazione.

Un altro tema di interesse, con riguardo alle competenze della I Commissione, è quello dell'accesso ai ruoli, su cui intervengono i commi da 109 a 113, in materia di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, prevedendo che, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, il medesimo accesso continua ad avvenire

secondo quanto dispone l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (50 per cento e 50 per cento).

Per ciò che concerne i concorsi pubblici, si dispone innanzitutto che questi sono per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale.

Con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, si stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto (anche di sostegno) – ad eccezione del personale educativo, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni vigenti per l'accesso – possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione.

Non può partecipare, invece, il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali (comma 110).

Alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, ritiene che sia opportuno chiarire le ragioni di questa esclusione dalla partecipazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*) tesa a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, il contenuto del comma 110 dell'articolo unico del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 20.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 20.45.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che i deputati Gasparini e Famiglietti hanno ritirato i loro subemendamenti 09.01000.3 e 0.9.01000.4.

Comunica che il relatore ha presentato due nuove proposte emendative riferite all'articolo 2 (2.1000) e all'articolo 11 (11.0100) (*vedi allegato 5*). Il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 10 di domani, 2 luglio.

Roberta LOMBARDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza chiarimenti circa le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che i lavori proseguiranno fino alle 23 circa. Ricorda, inoltre, che l'esame del provvedimento è previsto anche nella giornata di domani.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone di riprendere l'esame dall'emendamento Cominardi 14.86, precedentemente accantonato.

La Commissione acconsente.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cominardi 14.86, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur dichiarando di non essere completamente soddisfatto, vista la scarsa attenzione rivolta al tema dell'occupazione dal provvedimento in oggetto, accetta la riformulazione del suo emendamento 14.86 proposta dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento 14.86, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Cominardi 14.86 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 6).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Roberta LOMBARDI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo all'articolo 9, fa notare che esse mirano a sottolineare la divisione tra l'autonomia gestionale dell'amministrazione e l'indirizzo politico. Quanto all'istituzione del sistema della dirigenza pubblica articolata in ruoli unici, rileva che l'intento emendativo è stato quello di escludere talune carriere speciali. Con riferimento all'accesso alla dirigenza, osserva che le proposte emendative mirano a valorizzare un percorso di accesso selettivo nell'ambito del quale assume un ruolo importante il ruolo svolto dalla Scuola nazionale della pubblica amministrazione. Quanto all'assegnazione degli incarichi, che ritiene necessario siano a tempo determinato, fa presente che gli emendamenti del suo gruppo mirano alla realizzazione di un portale che consenta l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con riferimento alla valutazione dei risultati, giudica necessario affidarsi ad un organo imparziale, mentre soffermandosi sui dirigenti rimasti privi di incarico, giudica opportuno prevederne una tutela efficace, al fine di evitare che siano sottoposti a misure punitive di esclusione da parte degli organismi politici.

Stefano QUARANTA (SEL), intervenendo sul complesso delle proposte emen-

dative presentate all'articolo 9, esprime forti perplessità sul testo di tale articolo, osservando come la disciplina introdotta non semplifichi il quadro normativo e rischi di determinare incertezze nel principio di separazione tra politica e gestione amministrativa. Sottolineando l'eccessiva genericità della delega, si sofferma sull'abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali, che giudica errata, evidenziando l'importanza professionale di tale figura, intesa come un presidio di legalità sul territorio. Esprime poi perplessità sulla figura del dirigente apicale, il cui ruolo giudica poco chiaro e in contraddizione con quello della dirigenza, lamentando, da ultimo, la scarsa considerazione posta sul tema della contrattazione collettiva, che, a suo avviso, dovrebbe incidere anche sull'organizzazione interna all'amministrazione.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, passando all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, raccomanda, anzitutto, l'approvazione dei suoi emendamenti 9.1000, 9.1001, 9.1002, 9.1003, 9.1004, 9.1005 e del suo articolo aggiuntivo 9.01000, esprimendo parere contrario sui subemendamenti ad essi riferiti. Invita al ritiro degli emendamenti Lombardi 9.546, Mucci 9.339, Centemero 9.61, Carocci 9.209, degli identici emendamenti Centemero 9.120, Piccione 9.332, Fiano 9.389, D'Alia 9.594, atteso che sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione del suo emendamento 9.1001. Invita, quindi, al ritiro degli identici emendamenti Fauttilli 9.465, Ferrari 9.261 e Martelli 9.359, che sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione del suo emendamento 9.1002.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.263, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti Miotto 9.210, Centemero 9.144, Giorgis 9.320, Covello 9.520. Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Ribaldo 9.323, precisando che altrimenti il parere s'intenderebbe contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Sgambato 9.516 e Tino Iannuzzi 9.324, a condizione che

siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), e parere favorevole sull'emendamento Fabbri 9.388. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Gasparini 9.380, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Gasparini 9.391 e 9.390, nonché sull'emendamento Fabbri 9.381. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Plangger 9.458 e Ferrari 9.251, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Gasparini 9.387, nonché parere favorevole sugli emendamenti Aiello 9.386 e Borghi 9.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.214, invitando al ritiro degli identici emendamenti Giorgis 9.319, Centemero 9.145, Covello 9.522, Miotto 9.200, in quanto sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione del suo emendamento 9.1004. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Lombardi 9.567 e parere favorevole sull'emendamento Martelli 9.264, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.216, invitando al ritiro degli identici emendamenti Quaranta 9.477, Gasparini 9.274, Centemero 9.24, Gigli 9.474, in quanto sarebbero assorbiti dall'eventuale approvazione del suo emendamento 9.1005.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Pesco 9.57, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*), e Grillo 9.620, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera g*), dopo le parole: facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta *aggiungere le seguenti*: purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gasparini 9.383, nonché

sugli identici emendamenti Centemero 9.26, Gasparini 9.276, Piccione 9.334, Quaranta 9.479 e sull'emendamento Sisto 9.168. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Miotto 9.203, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *All'articolo 9, comma 1, lettera o*), dopo le parole « rosa di candidati » *inserire le seguenti*: costituita da coloro che iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione che procede secondo le modalità dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni. *Conseguentemente, sono soppresse le parole*: individuati e previo colloquio, Miotto 9.204, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera o*), dopo le parole: direttore sanitario aggiungere le seguenti:, ove previsto dalla legislazione regionale il direttore dei servizi socio-sanitari, e Monchiero 9.377, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *Al comma 1, lettera o*), sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari *con le seguenti*: sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda.

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti Miotto 9.205 e Famiglietti 9.382.

Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Brunetta 9.32 e Dieni 9.633.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catania 9.354: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.338 e Cozzolino 9.539, approva l'emendamento 9.1000 del relatore (*vedi allegato 6*) e respinge gli identici emendamenti Centemero 9.68, Roberta Agostini 9.351 e Costantino 9.501, nonché l'emendamento Centemero 9.103.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Palmieri 9.84 e De Girolamo 9.450: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brunetta 9.33, Centemero 9.20 e gli identici emendamenti Centemero 9.5, Lombardi 9.95 e Rampelli 9.408.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cartocci 9.208: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Baroni 9.610, Dieni 9.600 e Fabbri 9.303.

Alan FERRARI (PD) ritira il proprio emendamento 9.260.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Di Vita 9.611, Misuraca 9.438, Centemero 9.81, Dieni 9.221 e gli identici emendamenti Quaranta 9.491 e Centemero 9.119. Respinge, inoltre, gli identici emendamenti Sgambato 9.514, Riccardo Gallo 9.101, Monchiero 9.298, Albanella 9.315, D'Attorre 9.329 e Centemero 9.140.

Teresa PICCIONE (PD) ritira il proprio emendamento 9.331.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.91, concernente l'istituzione di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente di ruolo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 9.91 e De Lorenzis 9.1, nonché gli identici emendamenti Basso 9.415 e Bruno Bossio 9.417, e l'emendamento Dieni 9.597.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento Lupi 9.194.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lupi 9.194, Brunetta 9.34, Dieni 9.222, gli identici emendamenti D'Alia 9.2 e Dorina Bianchi 9.598, nonché gli emendamenti Roberta Agostini 9.336, Quaranta 9.492, Centemero 9.175, 9.172 e 9.174.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive gli emendamenti Romanini 9.420 e Roberta Agostini 9.337.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Romanini 9.420, Roberta Agostini 9.337 e Lombardi 9.544.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Miccoli 9.376.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Miccoli 9.376 e Ciprini 9.83.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.546, in materia di carriere ad ordinamento speciale, non accogliendo l'invito al ritiro rivoltole dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'emendamento Lombardi 9.546 ed approva l'emendamento 9.1001 del relatore (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.1001 del relatore risultano preclusi gli emendamenti Mucci 9.339, Centemero 9.61, Carocci 9.209 e gli identici emendamenti Centemero 9.120, Piccione 9.332, Fiano 9.389 e D'Alia 9.594.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento Dorina Bianchi 9.596.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dorina Bianchi 9.596 e Lombardi 9.94.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Gigli 9.459.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 9.459 e Lombardi 9.549.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa che l'emendamento Centemero 9.428 non verrà posto in votazione in quanto identico all'emendamento 9.4, del medesimo proponente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Centemero 9.4 e Rampelli 9.392, nonché gli identici emendamenti Vargiu 9.341 e Centemero 9.177, e gli emendamenti Centemero 9.64, 9.195 e 9.176.

Giuseppe LAURICELLA (PD) ritira il proprio emendamento 9.593.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dieni 9.223 e Mucci 9.344. La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Mucci 9.345, Invernizzi 9.591 e Ciprini 9.92.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Martelli 9.255.

La Commissione respinge l'emendamento Martelli 9.255.

Alan FERRARI (PD) ritira il proprio emendamento 9.259.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costantino 9.490, gli identici Centemero 9.6 e Rampelli 9.407, gli emendamenti Dieni 9.226, 9.225 e 9.224. La Commissione approva,

altresì, l'emendamento 9.1002 del relatore (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, informa la Commissione che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.1002 del relatore, l'emendamento Mucci 9.283 risulta essere precluso.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 9.524.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fauttilli 9.465: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alan FERRARI (PD) ritira il proprio emendamento 9.261.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Martelli 9.359.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 9.612 e Silvia Giordano 9.613.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fauttilli 9.466: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferrari 9.262 e Martelli 9.360, approva l'emendamento Ferrari 9.263 (*vedi allegato 6*) e respinge l'emendamento Centemero 9.130.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferrari 9.263, l'emendamento Lombardi 9.552 risulta essere precluso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Costantino 9.481 e Dieni 9.227, nonché l'emendamento Brunetta 9.35, gli identici emendamenti Dieni 9.228 e Mucci 9.346, gli emendamenti Mucci 9.296, Lombardi 9.554, Centemero 9.63 e 9.150.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.210, avanzata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento Centemero 9.144 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Andrea GIORGIS (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.320.

Enzo LATTUCA (PD) sottoscrive l'emendamento Covello 9.520 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Miotto 9.210 (*Nuova formulazione*), Centemero 9.144 (*Nuova formulazione*), Giorgis 9.320 (*Nuova formulazione*) e Covello 9.520 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 6) e respinge gli identici emendamenti Vargiu 9.342 e Centemero 9.88, nonché gli emendamenti Vargiu 9.343, Centemero 9.89, Vargiu 9.506 e 9.340, Centemero 9.90, Nuti 9.547, Brunetta 9.36 e gli identici emendamenti Centemero 9.21, Gasparini 9.272 e Quaranta 9.497. Respinge, altresì, gli emendamenti Centemero 9.71, Dieni 9.242, gli identici emendamenti Dieni 9.617, Palmieri 9.85 e Bossa 9.517, nonché gli identici emendamenti Dieni 9.230 e Mucci 9.347 e gli emendamenti Invernizzi 9.589 e 9.587.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 9.295, relativo alle competenze del dirigente in materia di *management* e misurazione della performance, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.295, Dieni 9.231, Invernizzi 9.586 e Costantino 9.482.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Ribaudò 9.323.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dieni 9.631, gli identici emendamenti De Girolamo 9.601, Costantino 9.480, Monchiero 9.379, Costantino 9.502 e Dieni 9.632.

Cristian INVERNIZZI (LNA) sottoscrive l'emendamento Busin 9.118.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) sottoscrive gli emendamenti Monchiero 9.302 e 9.301.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Busin 9.118, gli identici emendamenti Monchiero 9.302, De Girolamo 9.453 e D'Attorre 9.326, nonché gli identici emendamenti Monchiero 9.301 e De Girolamo 9.452. Respinge, inoltre, gli emendamenti Costantino 9.483 e 9.484.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 9.240 e gli identici emendamenti Centemero 9.111 e Dieni 9.241, nonché gli emendamenti Costantino 9.485, Dieni 9.628, Costantino 9.486 e 9.488, nonché gli emendamenti Lombardi 9.96, Centemero 9.113 e gli identici subemendamenti Centemero 0.9.1003.1, Gasparini 0.9.1003.2 e D'Attorre 0.9.1003.3.

La Commissione approva l'emendamento 9.1003 del relatore (vedi allegato 6).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Piccione 9.333, Bruno Bossio 9.419, Centemero 9.104, Bonavitacola 9.129, Rampelli 9.406, Dieni 9.570, Lombardi 9.102 e Mucci 9.348 sono preclusi.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 9.268.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata altresì l'assenza del presentatore dell'emendamento Gigli 9.460; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dieni 9.572, gli

identici emendamenti De Girolamo 9.432 e Centemero 9.105, gli emendamenti Dieni 9.239, Mucci 9.280 e Dieni 9.599.

Enzo LATTUCA (PD) sottoscrive l'emendamento Albanella 9.311.

La Commissione respinge l'emendamento Albanella 9.311.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'emendamento Bossa 9.518.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bossa 9.518 e Palmieri 9.86, nonché l'emendamento Dieni 9.621.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Dieni 9.623, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 9.623 e Costantino 9.495.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Di Gioia 9.418, Sgambato 9.512, Riccardo Gallo 9.100, Sgambato 9.511 e 9.515, si intende vi abbiano rinunciato.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Sgambato 9.516.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione degli emendamenti Sgambato 9.516 e Tino Iannuzzi 9.324 (*vedi allegato 6*).

Marilena FABBRI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Sgambato 9.516, avanzata dal relatore.

Alan FERRARI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Tino Iannuzzi 9.324.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sugli identici

emendamenti Sgambato 9.516 e Tino Iannuzzi 9.324, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Sgambato 9.516 e Tino Iannuzzi 9.324 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Bossa 9.519, Palmieri 9.87, Garofalo 9.448 e Dieni 9.619, nonché l'emendamento Garofalo 9.449 risultano assorbiti a seguito dell'emendamento Sgambato 9.516 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.142 e 9.143.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Albanella 9.313; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Misuraca 9.444.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Guerra 9.413.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guerra 9.413, Costantino 9.496, Centemero 9.122, Costantino 9.487, Fabbri 9.269 e 9.267 e approva l'emendamento Fabbri 9.388 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti De Girolamo 9.433 e Centemero 9.106, Dieni 9.237 e Albanella 9.308, nonché l'emendamento Fabbri 9.304 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fabbri 9.388.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Misuraca 9.443 e 9.445.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del-

l'emendamento Albanella 9.310; s'intende che vi abbia rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Gasparini 9.380 (*vedi allegato 6*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 9.380 avanzata dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Gasparini 9.380, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gasparini 9.380 (*Nuova formulazione*) e Gasparini 9.391 (*vedi allegato 6*) e respinge gli emendamenti Mucci 9.279, Dieni 9.235 e 9.233, Costantino 9.489, Dieni 9.236 e Centemero 9.70.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Albanella.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti De Girolamo 9.434, Misuraca 9.441, Dieni 9.578, Centemero 9.107, l'emendamento Albanella 9.307, nonché gli identici emendamenti Misuraca 9.442 e Centemero 9.108 e approva l'emendamento Gasparini 9.390 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Albanella 9.306 e De Girolamo 9.435 sono preclusi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Gasparini 9.390.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 9.381 (*vedi allegato 6*); respinge poi l'emendamento Fabbri 9.270.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Lauricella 9.559 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sgambato 9.516 (*Nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 9.576, Albanella 9.305, Richetti 9.411 e 9.412.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 9.277.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento Centemero 9.109.

La Commissione respinge gli identici emendamenti De Girolamo 9.436, Miccoli 9.366 e Centemero 9.109, nonché l'emendamento Centemero 9.112.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Richetti 9.410 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento Gasparini 9.390.

La Commissione respinge l'emendamento Miccoli 9.365.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Plangger 9.458 (*vedi allegato 6*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione del proprio emendamento 9.458 avanzata dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Plangger 9.458, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Plangger 9.458 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*); respinge poi l'emendamento Centemero 9.110.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Bonavitacola 9.128 e 9.127; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento De Girolamo 9.437.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Girolamo 9.437 e Dieni 9.580.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 9.288, volto a sanzionare le responsabilità del soggetto politico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.288, Ciprini 9.28 e Centemero 9.131.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 9.49.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 9.49.

Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 9.285, che si pone l'obiettivo di selezionare personale dirigente con qualità manageriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mucci 9.285, nonché gli identici emendamenti Ferrari 9.249 e Dorina Bianchi 9.421, l'emendamento Centemero 9.179, gli identici emendamenti Ferrari 9.250 e Dorina Bianchi 9.422, gli emendamenti Centemero 9.182 e 9.132, nonché Dorina Bianchi 9.423.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Ferrari 9.251 (*vedi allegato 6*).

Alan FERRARI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 9.251 avanzata dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 9.251, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 9.251 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che l'emendamento Luigi Gallo 9.541, gli identici emendamenti Lombardi 9.93, Centemero 9.7 e Rampelli 9.404, gli emendamenti Miccoli 9.374, Lombardi 9.556, Mucci 9.284, Dieni 9.232, 9.526 e

9.238, nonché Lombardi 9.558 sono preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardi 9.561, gli identici emendamenti Centemero 9.180 e Lombardi 9.560, l'emendamento Centemero 9.133, gli identici emendamenti Ferrari 9.252 e Dorina Bianchi 9.424, l'emendamento Lombardi 9.563, gli identici emendamenti Ferrari 9.253 e Dorina Bianchi 9.425, l'emendamento Ferrari 9.246, nonché gli identici emendamenti Martelli 9.357 e Dorina Bianchi 9.426.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fauttilli 9.467; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.297, Brunetta 9.37, Dieni 9.527 e 9.529, Centemero 9.151, Dieni 9.528 e 9.229 e Miccoli 9.375.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il proprio emendamento 9.202.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Covello 9.521; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.147 e Giorgis 9.317.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Dieni 9.630, volto ad evitare l'affidamento diretto di incarichi a dirigenti esterni.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 9.630.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 9.82 e gli identici emendamenti Brunetta 9.38 e Centemero 9.181; approva l'emendamento Gasparini 9.387 (*vedi allegato 6*); respinge gli emendamenti Ferrari 9.211, Dorina

Bianchi 9.427, gli identici emendamenti Roberta Agostini 9.358 e Dieni 9.531.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 9.60 di cui è cofirmataria, teso a precisare che la natura giuridica della scuola della pubblica amministrazione non muti e resti pubblica.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore di rivalutare il suo parere sull'emendamento Ciprini 9.60. Ritiene infatti indispensabile un chiarimento normativo sulla natura della scuola della pubblica amministrazione.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, conferma il suo parere contrario sull'emendamento Ciprini 9.60 e precisa che non è scritto da nessuna parte nel testo del disegno di legge che la scuola della pubblica amministrazione sarà privatizzata.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che, alla luce della precisazione del relatore, non sia inutile precisare la natura pubblica della scuola.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, osserva che, a suo avviso, è sufficiente quello che è scritto nel testo del disegno di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ciprini 9.60, Brunetta 9.39 e D'Alia 9.602, l'emendamento Dorina Bianchi 9.430, gli identici emendamenti Centemero 9.22 e Quaranta 9.475, gli identici emendamenti Ferrari 9.212, Dorina Bianchi 9.429, gli identici emendamenti Centemero 9.8 e Rampelli 9.403, gli emendamenti D'Alia 9.603 e Invernizzi 9.562 e 9.557

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gigli 9.461; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Aiello 9.386 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alan FERRARI (PD) sottoscrive l'emendamento Aiello 9.386 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Aiello 9.386, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Aiello 9.386 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*).

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Borghi 9.3 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'emendamento Borghi 9.3 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 9.3, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Borghi 9.3 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*); respinge gli identici emendamenti Centemero 9.9, Baroni 9.525, Rampelli 9.402 e respinge gli emendamenti Baroni 9.530 e Brunetta 9.40, gli identici emendamenti Dorina Bianchi 9.431 e Ferrari 9.213 e l'emendamento Centemero 9.183.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gigli 9.462; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costantino 9.499 e Lombardi 9.67; approva l'emendamento Ferrari 9.214 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferrari 9.214, sono preclusi l'emendamento Centemero 9.184, gli identici emendamenti Centemero 9.135 e

Loreface 9.614, nonché l'emendamento Mantero 9.615.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferrari 9.215, Centemero 9.161 e Mucci 9.293 nonché il subemendamento Grillo 0.9.1004.1 e approva l'emendamento 9.1004 del relatore (*vedi allegato 6*).

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Roberta Agostini 9.352.

La Commissione respinge l'emendamento Roberta Agostini 9.352.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 9.1004 del relatore, sono assorbiti gli identici emendamenti Giorgis 9.319, Centemero 9.145, Covello 9.522 e Miotto 9.200.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Centemero 9.10 e Rampelli 9. 401.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il proprio emendamento 9.201.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Giorgis 9.318, Covello 9.523 e Centemero 9.146, nonché l'emendamento Centemero 9.152.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 9.72, di cui è prima firmataria, teso a prevedere l'obbligo e non la semplice eventualità del conferimento degli incarichi dirigenziali.

La Commissione respinge l'emendamento Lombardi 9.72.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rampelli 9.400; s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.153 e Lombardi 9.54

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 9.47, di cui è prima firmataria, teso a precisare la distinzione tra funzioni politiche e amministrative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardi 9.47, nonché gli identici emendamenti Misuraca 9.439, Sgambato 9.513, Centemero 9.141, De Girolamo 9.451, Riccardo Gallo 9.97, D'Attorre 9.328, Albanella 9.314 e Monchiero 9.299, nonché gli emendamenti Centemero 9.154, 9.155, 9.185, 9.123, 9.11 e 9.136.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 9.69, di cui è prima firmataria, teso a precisare la procedura di affidamento degli incarichi dirigenziali, anche in coerenza con la giurisprudenza sia di merito che costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 9.69 e Centemero 9.156; approva l'emendamento Lombardi 9.567 (*vedi allegato 6*); respinge gli emendamenti Centemero 9.157 e 9.158, Dieni 9.533, Invernizzi 9.555, Piccione 9.335, Rampelli 9.405 e Pinna 9.409

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fautilli 9.468; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Martelli 9.362.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 9.58, di cui è primo firmatario, teso a inserire un timido tentativo di trasparenza nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, valorizzando il ruolo di terzietà degli organismi indipendenti di valutazione delle *performance*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brunetta 9.190, 9.189, 9.188, 9.192, 9.191 e 9.193, nonché gli identici emendamenti Quaranta 9.478, Centemero 9.23, Gasparini 9.273 e Martelli 9.266.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fauttilli 9.469; s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mucci 9.294, Lombardi 9.569, Fabbri 9.271, e Ciprini 9.48.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Martelli 9.264 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alan FERRARI (PD) sottoscrive l'emendamento Martelli 9.264 e lo riformula nei termini proposti dal relatore.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Martelli 9.264, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Martelli 9.264 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Martelli 9.264 (*Nuova formulazione*), sono preclusi gli emendamenti Lombardi 9.51 e 9.571 e Fauttilli 9.470.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 9.159 e Mucci 9.292; approva l'emendamento Ferrari 9.216 (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferrari 9.216 sono assorbiti gli identici emendamenti Fauttilli 9.471 e Martelli 9.265.

Mara MUCCI (Misto-AL) sottoscrive l'emendamento Invernizzi 9.553.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Invernizzi 9.553, gli identici emendamenti Centemero 9.12 e Rampelli 9.399, gli emendamenti Miccoli 9.373, Centemero 9.160 e Lombardi 9.55.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 9.45, di cui è cofirmataria, teso a precisare le limitazioni alla procedura di *spoils system* nell'affidamento degli incarichi dirigenziali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 9.45 e Dieni 9.582 e i subemendamenti Lombardi 0.9.1005.1 e 0.9.1005.2, Dieni 0.9.1005.3 e 0.9.1005.4; approva l'emendamento 9.1005 del relatore (*vedi allegato 6*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 9.1005 del relatore, sono preclusi gli identici emendamenti Quaranta 9.477, Gasparini 9.274, Centemero 9.24, Gigli 9.474, nonché gli emendamenti Miccoli 9.371 e 9.372.

Daniele PESCO (M5S) dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 9.57, auspicando, tuttavia, che il Governo, in sede di attuazione della delega, preveda un termine ampio per la pubblicazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti.

La ministra Maria Anna MADIA esprime parere favorevole sull'emendamento Pesco 9.57, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Pesco 9.57 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 6*), e respinge gli emendamenti Lombardi 9.52 e 9.53.

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 9.46, di cui è cofirmataria, sottolineando l'esigenza di ridurre il personale con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva negli

uffici di diretta collaborazione dell'organo politico, ai fini di una più netta distinzione tra attività amministrativa e attività di indirizzo politico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 9.46 e 9.44.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Ciprini 9.66, di cui è cofirmatario, giudicando necessario ridurre il fenomeno del conferimento diretto di incarichi a professionalità esterne da parte degli organi politici.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 9.66.

Marilena FABBRI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Martelli 9.256.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Martelli 9.256 .

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Baroni 9.538, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 9.538.

Enzo LATTUCA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Miccoli 9.245.

Dore MISURACA (AP) sottoscrive l'emendamento D'Alia 9.604.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Giorgis 9.254, Miccoli 9.245 e D'Alia 9.604, gli identici emendamenti Centemero 9.124, Quaranta 9.665, nonché gli emendamenti Mucci 9.290 e Ferrari 9.217.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Baroni 9.616, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baroni 9.616, Centemero 9.162 e 9.186.

Riccardo NUTI (M5S) illustra l'emendamento Di Vita 9.618, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 9.618 e Pesco 9.170.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie »;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili sia alla competenza legislativa esclusiva, per quanto attiene all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sia alla competenza legislativa concorrente, per quanto inerisce alla tutela della salute, *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto favorevolmente del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che emerge, ad

esempio, dall'articolo 3, comma 1, che, disponendo l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, rinvia alla procedura richiamata dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, che prevede l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dall'articolo 3-*bis*, in tema di aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, che spetta al Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05919 Naccarato: Sulle infiltrazioni criminali di stampo mafioso nella provincia di Verona.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Naccarato, unitamente ad altri deputati, nel richiamare alcune indagini che hanno messo in luce la presenza della 'ndrangheta nella provincia di Verona, chiede l'attivazione di accertamenti volti a verificare se sussistano i presupposti per l'emissione di provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di alcune società operanti in quel territorio.

Premetto che l'analisi degli elementi di valutazione acquisiti in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica non ha evidenziato finora la presenza di indicatori criminali tipici del radicamento sul territorio di organizzazioni di stampo mafioso, quali, ad esempio, omicidi portati a termine con particolari metodologie o finalità oppure attività estorsiva sistematica ed organizzata.

Posso comunque assicurare che le Forze di Polizia continuano a monitorare con la massima attenzione le dinamiche del tessuto produttivo veronese, con particolare riferimento ai settori ritenuti « sensibili », considerato che le condizioni economiche del territorio, certamente più favorevoli che in altre zone del Paese, possono attrarre l'interesse delle organizzazioni criminali per operazioni di riciclaggio di denaro.

L'impegno delle Forze di polizia si indirizza anche verso il controllo di personaggi con gravi precedenti penali che hanno trasferito la residenza nella provincia, per accertare l'attualità dei rapporti

con sodalizi della criminalità organizzata di tipo mafioso dei luoghi di origine.

Nel contesto descritto si inquadrano anche alcune recenti indagini condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Bologna e Brescia, nel cui ambito sono stati eseguiti arresti di persone residenti nella provincia di Verona.

Venendo alla richiesta di notizie circa l'effettuazione di controlli antimafia e l'adozione di provvedimenti interdittivi nei confronti di una serie di imprese espressamente menzionate nell'interrogazione, comunico quanto segue.

Le società NICOFER, SOVECO e GRIKA COSTRUZIONI sono tuttora oggetto di accertamenti da parte della Prefettura di Verona in relazione alla richiesta di « informazioni » antimafia provenienti da varie Prefetture e stazioni appaltanti.

La prima delle predette società, la NICOFER, è oggetto di accertamenti anche in relazione all'istanza di iscrizione alla *white list* presentata alla Prefettura di Reggio Emilia e rimessa per competenza a quella scaligera.

Per una maggiore speditezza ed efficacia dell'attività istruttoria, la Prefettura di Verona si è avvalsa del Tavolo tecnico di supporto integrato istituito presso di essa, di cui fanno parte le Forze di polizia e la DIA.

Tale organismo, tenuto conto della complessità degli accertamenti e della necessità di completare il quadro degli elementi informativi anche alla luce di alcuni procedimenti penali in corso, sta svolgendo ulteriori e riservati approfondimenti

investigativi ritenuti indispensabili ai fini della definizione dei controlli antimafia avviati dalla Prefettura.

Per quanto riguarda la TRANZ VEICOM, la Prefettura scaligera aveva avviato un procedimento di certificazione antimafia sulla base di una richiesta presentata dal comune di Nogaròle Rocca, dove l'impresa aveva una sede secondaria.

A seguito della cessazione dell'attività di quest'ultima sede, la Prefettura ha estinto il procedimento. Va rilevato, comunque, che — come evidenziato dallo stesso interrogante — la TRANZ VEICOM è attualmente destinataria di sequestro preventivo ad opera del Tribunale reggino.

In merito alla ITALSPEEDY LOGISTIC e alla VEROTRANSPORT, anche esse sottoposte attualmente a sequestro preventivo penale, rappresento che esse non sono state oggetto di verifiche da parte della Prefettura di Verona, poiché nessuna istanza di certificazione antimafia risulta essere mai pervenuta alla medesima.

Per completezza, informo che due delle società citate nell'interrogazione, la TRANZ VEICOM e la ITALSPEEDY LOGISTIC, hanno sede legale in provincia di Reggio Calabria. In relazione ad esse, la locale Prefettura ha comunicato di non aver mai ricevuto alcuna istanza di certificazione antimafia.

ALLEGATO 3

5-05920 Dadone: Sulla confisca di un immobile della criminalità organizzata nel comune di Cisliano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dadone, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sulla vicenda del ristorante-masseria confiscato in via definitiva al clan Valle nel territorio di Cisliano, chiedendo al Ministro dell'interno quali iniziative intenda assumere per assicurarne la destinazione all'Amministrazione di quel comune.

Premetto che tale bene è parte di un più ampio compendio aziendale, denominato «Gestioni Immobiliari Marilena S.r.l.», confiscato in via definitiva con sentenza del Tribunale di Milano-Sezione penale del 13 ottobre 2014. Lo stesso compendio è, altresì, oggetto di un procedimento di prevenzione patrimoniale di confisca presso la Sezione competente dello stesso Tribunale di Milano, non ancora definito con provvedimento passato in giudicato.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, dopo l'emanazione della predetta sentenza penale il ristorante-masseria è stato oggetto di una serie di atti vandalici.

A seguito di tali eventi, sia l'Amministrazione comunale che i rappresentanti regionali dell'associazione Libera hanno attivato una serie di iniziative per la tutela del bene confiscato.

Giova rappresentare che solo dopo la pubblicazione della sentenza, avvenuta il 12 gennaio di quest'anno, l'Agenzia nazionale per i beni confiscati è venuta a conoscenza della vicenda e che, inoltre, nel caso in questione, secondo quanto previsto

dal Codice antimafia, la competenza gestoria dell'Agenzia è limitata alla sola fase successiva alla confisca definitiva.

Il 1° aprile scorso il comune di Cisliano ha chiesto l'assegnazione provvisoria del ristorante è del terreno circostante per preservarli dal degrado, dai danneggiamenti e dai furti, nella prospettiva di ottenerne l'affidamento definitivo per il perseguimento di finalità sociali ed assistenziali.

A fronte di tale richiesta, il 22 maggio l'Agenzia nazionale, verificate la percorribilità giuridica della soluzione proposta e l'assenza di ricadute pregiudizievoli sui beni – verifiche opportune attesa la pendenza del citato procedimento di prevenzione di confisca –, ha autorizzato l'amministratore unico della società «Gestioni Immobiliari Marilena» alla stipula di un contratto di comodato d'uso dei beni medesimi in favore del comune di Cisliano, stipula poi avvenuta il successivo 25 maggio.

In virtù di tale contratto, avente efficacia fino al provvedimento di destinazione definitiva dei cespiti in questione, il comune si è impegnato ad utilizzare i medesimi – come detto – nel campo sociale e assistenziale, in collaborazione con l'associazione Libera e la Caritas e il coinvolgimento della rete associativa territoriale.

Quanto al funzionamento dell'Agenzia, problematica anch'essa toccata nell'interrogazione, rappresento che, a seguito di mirate iniziative di acquisizione di nuovo personale in posizione di comando, il numero degli addetti sfiora oggi le cento

unità. I nuovi innesti hanno riguardato personale dotato di appropriate competenze tecnico/amministrativo/legali.

Anche in virtù di tali misure, l'Agenzia nazionale, nell'ultimo anno, ha destinato allo Stato, agli enti territoriali e, tramite questi, ad associazioni e ad altri soggetti operanti nel terzo settore, ben tremilacento tra immobili, aziende e beni mobili.

Ritengo che l'Agenzia potrà conseguire ulteriori risultati in termini di maggiore efficacia ed efficienza della propria azione amministrativa con l'introduzione delle misure previste dal disegno di legge di iniziativa governativa, attualmente all'esame del Senato (Atto 1687), che prevede un'incisiva riorganizzazione della *governance* e della struttura dell'ente.

ALLEGATO 4

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione;

considerato che la Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali (articolo 117, secondo comma, lettera *n*)), e alla competenza concorrente tra Stato e regioni le norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma);

osservato che, per le disposizioni che intervengono sulla disciplina del personale scolastico, può richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera *g*);

rilevate, altresì, le materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni », anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*)), e la materia « governo del territorio », assegnata alla competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

considerato che i commi da 33 a 44 dell'articolo unico del provvedimento prevedono la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, e una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale e che, con riferimento a quest'ultimo profilo, dispongono, fra l'altro, che l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia « definita » entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

segnalato, al riguardo, che si tratta di una previsione da valutare alla luce del riparto di competenze definito dalla Costituzione, che assegna alle regioni la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, e della giurisprudenza costituzionale in materia;

considerato che i commi da 109 a 113 dell'articolo unico del provvedimento in esame intervengono sul tema dell'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, prevedendo che, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, il medesimo accesso continua ad avvenire secondo

quanto dispone l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (50 per cento e 50 per cento);

osservato che, per quanto concerne i concorsi pubblici, si dispone innanzitutto che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, si stabilisce che, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto (anche di sostegno) possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali (comma 110);

fatto presente che, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, sembrerebbe opportuno chiarire le ragioni della suddetta esclusione dalla partecipazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere, alla luce dei principi di cui agli articoli 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, il contenuto del comma 110 dell'articolo unico del provvedimento, nella parte in cui, con riferimento ai concorsi pubblici, dispone che questi siano per titoli ed esami, indetti su base regionale, con cadenza triennale, e che, con riguardo ai soggetti che possono accedere alle procedure, stabilisce che per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono partecipare solo i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione mentre non può partecipare il personale docente ed educativo già assunto con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

ALLEGATO 5

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 2.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: di assumere con le seguenti: di sollecitare all'Amministrazione precedente.

2. 1000. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale per il personale delle Forze armate).

1. L'articolo 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito del seguente:

ART. 1393.

(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale).

1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. 0100. Il Relatore.

ALLEGATO 6

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 9

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis,.

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.

9. 1000. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica *con le seguenti:* esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 1001. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: l'indipendenza *aggiungere le seguenti:* , la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e.

9. 1002. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, *sopprimere le parole:* nonché dell'effettiva adozione.

9. 263. Ferrari.

Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso *inserire le seguenti:* , ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.

***9. 210.** (Nuova formulazione) Miotto.

Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso *inserire le seguenti:* , ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.

***9. 144.** (Nuova formulazione) Centemero, Occhiuto.

Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso *inserire le seguenti:* , ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.

***9. 320.** (Nuova formulazione) Giorgis.

Al comma 1, lettera b) numero 2, dopo le parole: esclusione dallo stesso *inserire le seguenti:* , ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,.

***9. 520.** (Nuova formulazione) Covello.

Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al presente articolo *con le seguenti:* attribuzione alla dirigenza di cui alla presente lettera.

9. 1003. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali *aggiungere le seguenti:* di ammissione al corso di accesso in carriera. *Inoltre, dopo le parole:* ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) *aggiungere le seguenti:* nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

***9. 516.** (Nuova formulazione) Sgambato.

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: e per i vincitori di procedure concorsuali *aggiungere le seguenti:* di ammissione al corso di accesso in carriera. *Inoltre, dopo le parole:* ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) *aggiungere le seguenti:* nonché ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.

***9. 324.** (Nuova formulazione) Tino Iannuzzi, Ferrari, Bonavitacola.

Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: legalità dell'azione amministrativa; *inserire le seguenti:* mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i relativi requisiti.

9. 388. Fabbri.

Al comma 1, lettera b) numero 4) dopo le parole: dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; *inserire le seguenti:* previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento degli organi esecutivi.

9. 380. (Nuova formulazione) Gasparini.

Al comma 1, lettera b) numero 4), dopo le parole: dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; *inserire le seguenti:* previsione della possibilità per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo;.

9. 391. Gasparini.

Al comma 1, lettera b) numero 4), sostituire le parole: obbligo per i comuni *con le seguenti:* obbligo per gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. 390. Gasparini.

Al comma 1, lettera b) numero 4), dopo le parole: apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa *inserire le seguenti:* , direzione degli uffici.

9. 381. Fabbri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la Regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal Titolo VI della

legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali 26 aprile 2010, n. 1 e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al Titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alla relativa norma di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

9. 458 (Nuova formulazione) Plangger.

Al comma 1, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modifiche: sostituire la parola: quattro con la seguente: tre e sostituire le parole: previo superamento di un esame con le seguenti: previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale.

9. 251. (Nuova formulazione) Ferrari.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 3) con le seguenti: c-bis).

9. 387. Gasparini.

Al comma 1, lettera c), numero 3) aggiungere, in fine, le parole: ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;.

9. 386. (Nuova formulazione) Aiello.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: promozione, con il coinvolgimento dell'ANCI, di corsi di formazione inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'ar-

ticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

9. 3. (Nuova formulazione) Borghi

Al comma 1, lettera e), le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato sono sostituite dalle parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato.

9. 214. Ferrari.

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria.

9. 1004. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura aggiungere la seguente: comparativa.

9. 567. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: valutazione di congruità successiva, con le seguenti: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri.

9. 264. (Nuova formulazione) Martelli.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti,

con le seguenti: assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti.

9. 216. Ferrari.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: fermi restando fino alla fine della lettera con le seguenti: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali.

9. 1005. Il Relatore.

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: prevedere la pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati, di cui al comma 1, lettera a).

9. 57. (Nuova formulazione) Pesco.

ART. 14

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione del rilievo dei risultati economici positivi o negativi ottenuti ai fini del compenso economico variabile degli amministratori;

14. 86. (Nuova formulazione) Cominardi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	53
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione)	51
AVVERTENZA	52

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare, nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge di

conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201).

Nel rinviare, per elementi di maggiore dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che procederà, nel corso della presente relazione, alla sintetica illustrazione delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Relativamente al concordato preventivo, rileva che il provvedimento contiene disposizioni con cui si introduce un procedimento urgente per consentire al giudice di autorizzare l'impresa a contrarre finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale sino alla presentazione della proposta di concordato (articolo 1). Il giudice deve provvedere entro 10 giorni; l'autorizzazione attribuisce al credito dell'impresa che ha effet-

tuato il finanziamento la qualità di credito prededucibile, che quindi, in caso di fallimento del debitore ammesso al concordato preventivo, viene soddisfatto con precedenza rispetto a tutti gli altri, con prevalenza, quindi, anche sui crediti ipotecari o privilegiati.

Viene altresì disciplinato, per la prima volta, l'istituto delle offerte concorrenti (articolo 2), in modo da consentire che si aprano delle procedure competitive sui cespiti aziendali e sugli altri beni di particolare valore, oggetto dei piani concordati cosiddetti « chiusi », cioè quelli in cui il debitore propone la cessione dei beni ad un prezzo e ad un soggetto predeterminato. La norma prevede che chiunque possa formulare un'offerta migliorativa e che si apra la gara tra i vari offerenti, in modo da consentire ai creditori di realizzare il massimo soddisfacimento possibile.

Viene, inoltre, introdotta una normativa riguardante le proposte concorrenti (articolo 3), attribuendosi ai creditori, titolari di una percentuale di almeno il 10 per cento dei crediti complessivi, il potere di proporre dei piani alternativi al piano di concordato del debitore. Tutti i piani sono sottoposti al voto dei creditori e sarà omologato il piano che ha riportato il maggior numero di voti; le proposte concorrenti possono essere presentate solo se il debitore non assicura il soddisfacimento di almeno il 25 per cento dei crediti chirografari e solo se la proposta concorrente è migliorativa, cioè se prevede l'attribuzione ai creditori chirografari di un *surplus* di almeno il 25 per cento rispetto alla percentuale offerta dal debitore.

Per quanto riguarda la esecuzione del concordato, si prevede che il tribunale, se il debitore non compie gli atti necessari ad attuare la proposta di concordato presentata da un creditore ed omologata, possa nominare un amministratore giudiziario col compito di porre in essere gli atti a cui era tenuto il debitore.

Si dispone, infine, che il debitore, nella proposta di concordato, debba espressamente indicare « l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore »;

ciò al fine di conferire all'obbligazione assunta con la proposta la natura di obbligazione di risultato e, quindi, far venir meno la natura aleatoria del concordato stesso.

Con riferimento alle procedure fallimentari, sottolinea, in primo luogo, che sono previste ulteriori cause di incompatibilità per la nomina quale curatore. In particolare, è aumentato da due a cinque anni il periodo in cui chi ha concorso al dissesto non può essere nominato curatore; chi, inoltre, ha svolto l'incarico di commissario giudiziale non può essere nominato curatore, nel successivo fallimento (articolo 5, comma 1, lettera a)).

In secondo luogo, è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che il curatore debba essere in possesso di una adeguata struttura organizzativa e delle risorse necessarie a svolgere con efficacia la sua attività, in considerazione della complessità della procedura. Viene inoltre istituito un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori (articolo 5, comma 1, lettera b)).

Quanto alla chiusura del fallimento (articolo 7), si dispone che la procedura possa essere chiusa anche in pendenza di cause, ciò al fine di migliorare le statistiche internazionali sulla durata delle procedure.

Si prevede, infine, la applicabilità alle procedure fallimentari dell'istituto della vendita con rateizzazione del prezzo, introdotto col medesimo provvedimento per le procedure esecutive individuali.

Con riferimento all'accordo di ristrutturazione, evidenzia che è introdotta una nuova disciplina riservata esclusivamente a banche e intermediari finanziari (articolo 9).

La deviazione rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 182-*bis* è costituita dal fatto che mentre l'accordo « ordinario » richiede il consenso dei creditori coinvolti dallo stesso (e quindi coloro che non aderiscono hanno diritto di essere pagati per intero e possono subire *ex lege* solo una moratoria per non più di 120

giorni), questa nuova tipologia di accordo consente, invece, di imporre ai creditori dissenzienti (banche e intermediari finanziari) gli effetti dell'accordo concluso con le altre banche e intermediari finanziari, purché queste rappresentino almeno il 75 per cento del totale dei crediti di questa categoria. È prevista la necessaria omologazione del giudice, che deve verificare, tra l'altro, che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili e che le trattative si siano svolte in buona fede. Analogamente, si prevede la convenzione di moratoria, modellata sullo stesso schema dell'accordo di ristrutturazione, con la sola differenza che la convenzione comporta il differimento del termine di pagamento per i dissenzienti; la convenzione inoltre differisce dall'accordo di ristrutturazione, perché è necessaria l'opposizione da parte del creditore dissenziente.

Conseguentemente, si prevede l'applicabilità delle norme penali in tema di concordato (ar. 236 LF) e di falso in attestazione nelle relazioni del professionista (articolo 236-bis) ai casi dell'accordo di ristrutturazione con banche e intermediari finanziaria e della convenzione di moratoria (articolo 10).

Relativamente al processo esecutivo, richiama l'attenzione sull'introduzione (articolo 12) di una azione esecutiva semplificata per gli atti a titolo gratuito e per gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, trascritti entro l'anno precedente alla trascrizione del pignoramento, al fine di consentire al creditore di pignorare direttamente il bene, anche nei confronti beneficiario dell'atto gratuito e in tal modo evitare di dover attendere 8-10 anni per il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. In questo modo si assicura una più efficace tutela del credito, disincentivando il debitore a compiere atti negoziali diretti a frapporre ostacoli all'aggressione del suo patrimonio.

Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, l'istituto della rateizzazione del prezzo: per far fronte alla crisi di liqui-

dità, in presenza di giustificati motivi il giudice può consentire che il pagamento del prezzo abbia luogo entro un anno e ratealmente. Il giudice può anche consentire all'aggiudicatario di immettersi nel possesso dell'immobile prima del versamento dell'intero prezzo, previa prestazione di idonee garanzie bancarie.

Per evitare la inutile protrazione di procedure esecutive mobiliari aventi ad oggetto beni non collocabili sul mercato, si dispone che il procedimento deve essere chiuso anticipatamente, dopo l'espletamento di un numero di tentativi di vendita stabilito dal giudice ed entro un termine massimo di un anno, anch'esso concretamente determinato dal giudice.

Si prevede, inoltre, che anche gli atti del commissario (cioè del soggetto a cui è affidata la vendita forzata di beni mobili) siano oggetto di reclamo.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte per disciplinare il caso in cui sia stata formulata un'offerta ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla ordinanza di vendita, offerta che, in base alla disciplina vigente, è inefficace e non può essere esaminata. La modifica proposta consente di ritenere efficace anche l'offerta che contiene un prezzo inferiore a quello stabilito nella ordinanza, purché la differenza non sia superiore a un quarto. In tal modo, si accelera la definizione della procedura, perché si evita la necessità di effettuare un ribasso (anch'esso, secondo le norme vigenti, non può essere superiore ad un quarto) e quindi un altro esperimento di vendita, fermo restando che in caso di più offerte si deve in ogni caso espletare la gara, partendo dal prezzo più alto.

Si prevede inoltre l'obbligo di ricorrere alle tecnologie informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.

È infine introdotto un tetto al compenso incentivante previsto per l'ufficiale giudiziario dal decreto-legge n. 132 del 2014, per evitare di gravare eccessivamente sul debitore.

Rileva che il decreto-legge in esame contempla altresì misure in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Per consentire la concreta utilizzabilità delle risorse stanziare nel fondo per l'efficienza della giustizia, di cui all'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità 2015, si prevede che esse possono essere destinate alle seguenti finalità: *a)* per il completamento del processo di digitalizzazione; *b)* per finanziare le borse di studio a favore degli stagisti in base all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 in aggiunta al Fondo Unico Giustizia (già previsto dalla citata norma); *c)* per l'acquisizione di 2000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (Province).

Si dispone inoltre che (articolo 18), al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, i magistrati ordinari che alla data del 31 dicembre 2015 non abbiano compiuto 72 anni, ma che debbano essere collocati a riposo nel periodo ricompreso tra lo stesso 31 dicembre 2015 e il 30 dicembre 2016, siano trattenuti in servizio sino al 31 dicembre 2016. Per coloro che invece alla data del 31 dicembre 2015 abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, restano, invece, fermi i termini già previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, dovendo gli stessi essere collocati a riposo entro la fine del corrente anno.

Relativamente al processo civile telematico, osserva che sono introdotte specifiche misure (articolo 19), volte a conferire valore legale al deposito con modalità telematiche degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai

dependenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente. Rimane fermo che il predetto deposito telematico è facoltativo e non obbligatorio. Conseguentemente, si conferisce ai difensori od ai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità delle copie informatiche per immagine agli originali su supporto analogico degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo.

Fa presente, infine, che ulteriori disposizioni riguardano, infine, il portale delle vendite pubbliche.

In particolare, si istituisce un portale nazionale delle vendite pubbliche (articolo 13, comma 1, lettera *b)*), che conterrà gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. L'iniziativa si colloca nel solco del portale europeo della giustizia, in fase di attuazione e a cui è affidato il compito di « rendere più semplice la vita del cittadino ». In particolare, la massima informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale consentirà infatti a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici. Inoltre, si consente di superare, per le vendite immobiliari, l'anacronistica previsione che impone la pubblicità dell'avviso di vendita nell'albo del tribunale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai tempi e alle modalità di organizzazione dei lavori, con particolare riferimento all'eventuale svol-

gimento di attività conoscitiva in relazione alla materia oggetto del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rilevare che potrebbe essere opportuno procedere ad un ciclo di audizioni, considerata la complessità della materia oggetto del decreto, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venerdì 3 luglio prossimo, al fine di svolgere le eventuali audizioni entro la prossima settimana.

Gaetano PIEPOLI (PI-CD) chiede conferma al rappresentante del Governo dell'avvenuta istituzione, presso il Ministero della giustizia, di una specifica commissione di esperti incaricata di predisporre un progetto organico di riforma della normativa in materia di procedure concorsuali. Sottolinea, pertanto, che i rappresentanti della predetta commissione potrebbero essere auditi in sede di attività conoscitiva.

Il viceministro Enrico COSTA, nel confermare che presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia è stata istituita un'apposita commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali, fa presente che la stessa è in procinto di concludere i suoi lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la commissione cui ha testé fatto riferimento il rappresentante del Governo, è incaricata di elaborare un generale progetto di riforma e riordino della normativa in materia di procedure concorsuali, intervenendo invece il provvedimento in discussione in ambiti più specifici e limitati di tale disciplina. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*). Sottolinea, in ogni caso, di essere disponibile a tener conto di rilievi od osservazioni che dovessero, eventualmente, essere formulati dai colleghi o dal Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, adottata come nuovo testo base come risultante dagli emendamenti approvati.

Osserva che il provvedimento in discussione, che si compone di 6 articoli, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012, sui bisogni delle persone con autismo, prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico (articolo 1). Non risultando profili di stretto interesse della Commissione, propone pertanto di esprimere sul testo del provvedimento parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo ed abbinare proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

premessi che:

a) l'articolo 6, comma 1, è diretto ad introdurre nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, stabilisce che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro « e » deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata. Il comma 3-*quater* stabilisce che, nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

Rilevato che:

1) come è stato già rilevato nel parere che la Commissione Giustizia ha espresso il 22 gennaio 2014 sul disegno di legge C. 1920 di conversione in legge del decreto legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia) in relazione ad una disposizione di identico tenore, il nuovo comma 3-*bis* in esame pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, poiché introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, giustificata dalla condivisibile *ratio* di contenimento del fenomeno delle frodi. Qualora si ritenesse di fondamentale importanza per la finalità anti-frode della norma porre una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni, questo termine non potrebbe essere quello previsto dalla disposizione in esame, ma potrebbe essere quello della richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione oppure quello relativo all'invito alla stipula della negoziazione assistita. Si potrebbe pertanto riformulare la norma, nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, « ovvero » dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma;

2) il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui

effettuare la predetta verifica. In base alla formulazione del comma 3-*quater*, si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempienza ad una norma obiettivamente inesigibile. Per corrispondere alle finalità antifrode prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza. È, inoltre, da valutare attentamente l'opportunità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni, ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*;

b) l'articolo 7 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, modificando gli articoli 138 e 139, volti a disciplinare il danno non patrimoniale rispettivamente per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, aprendo così la strada a diversi criteri di determinazione del danno a secondo delle circostanze dalle quali derivi, quando invece questi criteri dovrebbero essere previsti in via generale dal codice civile. Una sistemazione definitiva della materia sarebbe, infatti, opportuna anche per stabilire *ex lege* le diverse voci di danno risarcibile. Solo alla luce della nuova disciplina generale se ne potrebbe prevedere una specifica nell'ambito del codice delle assicurazioni.

Inoltre, nel merito, la disciplina prevista riduce notevolmente l'ambito risarcitorio. Ad esempio, i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esistenziale) devono essere « rilevanti » accertati su base documentale, mentre le « sofferenze psico-

fisiche » possono venire liquidate soltanto laddove di « particolare intensità ». Nella disposizione in esame sembra che si voglia fare riferimento, quale unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, al solo danno biologico, escludendo quello morale. Si rileva poi che la personalizzazione del risarcimento è fatta su basi di partenza inferiori rispetto ai parametri milanesi, considerato che all'inglobazione del danno morale non corrisponde un consequenziale aumento di percentuale di valore. Si evidenzia che sia l'articolo 138 che l'articolo 139 prevedono espressamente che l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esauritivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

Considerato che il comma 2 dell'articolo 7 consente comunque l'ultrattività, per i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, delle disposizioni precedentemente vigenti circa l'adozione della tabella sulle macrolesioni, al momento non ancora adottata con l'apposito decreto del Presidente della Repubblica, è da ritenere che la futura Tabella Unica Nazionale sarà predisposta sulla falsariga delle cosiddette Tabelle di Milano, ma il valore del punto di invalidità sarà limitato a quello che oggi è definito « danno biologico », quindi senza l'aumento dovuto a quello che fino ad ora è definito « danno morale ».

La materia della quantificazione del danno non patrimoniale è, peraltro, oggetto della proposta di legge C. 1063 Bonafede (Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale), il cui esame è stato avviato dalla Commissione Giustizia il 12 settembre 2013. All'esito di una indagine conoscitiva effettuata durante la fase istruttoria, è stato costituito un Comitato ristretto, nel cui ambito il relatore ha presentato una proposta di nuovo testo che, tenendo conto delle audizioni svolte, è impostata partendo proprio dalle modifiche al codice

civile in materia di risarcimento del danno non patrimoniale. In effetti, considerata la complessità di questo tema, sembrerebbe opportuno esaminarlo specificamente, piuttosto che nell'ambito di un disegno di legge di contenuto ampio. In tale prospettiva si potrebbe procedere allo stralcio dell'articolo 7, per poi abbinarlo alla proposta di legge C. 1063 e, quindi, esaminarlo in maniera più approfondita di quanto è possibile fare finché costituisce un articolo di un ampio disegno di legge che tocca diverse e complesse tematiche. In via alternativa appare opportuno sopprimere l'articolo;

c) l'articolo 8, comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) l'articolo 145-*bis*, il cui comma 1 stabilisce che « quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Rilevato che:

1) la predetta disposizione riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del già citato decreto-legge n. 145 del 2013 (Destinazione Italia), per cui si richiamano integralmente le perplessità evidenziate nel richiamato parere della Commissione Giustizia in merito. In tale occasione si rilevò come con la disposizione si intendesse introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – c.d. scatola nera – in relazione ai fatti, o per meglio dire ai dati, cui esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri « il mancato fun-

zionamento del dispositivo »; la « prova contraria » appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare « il mancato funzionamento » della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull'attendibilità dei dati dell'apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio, poiché a fonte dell'assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l'attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all'articolo 2712 c.c. (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui « le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella « scatola nera » – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al « mancato funzionamento dell'apparato ») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);

3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all'articolo 2712 c.c.; al capoverso 1-*bis* occorre quindi sostituire le parole le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo fun-

zionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo». In tal modo, si escluderebbe la natura di « prova legale » delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;

d) l'articolo 26, comma 1, lettera b) detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riordino della professione forense) l'articolo 4-*bis*, che pertanto introduce una nuova disciplina in una materia che era stata oggetto di delega proprio nella richiamata legge ed, in particolare, nell'articolo 5. Tale delega è scaduta senza essere stata esercitata. L'articolo 4-*bis* si discosta dai principi e criteri direttivi di delega in un punto fondamentale, in quanto, al contrario della delega, prevede la possibilità che l'esercizio della professione forense sia consentito a società di capitali senza precisare che i soci debbano essere iscritti all'Albo professionale. Si tratta di una differenza di non poco conto, che suscita fortissime perplessità. La delega richiedeva il requisito dell'iscrizione all'albo forense dei soci di capitale in ragione della specialità – anche sotto il profilo costituzionale – della professione forense rispetto alle altre professioni regolamentate. Questa specialità, che si incentra sulla salvaguardia come bene fondamentale del diritto di difesa, aveva portato il legislatore delegante ad escludere per la professione forense l'applicabilità della disciplina generale di cui all'articolo 10, della legge n. 183 del 2011 e l'ingresso anche se parziale del socio di capitale non iscritto all'albo, al fine di tutelare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, garantita dall'articolo 2, comma 1 della legge n. 247 del 2012. Inoltre, l'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame non prevede limite al socio non professionista, per cui la disposizione risulta nel complesso peggiore persino della disciplina generale di cui all'articolo 10 della legge n.183 del 2011, che almeno si preoccupa

di precisare – a seguito dei correttivi introdotti dopo la prima originaria versione – che « il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale sia tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Si esprime, pertanto, una forte contrarietà all'articolo 4-*bis*, ritenendo che la partecipazione a alle società professionali che svolgono attività forense senza porre dei limiti soggettivi possa trasformare tale società in mere società con fini di lucro che in alcuni casi potrebbero non essere compatibili con quello che deve essere sempre il fulcro dell'attività dell'avvocato: la tutela del diritto di difesa del proprio cliente. In una società di capitali cui soci non debbano essere necessariamente degli avvocati o comunque dei professionisti sarebbe fortemente alto il rischio dell'avvocato appartenente a tale società di perdere la propria autonomia per rispondere ad « ordini » del socio di maggioranza, che sono dettati unicamente dal fine di lucro.

Occorre inoltre considerare che l'articolo 4-*bis* risulta carente anche sotto altri profili, in quanto, al contrario del citato articolo 5: non ribadisce che ciascun avvocato può far parte di una sola società; manca la previsione ai sensi della quale la denominazione o ragione sociale debba contenere l'indicazione « società tra avvocati; non viene confermato il principio ai sensi del quale i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; non si prevede che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società; non vengono qualificati i redditi prodotti dalla società di avvocati; la società tra avvocati non viene sottratta alla disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali; non vi è alcun rinvio alle disposizioni del vigente decreto legislativo n. 96 del 2001, che già regolava la fattispecie delle società tra avvocati, mentre si preferisce un generico rinvio alle norme di cui al codice civile, ignorando del tutto la specificità e la specialità della professione forense.

Per le ragioni di cui sopra, potrebbe essere opportuno sopprimere l'articolo 4-bis e inserire nel provvedimento una delega che riproponga i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012 riaprendo così sostanzialmente i termini della delega. In questa occasione si potrebbe prevedere un'apertura delle società tra avvocati anche nei confronti di altri soci professionisti, seppure non avvocati, al fine di costituire società multidisciplinari, per assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, che nella quotidianità sono sempre più spesso richieste dai clienti;

e) l'articolo 28 prevede la possibilità che gli atti di trasferimento di immobili non abitativi, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, siano stipulati senza fare ricorso all'atto notarile, bensì ad un atto con sottoscrizioni autenticate da parte di un avvocato abilitato al patrocinio. Rilevato che:

1) la disposizione in questione presenta evidenti profili di criticità, non apparendo compatibile con taluni principi generali di diritto dell'Unione europea, tra i quali quello della certezza giuridica. L'articolo 28 della legge notarile impone, infatti, al notaio, anche nell'autenticazione delle scritture private, l'esercizio di un controllo di legalità e di liceità, dovendo lo stesso verificare, in qualità di pubblico ufficiale, oltre che la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, anche la capacità di agire delle parti e volontarietà dell'atto da compiere. Il sistema italiano affida al notaio, come riconosciuto espressamente anche dalla Corte di giustizia, il precipuo compito di assicurare certezza giuridica a determinate posizioni soggettive e a determinati rapporti di diritto privato, imponendo obblighi di documentazione rigorosi, prevedendo un penetrante e rigoroso sistema di controlli sull'esercizio dell'attività professionale, nonché una serie di incombenze necessarie per la pubblicità degli atti, ivi compresa la verifica della loro regolarità fiscale. Detto sistema di regole, volto ad

assicurare il rispetto del principio di legalità e a soddisfare i requisiti di certezza del diritto, non è estendibile alla categoria degli avvocati, soggetta ad una disciplina del tutto diversa, propria della professione forense, e distinta da quella notarile con riferimento sia al regime di controlli, sia ai più limitati doveri di documentazione ed archiviazione dell'attività svolta;

2) l'articolo 28 del disegno di legge in esame appare altresì contrario al principio costituzionale della ragionevolezza (articolo 3), dal momento che il valore economico degli immobili, sia pure limitato, non può rappresentare il parametro sul quale graduare il livello di certezza giuridica. L'introduzione di un sistema « semplificato » in ragione del minore valore del bene, esporrebbe infatti il trasferimento dello stesso a gravi rischi di incertezza giuridica, in palese violazione dell'articolo 3 Cost., configurando un regime di certezza « affievolita » per gli immobili di modesto valore economico;

f) l'articolo 29, nel modificare l'articolo 2463-bis del codice civile, prevede che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente riveste la forma pubblica notarile, possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. Rilevato che:

1) l'articolo in questione si pone anch'esso in contrasto, analogamente al precedente, con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati dalla normativa europea. L'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, infatti, espressamente dispone che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico. La direttiva sopra richiamata, pertanto, prevede, allo scopo di soddisfare la certezza dei traffici giuridici, un preventivo controllo di legalità, amministrativo o giudiziario,

svolto da un soggetto titolare di una funzione pubblicistica. Con la legge 24 novembre del 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi), è stato soppresso il giudizio di omologazione dell'atto costitutivo delle società da parte del Tribunale, sostituito dal controllo, egualmente preventivo, di legalità esercitato dal notaio, quale pubblico ufficiale (articolo 2330 c.c). In particolare, sul notaio grava il compito di verificare la regolarità sostanziale sia della documentazione dell'atto costitutivo della società, sia dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, limitandosi il Conservatore del predetto Registro, ai sensi dell'articolo 2330, comma 3, del codice civile, ad esercitare un controllo di tipo meramente formale. L'atto notarile garantisce quindi la certezza e la sicurezza giuridica in ordine ai requisiti legalmente esigibili per l'iscrizione delle società nel Registro delle imprese, in conformità alla *ratio* dell'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, *ratio* che appare del tutto disattesa dalle disposizioni contenute nell'articolo 29 del disegno di legge;

2) le disposizioni di cui all'articolo 29 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Nel sistema delineato dall'articolo in discussione, che prevede che la scrittura privata venga trasmessa al registro delle imprese, con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è infatti assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di colui che procede alla trasmissione dei dati, non essendovi alcun soggetto che si trovi nella posizione di destinatario degli obblighi derivanti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;

g) considerazioni analoghe a quelle relative all'articolo 29 possono svolgersi con riferimento all'articolo 30 del disegno di legge, laddove la mancanza di controlli sull'identità e la capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni societarie presenta i medesimi profili di criticità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 6 sia soppresso ovvero, in subordine: a) al capoverso « 3-bis », primo periodo, le parole « e deve risultare dalla richiesta di risarcimento » siano sostituite dalle seguenti: « ovvero deve risultare dalla richiesta di risarcimento o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita »; b) il primo periodo del capoverso « 3-quater » sia sostituito con il seguente: « Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. »;

2) sopprimere l'articolo 7, qualora non se ne richieda lo stralcio all'Assemblea;

3) all'articolo 8, comma 1, capoverso « ART. 145-bis », comma 1, lettera b), capoverso « 1-bis », le parole « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo » siano sostituite con le seguenti: « salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo »;

4) all'articolo 26, comma 1, siano soppresse le lettere *b)* e *c)*, aggiungendo consequenzialmente i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

1-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1-*bis* il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali; *b)* prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*; *c)* prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati", eventualmente corredata dell'in-

dicazione delle altre professioni associate; *d)* disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale; *e)* stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; *f)* prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; *g)* prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; *h)* regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza; *i)* stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società; *l)* qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; *m)* stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento; *n)* prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio. »;

- 5) sia soppresso l'articolo 28;
- 6) sia soppresso l'articolo 29;
- 7) sia soppresso l'articolo 30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Roma il 23 giugno 2015, presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera	60
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	62
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	61
INTERROGAZIONI:	
5-05530 Duranti: Sulla presenza della « processionaria dei pini » nella pineta adiacente il Comando militare dell'esercito di Catanzaro e sui rischi per la salute ad essa correlati .	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla missione svolta a Roma il 23 giugno 2015, presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera.

Elio VITO, *presidente*, svolge una breve relazione, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sulla missione svolta a

Roma il 23 giugno 2015 presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera, segnalando che la visita – dopo quella al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza – conclude il ciclo di visite programmato dalla Commissione.

Comunica, inoltre, di aver ricevuto dal Comandante del Corpo, Ammiraglio ispettore capo Angrisano, l'invito – che estende a tutti i membri della Commissione – a partecipare alle celebrazioni in occasione del 150° anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, che avranno luogo a Civitavecchia il prossimo 20 luglio.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 1° luglio 2015.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

Il Comitato si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.25.

5-05530 Duranti: Sulla presenza della « processionaria dei pini » nella pineta adiacente il Comando militare dell'esercito di Catanzaro e sui rischi per la salute ad essa correlati.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) rileva come vi sia una certa discrepanza tra le notizie e gli elementi in suo possesso e le informazioni riferite dal rappresentante del Governo nella risposta.

In particolare, sottolinea come, dal momento della segnalazione della presenza del lepidottero della processionaria dei pini su alcuni alberi all'interno del comprensorio della Caserma Pepe-Bettoia di Catanzaro fino alla data di presentazione

dell'atto di sindacato ispettivo, non sia stata adottata alcuna iniziativa per contrastare la diffusione del parassita.

In seguito si è proceduto all'abbattimento di due alberi e ad inoltrare richiesta, al Corpo della forestale dello Stato, per procedere ad estirpare altre 26 piante infette. Auspica, quindi, che nei tempi opportuni si possa procedere ad effettuare i trattamenti fitosanitari previsti dalla normativa vigente e che si eviti di abbattere altri alberi.

Si dichiara, quindi, fortemente preoccupata e teme che soltanto una piccola area possa essere posta sotto controllo, come potrebbe desumersi dalle disposizioni assunte dall'attuale Comandante che ha provveduto a rendere disponibile un'area specifica della Caserma, costantemente controllata, presso la quale il dipendente di cui all'interrogazione possa recarsi per portare il cane guida a espletare le proprie esigenze fisiologiche.

Conclude osservando che se fosse stata mostrata una maggiore sensibilità verso la problematica si sarebbero potuti evitare i danni provocati dal contagio della processionaria e non sarebbe stato necessario dover presentare un atto di sindacato ispettivo.

Per tutte queste ragioni di dichiara, quindi, parzialmente soddisfatta della risposta fornita.

Elio VITO, *presidente*, rileva che la sensibilità della Commissione e del Governo nei confronti del tema è stata evidente come conferma il fatto che l'iscrizione dell'interrogazione nel calendario dei lavori e la risposta del Governo siano state tempestive. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Sulla missione svolta a Roma il 23 giugno 2015, presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera.**COMUNICAZIONI**

Nella mattinata di martedì 23 giugno scorso una delegazione della Commissione Difesa, composta dal Presidente, Elio Vito, dai vicepresidenti Rosa Maria Villecco Calipari e Massimo Artini, e dai deputati Paolo Bernini, Marco Marcolin, Michele Piras e Rosanna Scopelliti si è recata in missione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera di Roma, struttura responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dalle Capitanerie di Porto, nonché del coordinamento generale delle attività di ricerca e soccorso per le quali si avvale della dipendente Centrale Operativa.

Dopo essere stata accolta dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio ispettore capo Felice Angrisano, la delegazione – nel corso del *briefing* curato dal medesimo Comandante Generale e con la partecipazione degli alti vertici del Corpo – ha potuto in primo luogo visionare un breve filmato concernente talune complesse attività di soccorso svolte dagli uomini e dalle donne del Corpo delle Capitanerie di porto in favore dei migranti che attraversano il canale di Sicilia in condizioni umane disperate e con mezzi assai precari.

Il Comandante generale ha quindi fornito alla delegazione un'ampia ed esauritiva illustrazione dell'organizzazione e del funzionamento del Corpo delle Capitanerie e delle numerose funzioni ad esso assegnate. Con particolare riferimento all'organizzazione è stato ricordato che il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dotato di un organico com-

pletivo di circa 11.000 persone, è un Corpo della Marina Militare chiamato a svolgere, ai sensi del Codice dell'ordinamento militare, funzioni principalmente riconducibili al concorso alla difesa marina e costiera, all'esercizio della polizia militare e alla protezione e allo sviluppo della squadra navale. Pur tuttavia, le principali funzioni e quindi le relative responsabilità di ruolo vengono svolte e attengono agli usi civili e produttivi del mare, e incidono sul comparto marittimo e portuale del Paese.

Il Corpo svolge, infatti, compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha «ereditato» nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

Per quanto attiene alle specifiche attività di competenza del Corpo, nel corso del *briefing* sono state richiamate le operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR) e quelle concernenti la sicurezza della navigazione, che si realizzano con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali. In particolare, con riguardo all'attività SAR, il Comandante generale ha sottolineato che l'epocale emergenza determinata dai flussi migratori via mare non ha trovato

impreparato il Corpo, forte dell'esperienza già maturata nel corso della crisi albanese del 1991. I migranti complessivamente tratti in salvo sono stati oltre 56.000 dall'inizio dell'anno; 166.370 nel 2014, a fronte di 42.925 del 2013, cifre che se paragonate ai 12.987 del 2012, testimoniano un vero e proprio esodo. Sono state, altresì, illustrate le significative attività concernenti la salvaguardia e la protezione dell'ambiente marino-costiero e la tutela e la vigilanza sulle attività della pesca, nonché le attività di vigilanza e controllo circa il rispetto delle norme in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino. Al riguardo è stato fatto presente che nel solo 2014 sono state condotte nelle acque marittime di interesse nazionale, nei porti e lungo la fascia costiera oltre 68 mila ispezioni e controlli di natura ambientale, sfociati nella contestazione di circa 6.500 illeciti (di cui circa 250 di natura penale); gli interventi preventivi sono stati circa 190.000, con 331 interventi di lotta effettiva all'inquinamento coordinati delle autorità marittime.

È stata, inoltre, fornita alla delegazione un'ampia panoramica delle specifiche attribuzioni che il Corpo svolge per conto di altri ministeri – quali l'Interno, lo Sviluppo economico, il Lavoro e le politiche sociali ed i Beni culturali – ed è stato ricordato come in materia di pesca il Corpo dipenda dal Ministero delle politiche agricole nella specifica attività di tutela della filiera ittica.

Infine, è stata ampiamente illustrata l'attività di *safety* e *security* svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera dopo i fatti delle Torri Gemelle intesa come un nuovo modello di difesa, laddove i porti e le navi devono

poter continuare ad operare in presenza di un danno temuto o di una minaccia possibile.

La delegazione ha poi svolto un'interessante visita alla Centrale operativa, che si avvale di strumenti particolarmente sofisticati di controllo del traffico marittimo, del traffico peschereccio ed in generale dell'ambiente marino. Una struttura altamente specializzata, dotata di un'organizzazione interna, in termini di personale ed attrezzature, in grado di esercitare le proprie funzioni di coordinamento in tempo reale, nei molteplici settori di competenza, anche in aree marittime geograficamente remote, ininterrottamente 24 ore su 24. Al riguardo, è stato ricordato che l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale di Amburgo del 1979 che ha individuato un'area marittima di responsabilità SAR italiana di circa 600.000 chilometri quadrati, ovvero un'area definita dalla convenzione che va ben oltre il limite delle acque territoriali. Nell'occasione, i componenti della delegazione hanno posto diversi quesiti, con particolare riferimento al coordinamento delle attività poste in essere dai diversi soggetti istituzionali chiamati ad operare nelle complesse attività di soccorso in mare.

Al termine della visita il Presidente della Commissione difesa, onorevole Elio Vito, nel ringraziare per la ampia ed esaustiva illustrazione, ha espresso i sentimenti di gratitudine della Commissione nei confronti degli uomini e delle donne delle Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera per la meritoria attività svolta con particolare riferimento al soccorso di tante vite umane.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05530 Duranti: Sulla presenza della « processionaria dei pini » nella pineta adiacente il Comando militare dell'esercito di Catanzaro e sui rischi per la salute ad essa correlati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La presenza del lepidottero « processionaria dei pini » su alcuni alberi all'interno del comprensorio della caserma « Pepe-Bettoia » di Catanzaro è stata segnalata, già nel marzo 2014, al Comando Militare Esercito « Calabria » dal dipendente civile Sig. M.S., non vedente, preoccupato dei possibili effetti nocivi dell'insetto sul suo cane guida.

Il Comando ha immediatamente contattato il « Servizio Fitosanitario » della regione Calabria per richiedere un controllo ispettivo degli alberi, effettuato dal dirigente fitosanitario insieme al dirigente sanitario dello stesso Comando, in data 20 marzo 2014.

L'ispezione ha evidenziato la presenza della processionaria su alcuni alberi prospicienti la zona boschiva della caserma che si estende fino al confine con la pubblica via.

Tenuto conto di quanto stabilito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto 30 ottobre 2007 « Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (*Thaumetopoea*) pityocampa » e in considerazione delle disposizioni fitosanitarie impartite dalla regione Calabria in materia, si è provveduto a rimuovere i nidi chiedendo l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno anche potato, distrutto i rami interessati e pulito il terreno sottostante.

Il Comandante *pro-tempore* del citato Comando Militare Esercito « Calabria » ha informato dell'adozione di tali misure il dipendente civile e l'Unione Italiana Ciechi di Catanzaro, dallo stesso interessata, sot-

tolineando l'opportunità di utilizzare, a scopo precauzionale, una museruola per il cane durante gli spostamenti in caserma e, soprattutto, per quelli finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fisiologici del cane, ovvero quando è lasciato libero; tale misura, attesa la diffusa presenza del lepidottero anche sui pini della pubblica via e del giardino pubblico comunale prospiciente la caserma che non consente di poter escludere altre infestazioni.

In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dall'inizio dello scorso autunno, il Comando ha condotto un'attività di bonifica ambientale dell'area boschiva della caserma che, per le caratteristiche dell'area – impervia e scoscesa, con alberi ad alto fusto – ha richiesto l'intervento del Corpo forestale dello Stato che ha provveduto alla potatura degli alberi e alla pulizia del terreno sottostante.

Allo stato, la presenza in caserma dell'insetto è stata, in questi ultimi mesi, praticamente nulla; per la precisione, è stato segnalato un solo caso, peraltro, limitato nel numero di lepidotteri.

Si assicura che la situazione viene quotidianamente monitorizzata, a cura del dirigente sanitario del Comando.

L'attuale Comandante ha confermato le precedenti disposizioni, risultate efficaci per la prevenzione di eventuali danni all'animale, visto che non si è verificata alcuna conseguenza a carico di persone e/o di animali nell'ultimo anno, nonché, quale ulteriore misura preventiva ha provveduto a rendere disponibile un'area specifica della caserma, costantemente

controllata, presso la quale il dipendente Sig. M.S. si reca, accompagnato da personale del Comando, per portare il cane guida a espletare le proprie esigenze fisiologiche.

Attualmente, è in corso l'individuazione di una ditta specializzata e la quantificazione dei relativi costi, al fine di effettuare

i trattamenti fitosanitari specifici (trattamento alla chioma con preparati a base di « *Bacillus thuringiensis* »), previsti dalla delibera regionale n. 93 del 2012, nel prossimo mese di settembre, periodo in cui possono essere effettuati i richiamati trattamenti, con l'obiettivo di bonificare l'area a rischio infestazione.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	66
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	76
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvato, in un testo unificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al fascicolo n. 1 reca l'emendamento 4.100 della Commissione, volto ad incrementare di 20 milioni di euro per l'anno 2015 – portandolo quindi a 135 milioni di euro complessivi – il limite massimo di spesa relativo al finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, finalizzato a consentire il completamento nel corso del 2015 dei piani di gestione degli esuberanti di personale relativi al 2014. Il predetto incremento di 20 milioni di euro è posto a carico del Fondo sociale per occupazione

e formazione, come rifinanziato dal presente decreto. Al riguardo evidenzia l'opportunità che il Governo assicuri che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, presenta le necessarie disponibilità e che l'utilizzo di tale Fondo non compromette la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento 4.100 della Commissione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge in esame, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, nella seduta del 25

giugno 2015, deliberando di riferire favorevolmente sulla stessa. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che rimane fermo il parere già espresso sul provvedimento nella menzionata seduta del 25 giugno 2015.

Segnala poi che l'Assemblea, in data 1° luglio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo evidenzia l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Gianluca Pini 14.050, che reca una delega legislativa avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali volta, tra l'altro, a prevedere che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2015, sia prorogato al 31 dicembre 2025. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa comunitaria, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Gianluca Pini 17.02, volta a introdurre un principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, volto a consentire di vietare la coltivazione in campo aperto degli organismi geneticamente modificati (OGM). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa comunitaria, derivante dall'attuazione della proposta emendativa, dal momento che quest'ultima non prevede un divieto limitato a singole varietà geneticamente modificate.

Fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su entrambe le

proposte emendative segnalate dal relatore, per le eventuali conseguenze finanziarie delle stesse, per possibile violazione della normativa comunitaria. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Bruno CENSORE (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3123-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 14.050 e 17.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), contenente chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta del 24 giugno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, è stato modificato in seconda lettura dal Senato. Ricorda, altresì, che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Evidenzia quindi che nel corso del-

l'esame presso il Senato il Governo, in data 24 giugno 2015, ha trasmesso una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti all'emendamento interamente sostitutivo 1.1000 dei Relatori presentato presso la Commissione di merito, rilevando che la predetta relazione, predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è accompagnata da una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente l'indicazione di alcune modifiche da apportare al testo, al cui recepimento è stata subordinata la verifica positiva dell'emendamento da parte della stessa Ragioneria generale dello Stato. Fa presente che, successivamente, il Governo ha presentato l'emendamento 1.9000, sostanzialmente identico al precedente 1.1000, ma integrato con le predette modifiche richieste dalla Ragioneria generale dello Stato e che il testo iniziale dell'emendamento 1.9000 è stato poi a sua volta corretto, fra l'altro, in ottemperanza ad un rilievo della Commissione Bilancio del Senato circa l'utilizzo dei risparmi previsti dai commi da 95 a 105. Su tale ultimo testo (emendamento 1.9000, testo corretto) il Governo ha posto la questione di fiducia.

Passando all'esame delle modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. In merito all'articolo 1, comma 9, concernente l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica, tenuto conto che le disposizioni in esame, a differenza di quelle già approvate dalla Camera, non prevedono meri criteri di priorità né recano una espressa clausola di non onerosità, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere che le modifiche introdotte possano determinare un incremento di costi a parità di quantità fornite, con conseguenti maggiori oneri per il servizio erogato dalle mense scolastiche.

Circa l'articolo 1, comma 11, riguardante le modalità di finanziamento dell'autonomia, rileva che le disposizioni fissano un termine specifico, il mese di settembre di ciascuno anno, per l'erogazione della prima *tranche* di finanzia-

mento a carico del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, riferita al periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico. Qualora tale scadenza non corrisponda a quella già rispettata in via amministrativa per l'erogazione delle risorse in questione, le previsioni in esame potrebbero determinare effetti negativi di cassa. Al fine di escludere un impatto negativo sui saldi, reputa quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento all'articolo 1, comma 23, relativo al monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione per adulti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che – sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica – agli adempimenti a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'INDIRE, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, i soggetti interessati possano effettivamente provvedere nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, considera utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riguardo all'articolo 1, comma 25, concernente il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dell'incremento di spesa previsto.

Con riguardo all'articolo 1, comma 69, riguardante l'incremento dell'organico della scuola, ritiene necessari chiarimenti riguardo all'effettiva portata normativa delle previsioni in esame che prevedono la costituzione annuale di un contingente di ulteriori posti, riconducibili ad esigenze transitorie, ma inderogabili, fattispecie questa che sembrerebbe riconducibile alle esigenze organiche di fatto. Inoltre le disposizioni richiamano l'applicazione di normative già in vigore nonché il « limite delle risorse disponibili annualmente ».

Al fine di meglio comprendere la portata finanziaria delle disposizioni, ritiene che andrebbe quindi chiarito se le stesse abbiano carattere meramente conferma-

tivo di quanto già attuato in via amministrativa in base alla legislazione vigente ovvero prefigurino meccanismi innovativi per soddisfare le predette esigenze.

Rispetto all'articolo 1, comma 94, concernente il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici, non ha alcunché da osservare, nel presupposto, sul quale è necessaria una conferma del Governo, che la diversa composizione del nucleo di valutazione non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Circa l'articolo 1, commi da 95 a 107 e comma 201, relativi al piano straordinario di assunzioni, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 1, comma 129, inerenti la valorizzazione del merito del personale docente, non ha alcunché da osservare, nel presupposto, sul quale è necessario acquisire una conferma, che la previsione di un componente esterno nel Comitato non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 1, comma 130, riguardante il Comitato per la valutazione del merito dei docenti, prende atto che la norma non prevede compensi né altri emolumenti a fronte dell'attività del Comitato. Ritiene che andrebbe, altresì, confermato che dal funzionamento del Comitato non derivino aggravii amministrativi suscettibili di determinare nuovi oneri.

A proposito dell'articolo 1, commi 131 e 132, concernenti il limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, osserva che il rinvio della decorrenza delle disposizioni al 1° settembre 2016 appare in linea di principio suscettibile di consentire, per il periodo precedente tale data, i rinnovi contrattuali in relazione ai quali – per effetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti – sono emersi oneri oggetto di copertura ai sensi del successivo comma 132. In ordine alla modifica apportata al comma 131, reputa quindi opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 1, comma 151, concernente la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, rileva che il prospetto riepilogativo non quantifica effetti aggiuntivi in relazione alle modifiche introdotte dal Senato che, tra l'altro, estendono il beneficio in esame alle spese sostenute per soggetti non fiscalmente a carico. Tale mancata imputazione di effetti è coerente con le quantificazioni riferite al testo originario, che già consideravano il complesso degli studenti iscritti alle scuole interessate nell'anno scolastico 2013-2014. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, ritiene utile acquisire una valutazione dal Governo riguardo alla prudenzialità della mancata considerazione di un eventuale incremento delle iscrizioni negli anni successivi.

Con riferimento all'articolo 1, commi 174 e 175, relativi ai servizi di pulizia negli istituti scolastici, in merito ai profili di quantificazione, osserva in primo luogo che né le norme, né la relazione tecnica quantificano l'onere che viene ascritto al comma 174, cui fa riferimento il successivo comma 175. Tuttavia, viene espressamente previsto che ai medesimi oneri si provveda a carico delle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Ritiene che sarebbe quindi necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata finanziaria della disposizione di cui al comma 174. A tal fine, andrebbe indicata la stima della maggior spesa prevista e andrebbero forniti elementi di valutazione in merito all'effettiva disponibilità delle risorse da utilizzare, di cui al comma 5 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Con riferimento all'articolo 1, comma 202, concernente il « Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », rammenta che la norma prevede l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo di parte corrente, denominato « Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015,

a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Essa prevede, altresì, che al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Al riguardo, rileva che, a seguito delle modifiche apportate al Senato, gli stanziamenti del « Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto al testo approvato dalla Camera, risultano diminuiti per il solo anno 2015 in misura pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 e incrementati per gli anni successivi per un importo pari, rispettivamente, a 220 mila euro per il 2016, a 74,48 milioni di euro per il 2017, a 59,04 milioni di euro per il 2018, a 33,29 milioni di euro per il 2019, a 39,59 milioni di euro per il 2020, a 44,18 milioni di euro per il 2021, a 39,74 milioni di euro per il 2022 e a 45 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con riferimento agli incrementi testé richiamati, fa presente che essi trovano copertura nell'ambito del successivo comma 204, che reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.

Con riguardo all'articolo 1, comma 203, relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, pur rilevando che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa, reputa utile acquisire i dati e gli elementi alla base della determinazione di tale onere nella misura indicata.

In merito all'articolo 1, commi 204 e 205, recanti la copertura finanziaria, evi-

denza che la norma dispone, al comma 204, la copertura finanziaria degli oneri derivanti:

dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

In particolare, ai predetti oneri si provvede:

quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo « La Buona Scuola », di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Osserva che la norma, al successivo comma 205, prevede inoltre che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle predette disposizioni, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Al riguardo, rileva preliminarmente che la norma in esame, così come previsto dal testo approvato dalla Camera e come richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 6 maggio 2015, distingue gli oneri oggetto di copertura in due tipologie, le autorizzazioni di spesa e le previsioni di spesa.

Rileva che, riguardo alle previsioni di spesa, il testo approvato dal Senato non reca modificazioni rispetto a quello licenziato dalla Camera mentre, per quanto concerne le autorizzazioni di spesa, esso contiene alcune variazioni, che derivano dal decremento o dall'incremento di risorse già stanziato dal testo Camera ovvero dallo stanziamento di risorse del tutto nuove. In particolare, tali variazioni riguardano:

la riduzione, in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2016, dell'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 25);

l'incremento dell'autorizzazione di spesa concernente l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, in misura pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Tale disposizione, sostituendo la precedente norma che prevedeva l'erogazione di un contributo complessivo di 1 milione di euro per il 2015 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 in favore degli istituti musicali ex pareggiati, comporta un maggior onere pari complessivamente a 1,9 milioni di euro per il 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016 (articolo 1, comma 55, ultimo periodo);

la disapplicazione per l'anno scolastico 2015/2016 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge n. 190 del 2014, in materia di comando o distacco del personale del comparto scuola, da cui derivano nuovi oneri pari a 12 milioni di euro per il 2015 e a 25,1 milioni di euro nell'anno 2016 (articolo 1, comma 134);

la ridefinizione del limite finanziario entro cui è disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Gli oneri che conseguono da tale ridefinizione risultano inferiori, rispetto al testo approvato dalla Camera, in misura pari rispettivamente a 25,22 milioni di euro per il 2016, a 26,48 milioni di euro per il 2017, a 31,04 milioni di euro per il 2018, a 35,29 milioni di euro per il 2019, a 41,59 milioni di euro per il 2020, a 46,18 milioni di euro per il 2021, a 50,84 milioni di euro per il 2022, a 55,43 milioni di euro per il 2023, a 59,81 milioni di euro per il 2024 e a 63,97 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 1, comma 201);

la rideterminazione dello stanziamento relativo al « Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che risulta decurtato, rispetto al testo approvato dalla Camera, per un importo pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 ed è incrementato per gli anni successivi per un importo pari, rispettivamente, a 220 mila euro per il 2016, a 74,48 milioni di euro per il 2017, a 59,04 milioni di euro per il 2018, a 33,29 milioni di euro per il 2019, a 39,59 milioni di euro per il 2020, a 44,18 milioni di euro per il 2021, a 39,74 milioni di euro per il 2022 e a 45 milioni di euro a decorrere dal 2023 (articolo 1, comma 202);

l'incremento, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, del Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 203).

Venendo alla copertura dei predetti oneri, osserva che, per quanto riguarda l'imputazione degli oneri in misura pari a 1.000 milioni di euro per il 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo per la realizzazione del piano « La Buona Scuola », di cui alla lettera *a*), tale disposizione non è stata modificata rispetto al testo originario del disegno di legge. Ribadisce pertanto che sul pertinente capitolo risultano iscritti nel bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari ai suddetti importi e che lo stesso, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l'anno 2015, le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne, invece, l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui alla lettera *b*), fa presente che tale utilizzo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, ne viene ora previsto un minore utilizzo in misura pari

a 9,1 milioni di euro per il 2022, a 8,430 milioni di euro per il 2023, a 12,81 milioni di euro per il 2024 e a 16,97 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Per quanto concerne, inoltre, il ricorso al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dalla lettera *c*), ritiene opportuno che il Governo assicuri che il suddetto Fondo reca le necessarie disponibilità e che il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, fa presente che – rispetto al testo approvato dalla Camera – ne viene ora previsto, da un lato, un minore utilizzo per gli anni 2015 e 2016 pari, rispettivamente, a 5,796 milioni di euro e a euro 24.514.550, e, dall'altro, un maggiore utilizzo per gli anni successivi pari, rispettivamente, a 2,843 milioni di euro per il 2017, a euro 15.054.410 per il 2018, a euro 17.115.650 per il 2019, a euro 20.171.150 per il 2020, a euro 12.397.300 per il 2021, a euro 14.657.400 per il 2022, a euro 55.429.550 per il 2023, a euro 59.810.250 per il 2024 e a 21.025.500 euro a decorrere dal 2025. A tale proposito, ritiene necessario che il Governo confermi – in ragione del maggiore utilizzo previsto in alcune annualità – la sussistenza delle occorrenti risorse nonché il fatto che tale utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 1, comma 206, ultimo periodo, riguardante la destinazione di risparmi al « Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica », di cui al comma 202, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale

ritiene opportuna una conferma – che l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al predetto « Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » sia coerente con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle medesime risorse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvato, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti in merito alle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, fa presente che le prestazioni sanitarie previste dal provvedimento in esame sono già incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 e nella proposta di modifica allo stesso decreto, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze.

Chiarisce, altresì, che l'aggiornamento delle prestazioni, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, nel rispecchiare le procedure già individuate dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non prevede pertanto nuove prestazioni rispetto a quelle inserite nei livelli essenziali di assistenza vigenti dal 2001.

Precisa, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 3 è volto a garantire, nell'ambito dei piani sanitari regionali e delle province autonome, una serie di misure dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, che costituiscono attuazione di quanto convenuto con l'Accordo del 22 novembre 2012, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Rileva, infine, che la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 3-*ter*, risultano garantiti nell'ambito delle iniziative che il predetto Ministero adotta in materia di ricerca sanitaria, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2985, approvato, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le prestazioni sanitarie previste dal provvedimento in esame sono già incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001 e nella proposta di

modifica allo stesso decreto, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'aggiornamento delle prestazioni, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, nel rispecchiare le procedure già individuate dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non prevede pertanto nuove prestazioni rispetto a quelle inserite nei livelli essenziali di assistenza vigenti dal 2001;

il comma 2 dell'articolo 3 è volto a garantire, nell'ambito dei piani sanitari regionali e delle province autonome, una serie di misure dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, che costituiscono attuazione di quanto convenuto con l'Accordo del 22 novembre 2012, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni;

la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 3-ter, risultano garantiti nell'ambito delle iniziative che il predetto Ministero adotta in materia di ricerca sanitaria, nel rispetto delle risorse disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione della Camera dei deputati il provvedimento indicato in oggetto, la cui proposta riprende il contenuto del disegno di legge A.S. n. 3600 presentato al Senato della Repubblica l'11 dicembre del 2012 e non esaminato per la fine anticipata della XVI Legislatura e per il quale è pervenuta, dai Servizi della V Commissione bilancio, la verifica delle quantificazioni di cui alla precedente relazione tecnica al citato A.S. 3600, Sul punto si rappresenta la necessità che sia redatta una relazione tecnico-finanziaria aggiornata.

Si segnala, inoltre, che per la ratifica del medesimo Accordo internazionale in oggetto il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha già avviato il concerto interministeriale su un testo di disegno di legge di iniziativa governativa, per il quale questo Dipartimento ha già formulato le osservazioni cui si rinvia nel prosieguo.

Per ciò che attiene alla richiesta di elementi di valutazione finalizzati a suffragare l'attualità dell'entità delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo in esame oltre che la periodicità triennale delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 15 dell'Accordo, si rinvia alle amministrazioni competenti all'attuazione dell'Accordo.

Analogamente si rinvia alle competenti amministrazioni circa la conferma della neutralità finanziaria delle disposizioni

dell'Accordo, richiamate dalla precedente RT, a cui non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla distinzione delle spese derivanti dall'iniziativa in esame, si conferma che quelle di missioni sono configurate come oneri « valutati », ed è pertanto prevista la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009. Le restanti spese sono configurabili come « limite massimo di spesa ». Si rinvia alle competenti amministrazioni l'indicazione dei criteri che sottostanno alla quantificazione di dette spese.

Inoltre, in corrispondenza di ciascuno degli articoli che saranno indicati nella nuova RT, di cui al presente disegno di legge, si chiede di specificare, di fianco all'indicazione dell'amministrazione che dovrà sostenere l'onere, se si tratta di onere valutato o autorizzato.

Come peraltro già segnalato nella nota n. 4930/2015, dell'11 febbraio 2015 relativa allo schema di DDL di iniziativa governativa sopra menzionato, si ribadisce che, relativamente all'applicazione della clausola di salvaguardia, il programma « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del MIUR, a seguito della riorganizzazione del predetto Dicastero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, è confluito nel programma « Ricerca scientifica

e tecnologica di base e applicata » della missione « Ricerca e innovazione » e la missione « Istruzione universitaria » ha cambiato la sua denominazione in « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria ».

Pertanto, per l'ulteriore corso del provvedimento in parola, si ribadisce la necessità di aggiornare la RT del provvedimento, al fine di consentire la corretta attuazione dell'accordo medesimo.

Analogamente, sempre con riferimento alla clausola di salvaguardia, come evidenziato nella richiamata nota n. 4930/2015 dell'11 febbraio 2015, si rappresenta che il programma « Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato, a seguito della riorganizzazione del predetto Dicastero di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, soppresso e a sua volta suddiviso nei seguenti tre nuovi programmi:

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio;

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del patrimonio museale;

Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane.

Di conseguenza, si ritiene necessario acquisire l'avviso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione dei programmi appropriati da indicarsi nella relazione tecnica nonché nella clausola di salvaguardia relativa all'accordo indicato in oggetto al fine, inoltre di consentire la corretta attuazione dell'accordo medesimo, una volta approvato.

In ordine, infine, alla richiesta di avviso del Governo sulla suscettibilità dell'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, si fa rinvio alle amministrazioni competenti.

Si chiede, comunque, di aggiornare il triennio, rinviando all'amministrazione competente la valutazione sulla validità degli oneri per l'anno 2014.

L'assenso di questo Dipartimento è pertanto subordinato all'accoglimento di quanto sopra esposto.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	82
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di esame di ieri la

relatrice, Moretto, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale riprende i rilievi già da lei espressi in occasione dell'illustrazione del disegno di legge, concernenti in particolare le peculiari caratteristiche ed esigenze delle Agenzie fiscali. Inoltre la proposta di parere evidenzia come il provvedimento riguardi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo nella misura in cui le previsioni in esso contenute coinvolgono l'amministrazione finanziaria, la quale sarà anch'essa interessata dall'importante processo di riforma sotteso all'intervento legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione del parere, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire il contenuto dello stesso e della proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, condivide la proposta del Presidente, segnalando tuttavia l'opportunità che la Commissione esprima il proprio parere non oltre la seduta di martedì prossimo, al fine di poter incidere concretamente sul contenuto del provvedimento nell'ambito dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide la considerazione della relatrice e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, il disegno di legge C. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Al riguardo rammenta che il disegno di legge, già approvato con modifiche dalla Camera, è stato ulteriormente modificato durante l'esame al Senato; a fronte dei 24 articoli originari, e dei 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo ora pervenuto dal Senato è composto di un unico articolo suddiviso in 212 commi, corredato dalla tabella 1.

Ricorda quindi che sul provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con due osservazioni nella seduta del 12 maggio 2015.

Per quanto concerne le parti del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto come, rispetto al testo esaminato in prima lettura dalla stessa Commissione Finanze, sia stato soppresso l'articolo 17 del testo trasmesso dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in prima lettura, il quale interveniva sulla disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF, includendo le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (il quale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali) tra i destinatari del beneficio, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Per quanto riguarda invece l'articolo 18 del testo trasmesso dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in prima lettura, il quale prevedeva, sulla falsariga delle previsioni in materia di *Art-Bonus* recate dall'articolo 1 del decreto – legge n. 83 del 2014, un credito d'imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, il contenuto della disposizione è ora rifluito nei commi da 145 a 150 dell'articolo unico, modificati al Senato.

Tali previsioni prevedono, al comma 145, confermando le disposizioni originarie, un credito d'imposta del 65 per cento per 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti.

Sempre confermando la formulazione originaria della norma, ai sensi del comma 146 il credito d'imposta è riconosciuto sia alle persone fisiche, sia agli enti non commerciali, sia ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Riguardo a tali previsioni ricorda che una delle due osservazioni contenute nel

parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera segnalava l'opportunità di chiarire se e in che misura tale agevolazione sia cumulabile con la detrazione delle spese di frequenza delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle scuole superiori di secondo grado prevista dall'articolo 19 del disegno di legge (ora comma 151 dell'articolo unico), il quale da parte sua specifica che la detrazione stessa non è cumulabile con l'altra detrazione già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del TUIR con riferimento alle erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Durante l'esame al Senato è stato specificato, al comma 147, che dette spese sono agevolabili nel limite dell'importo massimo di 100.000 euro per ogni periodo di imposta, fermo restando che il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Rammenta inoltre che il Senato ha precisato, al comma 148, che il predetto credito è riconosciuto a condizione che le somme agevolabili siano versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con modalità demandate alle norme secondarie, affinché siano riassegnate ad apposito fondo ed erogate ai beneficiari.

In tale contesto è stato inoltre precisato precisa che il 10 per cento delle erogazioni iscritte nel citato fondo saranno assegnate alle scuole che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale.

Rileva quindi come al credito d'imposta si applichino gli ordinari limiti di fruizione previsti dalla legge in materia, in quanto il Senato ha soppresso la norma che escludeva tale fattispecie dall'applicazione di detti limiti.

Ai sensi del comma 149 rimane confermato che i soggetti beneficiari devono comunicare mensilmente al MIUR l'ammontare delle somme erogate, nonché pubblicare sul proprio sito internet e sul portale del MIUR il dato relativo all'am-

montare delle donazioni ricevute, precisandone la destinazione e l'utilizzo. Tale pubblicità dei dati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e non deve comportare nuovi oneri per lo Stato.

In merito a tali previsioni rammenta che la seconda delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura segnalava l'opportunità di esplicitare se il portale cui la norma fa riferimento sia il Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 16 del disegno di legge (ora commi da 136 a 141 dell'articolo unico), e di integrare, in tal caso, l'elenco delle informazioni da pubblicare sul Portale stesso.

In base al comma 150 l'onere della misura agevolativa è valutato in 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 15 milioni per l'anno 2017, 20,8 milioni per l'anno 2018, 13,3 milioni per l'anno 2019 e 5,8 milioni per l'anno 2020 e ad esso si fa fronte mediante le disposizioni di copertura di cui ai commi 198 e seguenti del disegno di legge.

Per quanto riguarda invece l'articolo 19 del testo trasmesso dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in prima lettura, il quale introduceva, nell'ambito dell'articolo 15 del TUIR, una detrazione IRPEF per le spese di frequenza delle scuole, il contenuto della norma è ora rifluito nel comma 151, modificato al Senato.

In particolare, la lettera *b*) del comma 151, confermando il contenuto dell'articolo 19, apporta alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF contenuta nel comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, introducendo una nuova lettera *e-bis*) la quale prevede una detrazione IRPEF del 19 per cento, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, relativa alle spese per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate già nel corso dell'esame in prima lettura alla

Camera, delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

La disposizione dispone esplicitamente che rimane fermo il beneficio già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-octies*), del TUIR, recante la detrazione per le erogazioni liberali finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie del sistema nazionale di istruzione, specificando inoltre che le due detrazioni non sono cumulabili.

Per ragioni di coordinamento con la disciplina in materia di detrazioni recata dal TUIR, la lettera *a*) del comma 151, introdotta dallo stesso Senato, apporta una modifica al testo del richiamato articolo 15 del TUIR, in particolare espungendo dalla lettera *e*) del medesimo articolo 15 il riferimento alla vigente detrazione per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, che è ora ricompresa nella nuova lettera *e-bis*) del comma stesso.

La lettera *c*) del comma 151, anch'essa introdotta dal Senato, chiarisce inoltre,

attraverso una modifica al comma 2 del richiamato articolo 15 del TUIR, che la detrazione introdotta e disciplinata dalla lettera *b*) del comma stesso spetta anche a chi ha sostenuto i relativi oneri nell'interesse dei familiari a carico.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nel pomeriggio di ieri la proposta di parere formulata dal relatore è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione.

Informa quindi che la Commissione deve esprimere il parere sul provvedimento entro la settimana in corso, in quanto la discussione in Assemblea dello stesso avrà inizio nella giornata di lunedì 6 luglio.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

evidenziato come il provvedimento intenda avviare un processo di generale riforma delle pubbliche amministrazioni, volta a migliorare l'efficienza e la trasparenza degli uffici pubblici, nonché a semplificare il quadro normativo e degli adempimenti, nella prospettiva di rendere più semplici i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni e di migliorare la qualità dei servizi da queste offerti ai cittadini stessi e alle imprese;

rilevato, in tale contesto, come il provvedimento riguardi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo nella misura in cui le previsioni in esso contenute coinvolgono l'amministrazione finanziaria, la quale sarà anch'essa interessata da tale importante processo di riforma;

segnalata l'esigenza che gli interventi di riforma tengano adeguatamente in considerazione le peculiari caratteristiche e funzioni delle Agenzie fiscali e le specifiche professionalità di cui esse necessitano per poter svolgere le loro funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numero 5), il quale chiede di precisare le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere che la vigilanza sulle Agenzie fiscali avvenga di concerto tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di tenere meglio conto delle peculiarità delle Agenzie fiscali, sia per quanto riguarda le loro dimensioni, le caratteristiche organizzative e la diffusione territoriale, sia per quel che concerne la specificità dei poteri e delle funzioni pubbliche assegnate, sia per la loro strategicità ai fini del funzionamento del sistema tributario e della tutela degli interessi erariali;

b) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevedendo, al comma 1, lettera *a)*, la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto – legge n. 90 del 2014, e contemplando inoltre, al comma 1, lettera *g)*, l'introduzione di una disciplina transitoria che dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, si ribadisce l'esigenza, già segnalata dalla Commissione

Finanze nel parere espresso sul citato decreto – legge n. 90 del 2014, di definire la rideterminazione del diritto annuale riconosciuto alle Camere di commercio in termini tali da evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse Camere di commercio;

c) con riferimento all'articolo 9, il quale reca una delega per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica, prevedendo in tale ambito, tra l'altro, la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'esigenza, sia per quanto riguarda i processi di selezione del personale, sia per quanto riguarda i relativi percorsi di formazione, sia per quanto concerne l'attribuzione degli incarichi, di tenere conto della particolare condizione delle Agenzie fiscali, le quali si avvalgono per lo svolgimento delle loro funzioni, sia a livello dirigenziale, sia a livello non dirigenziale, di professionalità caratterizzate da un notevole grado di specializzazione, per le

quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, formazione e attribuzione degli incarichi, fermo restando il rigoroso rispetto dei principi di legalità, trasparenza e accesso tramite pubblico concorso;

d) con riferimento all'articolo 13, il quale individua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro, al comma 1, lettera b), l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento degli stessi, valuti anche in questo caso la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che le Agenzie fiscali si avvalgono di professionalità connotate da un notevole grado di specializzazione, per reperire le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, fermi restando i principi di legalità, trasparenza e accesso tramite pubblico concorso.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2994-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

rilevato come il testo trasmesso dal Senato confermi, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il contenuto sostanziale del provvedimento, come approvato in prima lettura dalla Camera, apportandovi peraltro alcune opportune precisazioni e correzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05429 D'Ottavio: Sulla chiusura a tutte le attività dell'edificio denominato « Palazzo Nuovo » dell'Università di Torino	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-05451 Di Benedetto: Su un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente dell'Istituto San Gallo di Terni	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-05308 Di Benedetto: Sull'area denominata « Muro dei Francesi », sita nel comune di Ciampino (RM)	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	91

INTERROGAZIONI

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.45.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-05429 D'Ottavio: Sulla chiusura a tutte le attività dell'edificio denominato « Palazzo Nuovo » dell'Università di Torino.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*

1). Aggiunge che sarà cura del MIUR tenere i contatti con l'Università di Torino e informare la Commissione sugli sviluppi della vicenda oggetto dell'interrogazione.

Umberto D'OTTAVIO (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Resta in attesa di fatti concreti che permettano a migliaia di studenti, che abitualmente frequentano l'edificio dell'Università di Torino denominato « Palazzo Nuovo », di svolgere regolarmente le lezioni e gli esami, essendo attualmente l'edificio non utilizzabile per la temuta presenza di amianto. Osserva inoltre che, pur essendo a carico di ciascuna università – a differenza di quanto avviene per le scuole primarie e secondarie – anche la gestione e la manutenzione degli edifici in cui si svolge l'attività didattica, sussiste un accordo tra l'ateneo torinese e il MIUR – che va attuato – per il finanziamento degli investimenti sul fronte dell'edilizia nel predetto ateneo.

Andrea GIORGIS (PD), dopo aver chiesto la parola sull'ordine dei lavori, osserva

incidentalmente – anche in qualità di cofirmatario – che l'autonomia di ogni università non può diventare solitudine. Agli atenei spetta di occuparsi anche della gestione e della manutenzione degli edifici dove si svolge l'insegnamento e la ricerca che costituiscono un interesse generale costituzionalmente riconosciuto, che, a sua volta, deve essere garantito anche attraverso le risorse rivenienti dalla fiscalità generale.

5-05451 Di Benedetto: Su un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente dell'Istituto San Gallo di Terni.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa. Reputa infatti eccessivo il provvedimento della sospensione dal servizio e dallo stipendio disposto nei confronti di un docente che, pur avendo compiuto un atto che può indicare una determinata posizione ideologica, rischia di ledere l'autonomia didattica e la libertà d'insegnamento. Paventa quindi che i poteri straordinari attribuiti al dirigente scolastico dal disegno di legge sulla cosiddetta

« Buona scuola », in via di approvazione definitiva presso la Camera dei deputati, possano essere utilizzati al fine di condizionare e comprimere la libertà d'insegnamento di ciascun docente.

5-05308 Di Benedetto: Sull'area denominata « Muro dei Francesi », sita nel comune di Ciampino (RM).

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta. Essa infatti appare un passo indietro rispetto a quanto a lei riferito nel corso di contatti con la competente soprintendenza, la quale aveva prospettato non solo la conferma del vincolo a tutela dell'area denominata « Muro dei Francesi », sita a Ciampino, ma anche un ampliamento dello stesso, a salvaguardia di un territorio già oggetto di speculazione edilizia.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.05.

ALLEGATO 1

5-05429 D'Ottavio: Sulla chiusura a tutte le attività dell'edificio denominato « Palazzo Nuovo » dell'Università di Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dagli On.li interroganti, si forniscono di seguito gli elementi informativi acquisiti dall'Università di Torino con nota del 19 giugno 2015.

Nel luglio 2014 l'Università degli Studi di Torino ha stipulato con l'Agenzia per la Protezione Ambientale del Piemonte una Convenzione per il supporto all'approfondimento del censimento e conseguente mappatura di manufatti contenenti amianto negli edifici dell'Università.

In adempimento di tale Convenzione, l'ARPA ha attivato una serie di sopralluoghi a seguito dei quali ha segnalato all'Ateneo di aver rilevato la presenza di frammenti di mastici contenenti amianto all'interno dei *fan coil* presenti in due stanze « verosimilmente residui di lavori effettuati in passato sugli infissi ».

A fronte di tale segnalazione l'Ateneo ha ordinato immediatamente la chiusura delle due stanze interessate e ha chiesto all'ARPA di effettuare campionamenti ambientali. Da tali campionamenti è risultata l'assenza di fibre di amianto disperse nell'aria.

In virtù di successivi sopralluoghi effettuati nei giorni seguenti dal Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'Azienda sanitaria locale di Torino, lo stesso servizio ha notificato al Rettore il divieto dell'uso di alcuni locali dell'edificio di Palazzo Nuovo. Con successivo verbale del 23 aprile 2015 ha altresì prescritto di adeguare il documento di valutazione del rischio (DVR) e di adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

Alla luce del quadro così configuratosi – a scopo precauzionale e al fine di svolgere e rendere più facile ed efficace il completamento dei sopralluoghi già avviati per provvedere agli eventuali interventi necessari – è stata disposta da parte dell'Ateneo la chiusura dell'intero edificio con relativa sospensione di tutte le attività didattiche nella settimana da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile 2015. Con successivo decreto rettorale è stata disposta la proroga della chiusura con la riserva di riapertura dello stesso immobile, o di sue parti, all'esito degli adempimenti delle succitate prescrizioni e al conseguenziale aggiornamento del documento di valutazione del rischio.

Come riferito dallo stesso Ateneo, la suddetta decisione è stata tempestivamente comunicata al sindaco della città, permettendo così di individuare adeguati spazi alternativi utili a proseguire le attività didattiche fino alla fine del semestre.

L'ARPA Piemonte ha continuato la propria attività e in data 16 giugno 2015 ha trasmesso la relazione finale sull'edificio. Nella succitata nota informativa trasmessa dall'Università a questo Ministero, si evidenzia che dei 151 campionamenti effettuati su materiali, 37 hanno rilevato la presenza di amianto. A maggior tutela di studenti e personale, risulta che l'Università ha proceduto a sottoscrivere una convenzione con il Politecnico di Torino sulla base della quale sono stati effettuati ulteriori campionamenti, questa volta ambientali: tutti sono risultati al di sotto della soglia di rischio.

Allo scopo di portare avanti e concludere le complesse attività previste dalle

prescrizioni l'Ateneo ha richiesto al Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell'ASL di Torino due proroghe, l'ultima delle quali resasi necessaria per completare l'integrazione del documento di valutazione del rischio e per la pianificazione dei lavori che ad oggi, sulla base di quanto riferito dall'Ateneo, risulta così sintetizzabile:

sono stati individuati interventi di bonifica mediante rimozione programmata e interventi di confinamento, con priorità immediata, riguardo alle aree afferenti alla didattica e alle biblioteche, con differenti ipotesi di intervento;

si è proceduto mediante affidamento dei lavori in somma urgenza ai sensi degli artt.175 e 176 del Regolamento n. 207 del 2010;

inoltre l'Ateneo ha proceduto mediante selezione ad inviti con procedura negoziata ad affidare due lotti di lavori.

L'Ateneo ha stimato, secondo quanto riferito al MIUR con la succitata nota, un costo per tutti gli interventi necessari per l'intero edificio superiore ai due milioni di euro.

Nell'ambito di quanto sopra rappresentato sulla base della nota trasmessa a questo Ministero dall'Ateneo in questione, questo Dicastero potrà contribuire a dare un supporto all'Università per risolvere nel minore tempo possibile le problematiche legate alla prevenzione e alla sicurezza nella misura in cui siano disponibili fondi per interventi specifici di manutenzione straordinaria o di investimento.

Al riguardo si ricorda che ai sensi della cosiddetta legge finanziaria 2001 (l. n. 388 del 23 dicembre 2000, articolo 144, comma 1) nell'anno 2011 è stato definito un apposito accordo di programma tra il MIUR e l'Università di Torino per un importo complessivo pari a circa euro 237 milioni di cui il 50 per cento a carico del Ministero.

In virtù di tale accordo negli anni l'Ateneo ha potuto effettuare significativi investimenti sul fronte edilizio, anche funzionali a concorrere a risolvere i problemi in tema di sicurezza delle sedi e degli ambienti di lavoro.

Posto ciò, sarà cura del Ministero monitorare modalità e oneri connessi alla soluzione definitiva della problematica rappresentata.

ALLEGATO 2

5-05451 Di Benedetto: Su un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente dell'Istituto San Gallo di Terni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ripercorrono, preliminarmente, le fasi della vicenda che ha visto come protagonista il docente citato nell'atto di sindacato ispettivo sulla base delle informazioni fornite con nota dell'8 giugno scorso dal competente ufficio scolastico regionale per l'Umbria.

Con nota dell'11 dicembre 2014 la dirigente scolastica dell'Istituto tecnico « Sangallo » di Terni richiedeva all'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria la formale apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del professore, per avere lo stesso divelto i crocefissi da quattro aule. I punti specifici riguardanti la contestazione venivano esplicitati nella relazione allegata alla nota medesima.

In particolare si evidenziavano:

il comportamento arbitrario con cui si era, tra l'altro, arrecato danno alle pareti, danno di cui il professore dimostrava di avere consapevolezza avendo proceduto a ripararlo a sue spese;

la consapevolezza, da parte dell'interessato, del complesso di norme in base alle quali l'istituto scolastico ha sempre agito, essendo egli già stato sanzionato per un analogo comportamento nell'anno 2009 e vedendosi respinto il proprio ricorso;

l'aver più volte addotto motivi di discriminazione nei suoi confronti, in relazione all'esercizio del mandato sindacale, agli obblighi di partecipazione alle assemblee d'istituto, ed altro, laddove i fatti non

connotavano alcun comportamento anti-giuridico nei suoi riguardi.

Ricevuta la documentazione, il competente ufficio territoriale procedeva alla contestazione. Il docente, dapprima, presentava le controdeduzioni, quindi svolgeva in data 13 febbraio 2015, presso la sede territoriale di Terni, la prevista audizione assistito dal proprio rappresentante sindacale, nel corso della quale esponeva le proprie argomentazioni difensive.

Valutati gli atti e tutti gli elementi emersi dall'istruttoria, il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale concludeva il procedimento infliggendo la sanzione della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni, ritenendo che il comportamento contestato, nonostante le motivazioni difensive addotte, costituisse una violazione dei doveri cui deve essere sempre improntata l'azione e la condotta di un docente.

Il competente ufficio scolastico regionale ha, altresì, precisato, con la medesima succitata nota, che gli esiti della vicenda non attengono ovviamente a valutazioni di carattere ideologico. Infatti, ai fini dell'adozione della suddetta decisione si è unicamente tenuto conto del comportamento del docente, indipendentemente dalla ragionevolezza delle tesi presupposte e dallo stesso sostenute, le quali non sono state mai oggetto di valutazione.

In sostanza, si è inteso sanzionare un comportamento che si è ritenuto configurare un vero e proprio esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Per completezza, si aggiunge che l'Ufficio scolastico regionale ha tenuto conto della richiesta, presentata dal docente, e intesa ad ottenere la riabilitazione dalla precedente sanzione, sebbene il relativo provvedimento non sia stato

ancora emesso. In tal modo, è stato possibile non applicare la recidiva all'attuale procedimento disciplinare che, altrimenti, si sarebbe dovuto concludere con una sanzione superiore a quella irrogata.

ALLEGATO 3

**5-05308 Di Benedetto: Sull'area denominata « Muro dei Francesi »,
sita nel comune di Ciampino (RM).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'Onorevole Di Benedetto e di altri colleghi parlamentari, in merito alla tutela cosiddetta « indiretta » del sito storico denominato « Portale seicentesco e Mura dei Francesi » in comune di Ciampino.

Il sito, oggetto di indagini archeologiche già nell'Ottocento, è stato dichiarato di interesse storico artistico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con decreto del 15 giugno 2009. Al fine di tutelare maggiormente il sito l'Amministrazione ha adottato, a norma dell'articolo 45 del Codice dei beni culturali, con decreto del 20 novembre 2013, prescrizioni di tutela indiretta delimitando un'area di rispetto del bene culturale, suddivisa in tre fasce, ciascuna con prescrizioni via via più stringenti, fino all'inedificabilità, in prossimità del sito. Tali prescrizioni sono immediatamente precettive e devono essere recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 185/2015, ha annullato tale ultimo provvedimento, ritenendo non specificatamente valutate dall'amministrazione le osservazioni, presentate nel corso del procedimento *ex* articolo 45, dalle cooperative edilizie ricorrenti, in considerazione dell'interesse del quale le stesse erano portatrici relativamente all'attuazione di un piano di edilizia residenziale pubblica. Il TAR ha fatto salve le ulteriori valutazioni dell'amministrazione, alla quale spetta di rideterminarsi alla luce delle *normae agenda* esplicitate.

Come enunciato dal Tribunale Amministrativo succitato, pur essendo le pre-

scrizioni di tutela indiretta caratterizzate da notevole discrezionalità sia di contenuto, comprendendo ogni misura idonea allo scopo, sia di spazio, tuttavia le stesse vanno temperate in relazione al sacrificio imposto al proprietario secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità.

A seguito della sentenza l'amministrazione si è immediatamente attivata al fine di sollecitare gli uffici periferici a provvedere, ognuno per quanto di competenza, agli adempimenti necessari per l'adozione di un nuovo provvedimento di tutela indiretta, emendato dai vizi formali rilevati dal Tribunale, richiamando l'urgenza di riavviare il procedimento per evitare compromissioni all'area interessata.

Il Segretariato regionale ha manifestato la volontà di esaminare la questione quanto prima in sede di convocazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale, competente all'adozione del provvedimento ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero disposto con il DPCM n. 171 del 2014.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, titolare dell'istruttoria, sta provvedendo ai necessari accertamenti e approfondimenti documentali, consistenti in cartografie storiche e documentazione d'archivio, al fine di avviare il procedimento di apposizione del vincolo indiretto in termini tali da temperare – come prescritto dal TAR – le esigenze di tutela con le legittime posizioni soggettive dei privati interessati.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti 92

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) 92

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base*) ... 96

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 1° luglio 2015.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha terminato i suoi lavori, procedendo alla predisposizione di una proposta di testo unificato, da adottare come testo base.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), che propone di adottare come testo base, sottolineando come in esso convergono le riflessioni

emerse nel corso delle riunioni svolte dal Comitato ristretto, nonché i contributi formulati nel corso delle audizioni informali svolte presso la Commissione. Si dichiara, comunque, disponibile a integrare e modificare ulteriormente in testo, sulla base delle proposte emendative che saranno eventualmente presentate.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'onorevole Mariani per lo sforzo di sintesi e l'accurato lavoro svolto nella predisposizione del testo unificato, auspica che la Commissione possa concludere l'esame del provvedimento prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Samuele SEGONI (Misto-AL) giudica positivamente il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e proposto come testo base dalla collega Mariani, che ben sintetizza, a suo avviso, le considerazioni emerse nel corso delle riunioni, con particolare riferimento all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, alla chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale di protezione civile, all'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase emergenziale e *post-emergenziale*, alla garanzia della piena trasparenza e tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi di denaro, nonché all'oggettività dei criteri adottati al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale. Concorda, infine, con l'opportunità, già segnalata dal presidente Realacci, di concludere celermente l'*iter* del provvedimento in esame.

Patrizia TERZONI (M5S), prendendo atto della disponibilità, manifestata dalla

relatrice, di valutare, sulla base degli emendamenti che saranno eventualmente presentati, modifiche al testo unificato che oggi si propone di adottare come testo base, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di specifiche proposte emendative, anche in considerazione del fatto che il suo gruppo parlamentare non ha presentato una proposta di legge in materia.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime un orientamento favorevole del Governo sulla proposta di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che la Commissione si accinge ad adottare come testo base, nel quale risultano confluiti gli spunti emersi, in particolare, in occasione delle audizioni del Prefetto Gabrielli e dell'allora Sottosegretario Delrio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base a giovedì 9 luglio alle ore 18.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.25.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e il conferimento della delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo), come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica. Ricorda quindi che, in data 12 maggio 2015, la Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, aveva espresso il parere di competenza, formulando alcune osservazioni, che non risultano recepite nel testo. In particolare, si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 20 (ora comma 159 dell'articolo unico del provvedimento), relativo alle misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici, anche al fine di valutarne la compatibilità con il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento al concorso di progettazione. Aggiunge, quindi, che al medesimo articolo 20 si invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, ai fini della scelta delle soluzioni progettuali di scuole altamente innovative, criteri di preferenza per le soluzioni che contemplino facilità di collegamento con gli edifici scolastici, l'individuazione di spazi verdi oltre a barriere per mitigare gli effetti dell'inquina-

mento, in particolare quello sonoro, nonché a prevedere che alla commissione di esperti partecipino anche figure in possesso di competenze pedagogiche. Rileva, infine, che nel parere si invitava la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere un esplicito riferimento agli edifici scolastici nei quali sia riscontrata la presenza di amianto.

Per quanto attiene al testo trasmesso dal Senato, fa presente che, a fronte di 24 articoli originari e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo pervenuto è composto di un unico articolo con 212 commi, corredato dalla tabella 1. Segnala che il Senato, in particolare, è intervenuto in maniera significativa sulle disposizioni concernenti il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari. Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi sul dettaglio delle modifiche introdotte dal Senato al provvedimento in esame, segnala, con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, i commi da 159 a 176 (ex articolo 20), che recano disposizioni attinenti alla composizione e alle competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale sono affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi, nonché di diffusione della cultura della sicurezza – e prevedono un piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica 2015-2017. Fa presente, inoltre, che il comma 174 dell'articolo unico del provvedimento, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, per consentire la regolare conclusione delle attività didattiche, anche nell'anno scolastico 2015/2016, nei territori in cui non è ancora attiva la convenzio-

ne-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari – fino alla data di effettiva attivazione della convenzione, e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016 – le scuole provvedano all'acquisto dei medesimi servizi dai raggruppamenti e dalle imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014.

Ciò premesso, valutate positivamente le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione, nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, delle norme dell'Unione Europea e in base al principio di leale collaborazione nei seguenti ambiti:

a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, della funzionalità dei servizi essenziali e per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite;

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per pro-

muovere l'esercizio coordinato delle attività di protezione civile ai diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentatività nazionale in materia presso l'Unione Europea ed altri organismi internazionali e per armonizzare l'esercizio delle funzioni di autorità territoriali di protezione civile da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Sindaci, anche ai fini del loro raccordo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche nell'ambito degli ordini e collegi professionali, alle attività di protezione civile, con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la consapevolezza dei diritti e doveri dei cittadini, la resilienza delle comunità e l'adozione di misure di autoprotezione, nonché promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

d) partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti di ricerca ed innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione Europea e da altre istituzioni internazionali;

e) disciplina dello stato di emergenza, garantendo tempi rapidi e omogenea valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato;

f) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso, che deve essere temporalmente limitata in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di controllo successivo, in relazione:

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere tutte le componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

g) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio

delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo della protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile, le cui dotazioni sono rimesse alla legge di stabilità e definendo le procedure da attuare qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrarle, garantendo la trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

h) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti i relativi obblighi di rendicontazione, le procedure di controllo successivo ed il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nelle vicende contenziose o precontenziose sorte durante lo stato di emergenza e in relazione a quest'ultimo;

i) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi;

l) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative, specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali ed alla relativa disciplina e regolamentazione;

m) modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di preven-

zione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio sussidiarietà, provvedono ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;

b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali ed amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;

c) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e comprensibile in tutto il territorio nazionale e per l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

d) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi

fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;

e) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e superamento dell'emergenza, garantendo la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

g) integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;

h) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori;

e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, i decreti legislativi sono comunque adottati.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	100
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	102
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno, con riguardo alle notizie relative alle ultime rilevazioni sulla qualità dell'aria nell'aeroporto di Fiumicino effettuate in conseguenza all'incendio verificatosi al Terminal 3 dello scalo romano, che la Commissione svolga l'audizione dell'Istituto superiore di sanità e dell'autorità sanitaria territorialmente competente, al fine di acquisire le opportune informazioni e concludere il ciclo di audizioni svolto.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore*, in ragione della grande rilevanza del provvedimento in esame e del lungo lavoro

istruttorio svolto, ritiene che sia opportuno sottoporre alla Commissione alcune riflessioni sulle quali avviare un confronto per pervenire ad una proposta di parere condivisa. In primo luogo, ritenendo condivisibili le integrazioni contenute del secondo testo trasmesso al Parlamento e sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal rappresentante del Governo, giudica opportuno proporre l'accoglimento nella proposta di parere con apposite condizioni. Ritiene altresì condivisibili le considerazioni della collega Oliaro riguardo alla necessità di fare un espresso riferimento nella proposta di parere al trasporto aereo delle merci e sottolinea al riguardo la necessità di privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti che registrano un più alto traffico di passeggeri.

Ritiene altresì opportuno inserire nella proposta di parere una specifica osservazione riguardo alla necessità di un più incisivo controllo sulla gestione degli aeroporti sotto il profilo dell'efficienza dei servizi resi ai passeggeri e alle compagnie aeree.

Diego DE LORENZIS (M5S), sottolineando le perplessità del proprio gruppo in ordine ai contenuti del Piano, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta alternativa di parere. In particolare osserva che il Piano non fa alcun riferimento alle soglie individuate dall'Unione europea nella Comunicazione 2014/C 99/03 per la sostenibilità economica degli aeroporti né viene esplicitata la modalità con la quale il Ministero possa provvedere all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti di interesse nazionale, qualora alcuni di essi non mantengano i requisiti richiesti.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) rileva che il provvedimento all'esame della Commissione ascrive l'aeroporto di Brescia Montichiari al bacino Nord-Ovest, mentre a suo giudizio dovrebbe più correttamente far parte del bacino del Nord-Est. Al

riguardo osserva infatti che l'aeroporto Montichiari è gestito, al pari di quello di Verona, dalla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa, in cui detiene una partecipazione significativa la SaVe, società di gestione dell'aeroporto di Venezia. Fa presente che l'aeroporto di Brescia – Montichiari, oltre ad essere servito dalla linea ferroviaria ad alta velocità, potrà prevedere in futuro l'allungamento della pista, consentendo l'atterraggio a velivoli di più grandi dimensioni, acquisendo quella vocazione di polo logistico cui faceva prima riferimento il relatore. Osserva infine che il Piano all'esame della Commissione è a suo giudizio assai lacunoso per quanto riguarda l'aeroporto di Verona, dal momento che vengono indicate per il suo potenziamento opere infrastrutturali non finanziate da molti anni e non vengono invece prese in considerazione le opere che sarebbero necessarie per il raggiungimento dell'auspicata soglia dei 6,3 milioni di passeggeri indicata per il 2030. Al riguardo ritiene che al fine di un tale potenziamento del traffico sia necessario portare a termine il collegamento TiBre e prevedere come priorità il finanziamento dell'opera che prevede lo spostamento del tracciato della linea ferroviaria Verona Mantova di due km al fine di realizzare la metropolitana di superficie che colleghi l'aeroporto di Verona con il centro cittadino.

Michele MOGNATO (PD) nell'apprezzare la disponibilità manifestata dal relatore ad un confronto per la definizione del parere su un atto di grande rilevanza, come quello all'esame della Commissione, giudica opportuno che la proposta di parere richiami in primo luogo gli indirizzi della mozione presentata dal collega Brandolin e votata dall'Assemblea lo scorso aprile relativa alle questioni occupazionali nel trasporto aereo. In secondo luogo, giudica necessaria una selezione degli interventi infrastrutturali individuati nel Piano al fine di finanziare i soli interventi realmente utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo previsto dell'aumento del traffico aereo. Infine sottolinea la neces-

sità che lo sviluppo e il potenziamento degli aeroporti si concili con la programmazione territoriale, dal momento che alcuni aeroporti sono ubicati in zone limitrofe ai centri abitati con un forte impatto sulla sostenibilità ambientale. Chiede pertanto al relatore di tenere conto degli elementi citati nella proposta di parere.

Roberta OLIARO (SCpI) nel ringraziare il relatore per il preannunciato accoglimento all'interno della proposta di parere della questione da lei posta relativa al trasporto aereo di merci, sottolinea che l'aeroporto che ad oggi registra il più alto traffico merci a livello nazionale è quello di Malpensa, che serve un bacino assai ampio e ritiene, anche in ragione dell'esiguità delle risorse da investire, che sia preferibile farle convergere su un unico aeroporto piuttosto che disperderle su più scali.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 Decaro ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 73 Realacci ed altri « Introduzione del titolo V-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni per la tutela e lo sviluppo della mobilità ciclistica », C. 111 Bratti ed altri « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale », C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri « Disposizioni per lo sviluppo della mobilità ciclistica mediante la disciplina dei parcheggi riservati alle biciclette », C. 2827 Scotto ed altri « Disposizioni per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in materia di predisposizione del Piano nazionale della mobilità », C. 3166 Busto ed altri « Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità ciclistica e per la riattivazione e la riconversione delle linee ferroviarie dismesse ». Propone pertanto di procedere all'abbinamento delle citate proposte di legge, in quanto vertenti su materia riconducibile a quella della proposta di legge in esame.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene, a suo giudizio, che ci siano ampi margini per la costruzione di un testo condiviso, in

cui, modificando e integrando il testo della proposta di legge n. 2305, si possa accogliere al suo interno una parte importante delle misure presenti nei testi delle proposte di legge testé abbinata, perseguendo l'obiettivo della costruzione di una rete della mobilità ciclistica, intesa come una vera e propria infrastruttura di trasporto nazionale che si differenzi dai singoli percorsi di mobilità dolce che possono essere realizzati convertendo le ferrovie dismesse. Osserva che le proposte di legge abbinata contengono alcune disposizioni di modifica del codice della strada che, qualora di ordine generale, potranno essere esaminate dalla Commissione in occasione del parere sugli schemi di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del codice ovvero, in casi più specifici, nel corso dell'esame del provvedimento di riforma puntuale del codice, recentemente rinviato in Commissione. Nel sottolineare la propria disponibilità ad una proficua collaborazione con la VIII Commissione, cui sono stati assegnati i progetti di legge relativi alla mobilità dolce, sottolinea la rilevanza dei temi affrontati dalle proposte di legge in esame, sulle quali si registra una forte attenzione anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In conclusione invita il Presidente della Commissione a valutare l'opportunità di costituire un Comitato ristretto che definisca un nuovo testo della proposta di legge C. 2305 nel senso indicato nel suo intervento.

Diego DE LORENZIS (M5S) ricorda che nel corso dell'esame dei progetti di legge di riforma del codice della strada era stato espressamente deciso dalla Commissione di revocare l'abbinamento delle proposte di legge in materia di mobilità ciclistica, in vista di una loro trattazione unitaria. Giudica pertanto incoerenti con tale decisione le indicazioni del relatore di non esami-

nare in questa sede le disposizioni che intervengono sul codice della strada, demandandone l'esame a successivi e diversi provvedimenti.

Settimo NIZZI (FI-PdL) auspica un esame tempestivo delle proposte di legge in esame, affinché si pervenga alla realizzazione di una rete della mobilità ciclistica adeguata alle esigenze dei territori. Al riguardo osserva che la realizzazione delle piste ciclabili avviene a suo giudizio in modo assai incoerente, come nel caso della pista realizzata ai margini dell'aeroporto di Fiumicino, che è posta in un'area del comune ambientalmente non adeguata e non può essere neanche debitamente illuminata per i divieti imposti in relazione ai requisiti di sicurezza per l'atterraggio dei velivoli.

Michele Pompeo META, *presidente*, raccogliendo l'invito del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto con il compito di elaborare un nuovo testo della proposta di legge C. 2305 che tenga conto degli interventi contenuti nelle proposte di legge abbinata.

La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto, come proposto dal Presidente.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative riferite al testo base</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 novembre 2014 è stata adottata la proposta di legge C. 241 Rubinato quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il relatore, Leonardo Impegno, ha presentato ulteriori emendamenti (*vedi al-*

legato 2). Fissa quindi il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti a venerdì 3 luglio 2015, alle ore 12.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, fa presente che il punto qualificante degli ulteriori emendamenti da lui presentati può essere individuato nel tentativo di superare i problemi interpretativi legati alla « certificazione » dei prodotti del commercio equo e solidale da parte di enti « accreditati ».

Principale oggetto di modifica è infatti la definizione e la disciplina delle organizzazioni di cui all'articolo 5, quali organismi di certificazione di diritto privato, costituiti senza scopo di lucro e previamente accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 6, che secondo il testo base avrebbero la funzione di attestare la provenienza di un prodotto da una filiera di commercio equo e solidale. Tali disposizioni possono dare origine ad un'interpretazione non conforme ai principi di diritto comunitario.

Ricorda che — come è noto — la certificazione è una procedura con cui una terza parte indipendente dà assicurazione scritta che un prodotto, un servizio, un

processo o una persona è conforme ai requisiti specificati. La credibilità delle certificazioni dipende dalle organizzazioni che le emettono: la qualificazione degli organismi di certificazione viene indicata con il termine « accreditamento ». L'accreditamento è il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche. Con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, dal 1° gennaio 2010 ogni Paese europeo ha un unico ente di accreditamento, responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali. L'ente nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli enti operano senza fini di lucro. In Italia dal dicembre 2009 ACCREDIA è l'ente unico nazionale di accreditamento, che valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità, accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Aggiunge che ACCREDIA è l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, ossia l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento. ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l'accreditamento è un servizio svolto nell'interesse pubblico ed un efficace strumento di qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati. In realtà la funzione specifica degli enti di cui all'articolo 5 non dovrebbe essere quella della certificazione dei prodotti quanto l'identificazione dei prodotti stessi tramite la concessione in licenza di marchi (su base volontaria).

La proposta emendativa consiste dunque nel modificare la definizione e la disciplina degli organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale, eliminando ogni riferimento alle funzioni di certificazione, attribuite loro nel testo base. La nuova definizione dovrebbe invece fare più propriamente riferimento agli « enti di promozione del commercio equo e solidale » identificati quali organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale secondo gli standard internazionalmente riconosciuti. Come è noto infatti tali organizzazioni (quali ad esempio Fairtrade Italia a livello nazionale, membro di Fairtrade International a livello internazionale) rendono possibile anche a convenzionali aziende « profit » di produrre singoli prodotti o linee di prodotto di commercio equo e solidale, tramite l'identificazione non tanto dell'organizzazione ma dei prodotti stessi come prodotti di commercio equo e solidale: l'individuazione avviene tramite la creazione di standard di commercio equo e solidale e l'apposizione di un marchio, che garantisce che tutti i soggetti operanti nelle filiera di produzione e commercializzazione degli ingredienti di commercio equo che stanno dentro un prodotto finito con il marchio, sono stati ispezionati e controllati in conformità agli standard stessi.

Sono state conseguentemente ridisegnate le seguenti funzioni degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale: concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard internazionalmente riconosciuti; sensibilizzazione informazione sui temi del commercio equo; promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e promozione dei marchi; supporto agli ope-

ratori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi; consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti; valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità.

Cambia in conseguenza anche il ruolo e il nome della Commissione di cui all'articolo 6, che non avrà più la funzione di accreditamento degli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Il ruolo fondamentale della Commissione sarà dunque quello di riconoscere gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; di istituire e curare la tenuta dell'albo nazionale; di istituire e curare la tenuta del registro nazionale dei soggetti licenziatari dei marchi redatto sulla base degli elenchi comunicati dai rispettivi enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

Resta inalterata la funzione di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale, sugli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale (secondo la nuova definizione) e la verifica il mantenimento da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla presente legge. Tutte le ulteriori modifiche proposte al testo della proposta di legge C. 241, adottata come testo base, sono sostanzialmente consequenziali al cambiamento di denominazione e di disciplina delle funzioni delle organizzazioni di cui all'articolo 5.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 1° luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO BASE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: economicamente marginali del pianeta con le seguenti: a vocazione produttiva industriale e artigianale economicamente in crisi.

1. 1. Allasia.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: dei livelli ambientali con le parole: dei livelli di tutela ambientale.

2. 1. Da Villa.

Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali con le parole: nel rispetto dei loro diritti fondamentali.

2. 2. Allasia.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 5), inserire il seguente:

5-bis) divieto dello sfruttamento del lavoro minorile.

2. 3. Allasia.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: il prezzo versato a un produttore aggiungere le seguenti: formato dal prezzo corrente di mercato più un premio di commercio equo e solidale.

2. 4. Taranto.

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della qualità inserire le parole: e della sicurezza.

2. 5. Allasia.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: La filiera del commercio fino alla fine della lettera.

2. 6. Allasia.

ART. 3.

Sopprimere il comma 4.

3. 1. Abrignani.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: articolo 6 inserire le seguenti: , denominati di seguito « organismi di certificazione dei prodotti del commercio equo e solidale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) creazione di disciplinari e attività di ispezione e controllo al fine di certificare prodotti e filiere di commercio equo e solidale;

b) registrazione di uno o più Marchi, e creazione dei relativi disciplinari di utilizzo, al fine di identificare prodotti e filiere certificate di cui alla lettera a); concessione e gestione della licenza di tali Marchi;

c) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo, di promozione della certificazione di prodotti e filiere, e di supporto agli operatori nell'ottenimento ovvero nel mantenimento della stessa;

d) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio atto costitutivo e dei limiti normativi vigenti. »;

c) dopo il comma 2, introdurre il seguente:

« 2-bis. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari. »;

d) al comma sostituire le parole: e di ispezione a soggetti distinti con le parole: , di ispezione e di certificazione di filiera a soggetti terzi o a società controllate o partecipate indipendenti; infine, aggiungere le parole: e dalle normative europee sugli Enti di Certificazione, quali la EN 45011.;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« Gli organismi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:

a) registrare uno o più Marchi, prevedendo che essi possano essere utilizzati in relazione ai prodotti e alle filiere certificate secondo criteri prestabiliti;

b) approvare dei regolamenti di disciplina della filiera e di disciplina di utilizzo dei Marchi registrati;

c) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari dei Marchi;

d) rispettare, in proprio ovvero tramite l'attribuzione di cui al comma 3, le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;

e) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni. »;

f) al comma 5, dopo le parole: rilascia la certificazione inserire le parole: e la licenza dei Marchi; dopo le parole: i disciplinari di filiera inserire le parole: , l'utilizzo dei marchi secondo i criteri stabiliti; dopo le parole: al prezzo di mercato del bene inserire le parole: , o al prezzo minimo garantito secondo i disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b); dopo le parole: qualora rilevi inserire le parole: gravi non conformità rispetto ai disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), ovvero.

* 5. 1. Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallasca, Crippa, Lupo.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) approvazione di disciplinari e attività di ispezione e controllo al fine di certificare prodotti e filiere del commercio equo e solidale;

b) registrazione di uno o più marchi e approvazione dei relativi disciplinari di utilizzo, al fine di identificare prodotti e filiere certificate ai sensi della lettera a); concessione e gestione della licenza di tali marchi;

c) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo, di promozione della certificazione di prodotti e filiere, e di supporto agli operatori nell'ottenimento e mantenimento della stessa;

d) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle di cui alle lettere a), b) e c), nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio atto costitutivo e dei limiti normativi vigenti. »;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Gli atti costitutivi degli organismi di cui al comma 1 prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti certificati, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari. »;

al comma 3, sostituire le parole da: a soggetti distinti fino alla fine del comma, con le seguenti: e di certificazione di filiera a soggetti terzi o società controllate/partecipate indipendenti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale e dalle normative europee sugli enti di certificazione, quali la EN45011 »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Gli organismi di certificazione, secondo quanto previsto dal regolamento, devono:

a) registrare uno o più marchi, prevedendo che essi possano essere utilizzati in relazione ai prodotti e alle filiere certificate secondo criteri prestabiliti;

b) approvare i regolamenti di disciplina della filiera e di disciplina di utilizzo dei marchi registrati;

c) istituire e curare la tenuta di un registro dei licenziatari dei marchi;

d) rispettare, direttamente e tramite l'attribuzione delle attività di cui al comma 3, le normative tecniche riconosciute a livello internazionale stabilite per gli enti di certificazione, in quanto compatibili;

e) disporre di un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni. »;

sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. L'organismo accreditato rilascia la certificazione e la licenza dei marchi, a domanda, dopo una verifica effettiva dell'attività di ogni licenziatario. Sono inoltre oggetto di controllo periodico le condizioni di lavoro presso il produttore, le condizioni di acquisto dei beni, i disciplinari di filiera, l'utilizzo dei marchi secondo criteri stabiliti, l'esistenza di accordi di commercio equo e solidale e di prezzi equi. In particolare, questi ultimi devono essere composti da una componente corrispondente al prezzo di mercato del bene, o al prezzo minimo garantito secondo i disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), e da un premio riconosciuto al produttore per il rispetto delle condizioni di produzione previste dall'accordo di commercio equo e solidale. L'organismo di certificazione procede a verifiche e a ispezioni periodiche e sospende o revoca la certificazione qualora rilevi gravi non conformità ri-

spetto ai disciplinari di cui al comma 2, lettere a) e b), ovvero il venire meno dei requisiti di legge o di marchio ».

* **5. 2.** Rubinato.

ART. 8.

Al comma 4, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

8. 1. Taranto.

ART. 9.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le parole: n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

9. 1. Da Villa.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: l'apertura o per la ristrutturazione della sede fino alla fine della lettera, con le seguenti: favorire la distribuzione dei prodotti di qualità che rispettano criteri di sostenibilità.

9. 2. Allasia.

ART. 10.

Al comma 2, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008 e del decreto ministeriale 25 luglio 2011, Allegato 1, che contiene i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.

10. 1. Rubinato.

Al comma 2, sostituire le parole: del commercio equo e solidale con le parole: locali sostenibili.

10. 2. Allasia.

Al comma 2, sostituire le parole: del commercio equo e solidale con le parole: che rispettino criteri di sostenibilità.

10. 3. Allasia.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 14.

10. 4. Rubinato.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 5.** Taranto.

Sopprimere il comma 3.

* **10. 6.** Allasia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi delle disposizioni dei commi 2 e 3, ne è assicurata agli utenti interessati adeguata informazione ».

10. 7. Da Villa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nelle ipotesi in cui l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale venga promosso ai sensi delle disposizioni dei commi 2 e 3, devono esserne informati gli utenti interessati ».

10. 8. Abrignani.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: anno 2013 con le seguenti: anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: anno 2013

con le seguenti: anno 2015 e sopprimere la parola: speciale.

14. 1. Rubinato.

Al comma 1, sostituire la parola: 2013 con la parola: 2016.

14. 2. Da Villa.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole « del commercio equo e solidale e di certificazione dei relativi prodotti » con le seguenti « e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale ».

1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: sia essa integrale o meno;

2. 8. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 4, sopprimere le parole « per l'accreditamento »;

4. 1. Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole « per l'accreditamento »;

4. 2. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

1. Sono altresì riconosciute come enti di promozione del commercio equo e

solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione ed il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard internazionalmente riconosciuti.

2. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al comma 1;

b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo; attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei Marchi di cui alla lettera a);

c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);

d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli *standard* internazionalmente riconosciuti;

e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità;

f) qualunque altra attività connessa ed affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

3. Gli statuti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività di questi enti, e di prevenire i conflitti di interesse nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1, a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale.

4. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 2, lettera a).

5. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui alla lettera a).

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.

5. 3. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'accreditamento degli organismi certificatori dei prodotti e degli enti rappresentativi delle organizzazioni del con le seguenti: per il.

6. 1. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: enti

di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

6. 2. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) riconosce gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; istituisce e cura la tenuta dell'albo nazionale, procedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12;

6. 3. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) istituisce e cura la tenuta del registro nazionale dei soggetti licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), redatto sulla base degli elenchi comunicati dai rispettivi enti rappresentativi di cui all'articolo 4;

6. 4. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e sugli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e verifica il mantenimento da parte degli stessi dei requisiti previsti dalla presente legge;

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: l'accreditamento con le seguenti: il commercio equo e solidale ».

6. 5. Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

6. 6. Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.

6. 7. Il Relatore.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: gli organismi di certificazione e dopo le parole: le organizzazioni del commercio equo e solidale inserire le seguenti: gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; sostituire infine le parole: dell'accreditamento con le seguenti: del riconoscimento.

Conseguentemente, al Capo IV, sostituire la parola: accreditamento con la seguente: riconoscimento.

6. 8. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 2, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; sostituire la parola: accreditamento con la seguente: riconoscimento.

7. 1. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

7. 2. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: al marchio dell'organismo di certificazione che ne ha attestato la provenienza con le seguenti: ai marchi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

8. 2. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: organismi di certificazione con le seguenti: enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale,

8. 3. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, dopo le parole: Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, inserire il seguente periodo: e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2008, n. 107, e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011, n. 220, Allegato 1, recante i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari,

10. 9. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

10. 10. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e h).

12. 1. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole « organismi di certificazione dei prodotti e »; dopo le parole « commercio equo e solidale » inserire le seguenti « e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

12. 2. Il Relatore.

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: concernenti le procedure di certificazione dei prodotti e di riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

12. 3. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: di accreditamento degli organismi di certificazione *con le seguenti:* di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e.

13. 1. Il Relatore.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e alla certificazione *con le seguenti:* delle filiere e dei prodotti.

13. 2. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la parola: accreditamento *con la seguente:* riconoscimento ».

13. 3. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: 2013 *con la seguente:* 2015.

14. 3. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la parola: 2013 *con la seguente:* 2015.

15. 1. Il Relatore.

ART. 16.

Al comma 2, sostituire le parole: organismi di certificazione *con le seguenti:* enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.

16. 1. Il Relatore.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi e Tripiedi</i>)	123

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia	121
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP) ..	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per cui potranno esaminarsi esclusivamente le modifiche apportate dal Senato, che, peraltro, interessano anche materie di competenza della Commissione.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, torna

all'esame della Commissione, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione, il disegno di legge recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B). Ricorda che sul testo, sul quale la Commissione non aveva votato il mandato al relatore, il Governo ha posto la questione di fiducia presentando un maxiemendamento in Aula. A fronte di 24 articoli originari, e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo approvato dal Senato è composto di un unico articolo con 212 commi, corredato da una tabella.

Rileva che le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato, riguardano, in particolare, il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala la soppressione della disposizione, contenuta nell'articolo 1, comma 5, in base alla quale l'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia, comunicandola alle singole scuole ai fini della realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

Segnala inoltre la soppressione della disposizione che, limitatamente al prossimo anno scolastico, prevedeva l'individuazione, a seguito di una stima del fabbisogno necessario, da parte del dirigente scolastico dei docenti da destinare all'organico dell'autonomia, già contenuta nell'articolo 2, comma 16, del testo approvato dalla Camera.

Al comma 23, rileva la previsione, nel quadro del potenziamento del collegamento tra scuola e lavoro e, in particolare, delle attività formative, di un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei

centri di istruzione per gli adulti, al fine di elaborare, se necessario, i correttivi al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.

Con riferimento alla necessità di raccordare il più possibile le competenze dello studente con le richieste del mercato del lavoro, richiamando il contenuto del comma 28, rileva le modifiche approvate alle norme sul percorso formativo degli studenti, tra le quali segnala le disposizioni recanti misure per la individuazione di un profilo digitale dello studente, preliminare alla mappatura del *curriculum* e alla valutazione delle sue competenze accessibili nel Portale unico dei dati della scuola, istituito all'articolo 1, comma 136, del disegno di legge. Nel successivo comma 34, si estendono, inoltre, i percorsi di alternanza anche agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Con riferimento alle disposizioni dell'ex Capo III del testo approvato dalla Camera, segnala le norme in materia di organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa, contenute nell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera. Giudica di rilievo la previsione del comma 65, introdotta dal Senato, in base alla quale il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili, e osserva che il comma 69, introdotto dal Senato, reca disposizioni per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte con l'organico dell'autonomia, con la costituzione annuale di un contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. I relativi posti sono coperti a valere sulle graduatorie di personale che aspira alla stipula di contratti a tempo determinato o con l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti la cui efficacia è limitata ad un anno scolastico.

Giudica positivamente, inoltre, il fatto che nell'esame presso il Senato sono stati posticipati gli effetti di alcune previsioni, in quanto ciò consente un miglior approfondimento. È questo il caso della definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – da parte degli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali, che, sulla base dei criteri indicati, dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2016, invece che entro il 31 marzo 2016. Rimane fermo che, entro lo stesso termine del 30 giugno 2016, devono essere costituite reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. È stata soppressa, invece, la disposizione secondo la quale, per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

Rileva poi che, durante l'esame al Senato, nell'ambito del comma 73, è stato previsto che ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 con il meccanismo di cui all'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ovvero per il 50 per cento dei posti, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Riferendosi al comma 78, giudica importanti anche le modifiche introdotte dal Senato alle competenze del dirigente scolastico, i cui poteri sono stati ricondotti entro il perimetro costituito dai livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché dagli elementi comuni del sistema scolastico pubblico. In secondo luogo, con riferimento al potere di proposta di conferimento di incarichi triennali ai docenti, durante l'esame al Senato è stato previsto che la stessa si avvii a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, prioritariamente su posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili, tenendo conto – oltre che delle candidature presentate dagli stessi docenti, come già ri-

sultante dal testo approvato in prima lettura alla Camera – anche delle precedenze nell'assegnazione della sede previste, per i soggetti con disabilità, dalla legge n. 104 del 1992. Inoltre, ai commi 79 e 80, è stato puntualizzato che l'incarico è rinnovato, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.

Con riferimento al comma 93, sottolinea l'importanza anche delle modifiche introdotte dal Senato con riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici, che appaiono ricondotti al proprio ruolo.

Rileva che il Senato, con riferimento all'attribuzione di incarichi temporanei di durata non superiore a 3 anni per le funzioni ispettive, al comma 94 ha disposto che questi sono conferiti previo avviso pubblico e mediante valutazione comparativa dei *curricula*.

Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni dei commi da 95 a 104 relative al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado, oggetto di rilevanti modifiche. Queste riguardano, fra l'altro, l'inclusione nel piano straordinario anche degli idonei del concorso del 2012, l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, solo con il possesso dell'abilitazione (scompare, dunque, la terza fascia), la previsione di concorsi dedicati per insegnanti di sostegno.

Più in particolare, ricorda che i commi da 95 a 97 prevedono che il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca sia autorizzato ad attuare il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 solo dopo aver proceduto, per il medesimo anno scolastico, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi e per il 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento, come disposto dal richiamato articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Osserva che, in base alla relazione tecnica presentata al Senato con riferimento al maxiemendamento 1.1000, in questa fase saranno coperti 21.880 posti,

corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente – sia su posto comune che su posto di sostegno – cessato dal servizio al 1° settembre 2015. Il piano straordinario, dunque, è finalizzato innanzitutto a coprire i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immmissioni effettuate secondo la procedura ordinaria. In base alla stessa relazione tecnica, si tratta di ulteriori 10.849 posti già esistenti nell'organico di diritto, ma non occupati, sia comuni che di sostegno.

Per lo stesso anno scolastico, inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire – secondo quanto indicato nella Tabella 1 – ulteriori 48.812 posti destinati alle finalità di potenziamento dell'offerta formativa e di copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni, nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori 6.446 posti di potenziamento per il sostegno. Più nello specifico, osserva che la Tabella 1 reca la ripartizione del numero complessivo di posti tra gradi di istruzione, tipologie di posto e regioni, in proporzione alla popolazione scolastica statale, e tenuto conto della presenza di aree interne, montane o di piccole isole, di aree a bassa densità demografica, a forte processo migratorio, o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Alla ripartizione tra classi di concorso provvede, invece, ciascun Ufficio scolastico regionale, tenuto conto del fabbisogno espresso dalle scuole. Solo a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, questi ulteriori posti confluiranno nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento.

Conseguentemente rileva che, per l'anno scolastico 2015/2016, tali posti non possono essere destinati alle supplenze annuali e alle supplenze fino al termine delle attività didattiche di competenza del dirigente scolastico e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. Inoltre, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi e saltuarie. Il piano straordinario è

rivolto agli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito – dunque, vincitori e, ora, anche idonei – del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'aggiornamento per il triennio 2014-2017, in entrambi i casi avendo a riferimento la data di entrata in vigore della legge.

Osserva che la relazione tecnica citata ricorda anche che nell'anno scolastico 2015/2016 sarà completato il piano di assunzioni di docenti di sostegno previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013. In particolare, rimangono da assumere 8.895 docenti per la terza annualità del piano, nonché 5.852 docenti per la seconda annualità, che non si è potuto assumere nell'anno scolastico 2014/2015 per insufficienza di aspiranti nelle graduatorie.

Complessivamente, dunque, in base alla stessa relazione tecnica, le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2015/2016 saranno pari a 102.734 unità.

Passando alle procedure di assunzione, sottolinea che i commi da 98 a 101 definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.

Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto ancora secondo le procedure ordinarie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali. Tale fase si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015 con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Nelle fasi successive, per quanti non abbiano ricevuto una proposta di assunzione nella prima fase, è necessario presentare apposita domanda di assunzione ed esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. A differenza di quanto avviene per la prima fase, si procede dando priorità agli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Nello specifico, la seconda fase consiste

nella copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, all'esito della prima fase, in ambito nazionale, mentre nella terza fase si procede alla copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1, sempre a livello nazionale. La decorrenza giuridica delle assunzioni derivanti dalla seconda e terza fase è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro si realizza dalla presa di servizio presso la sede assegnata. Infatti, per tali fasi, le assegnazioni delle sedi avvengono al termine della relativa fase, se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi o saltuarie; al 1° luglio 2016, o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio, se i destinatari sono titolari di supplenze sino al termine della attività didattiche; al 1° settembre 2016, se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali.

Rileva che il comma 107, introdotto dal Senato, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e che i commi da 109 a 113 dispongono in materia di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, specificando le disposizioni già contenute nel testo approvato dalla Camera e confermando che, fino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, l'accesso continua ad avvenire secondo quanto dispone l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (50 per cento mediante concorsi pubblici e 50 per cento dalle graduatorie).

Osserva poi che il Senato, al comma 114, ha previsto lo svolgimento dei concorsi pubblici con cadenza triennale, banditi anche per i posti di sostegno, e ha posticipato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2015, il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti

i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

Quanto alla formazione dei docenti, rispetto al testo approvato dalla Camera, rileva che il Senato ha introdotto, nel comma 119, un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile, nel caso di prima valutazione negativa del docente, in luogo della previsione di dispensa dal servizio.

Sottolinea l'importanza delle modifiche introdotte dal Senato al comma 129 alla composizione del Comitato per la valutazione dei docenti, con particolare riferimento all'aumento da due a tre unità della componente docente e con la previsione della presenza di un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Al comma 130 si è inoltre previsto che, al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione, da parte di un Comitato tecnico-scientifico, di linee guida valide a livello nazionale, da rivedere periodicamente.

Per quanto riguarda i limiti di durata del contratto a tempo determinato, sottolinea che il Senato, al comma 131 ha rinviato al 1° settembre 2016 il termine a partire dal quale gli stessi contratti non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi. Ricorda, in proposito che la Camera aveva fissato tale termine alla data di entrata in vigore della legge.

Con riferimento infine ai comandi, distacchi e fuori ruolo del personale scolastico, nell'ambito del comma 134, il Senato ha disposto che il divieto di comando, distacco, fuori ruolo del medesimo personale scolastico, previsto, sulla base dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 190 del 2014, dal 1° settembre 2015, non si applica nell'anno scolastico 2015/2016.

Segnala, infine, che per quanto attiene alla delega di cui ai commi 180 e 181, il Senato ha modificato le disposizioni concernenti il completamento della forma-

zione iniziale dei docenti assunti, introducendo inoltre una disposizione volta a prevedere la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel rilevare come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si sono introdotti ulteriori correttivi rispetto al testo originario del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere sul testo licenziato dal Senato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che la relatrice ha predisposto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) e avverte inoltre che i deputati del gruppo M5S hanno depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere e, pur riconoscendo l'ampio respiro della proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle, rileva come essa si riferisca essenzialmente a materie che esulano dalle competenze pro-

prie della XI Commissione e, pertanto, non è possibile svolgere un'opera di sintesi rispetto alla propria proposta di parere.

Matteo DALL'OSSO (M5S) fa presente di aver recepito, nella proposta di parere di cui è primo firmatario, numerose sollecitazioni che gli sono state rivolte dal mondo dei malati e dalle loro famiglie.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 1° luglio 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato;

espresso apprezzamento per le finalità della proposta, che intende assicurare un sistema organico ed efficace di tutela della salute delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie;

osservato che, nell'ambito di tale disegno, tra gli obiettivi che le regioni de-

vono raggiungere attraverso l'adozione di idonee misure, è indicata la formazione specifica degli operatori sanitari per garantire la migliore assistenza a tali soggetti;

valutata favorevolmente la previsione dell'articolo 3, comma 2, lettera *h*), che richiede alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di adottare misure idonee alla promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico, che ne valorizzino le capacità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DALL'OSSO, COMINARDI, CIPRINI, CHIMIENTI, LOMBARDI E TRIPIEDI

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie;

premessi che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità », in osservanza al principio dell'universalità del diritto di accesso e del principio di uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità dei bisogni della persona in condizione di disagio e di fragilità, impongono a tutti Governi nazionali la necessità di creare condizioni di benessere e di inclusione sociale delle persone minori, adolescenti e adulte affette dai disturbi dello spettro autistico, garantendo l'esercizio del diritto alla salute e la fruizione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

i disturbi dello spettro autistico sono quelli definiti dai sistemi di classificazione internazionale, Manuale Diagnostico e Statistico (DSNI-IV) e ICD 10 dell'Organizzazione mondiale della sanità,

compresa la sindrome di Asperger, la sindrome di Rett, il Disturbo disintegrativo dell'infanzia e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo Non Altrimenti Specificato;

la sindrome dei disturbi dello spettro autistico quale disturbo cronico di natura neuro-biologica con esordio precoce nei primi anni di vita, implica disabilità complesse e permanenti e, in particolare, deficit persistente nella comunicazione, deficit nell'interazione sociale e comportamenti stereotipati;

fino a oggi, a partire dal ruolo particolarissimo dei genitori nella vita di una persona autistica, sin dall'infanzia, è stato scarsamente affrontato il problema dell'assenza dell'autismo adulto nelle categorie nosologiche e di quali tragiche conseguenze l'occultamento della diagnosi abbia prodotto, privando tali persone di una presa in carico specialistica ed inserendole nel contenitore aspecifico della disabilità;

una corretta individuazione della popolazione adulta con autismo diventa conseguentemente un prerequisito fondamentale per la creazione di un percorso che assicuri anche in età adulta una presa in carico specialistica e sanitaria;

mancono percorsi socio-abilitativi adeguati, nonché una corretta mediazione fra etica, evidenza scientifica, organizzazione dei servizi e ruolo della psichiatria, per i soggetti autistici adulti;

le aspettative per l'attuazione di buone prassi nei servizi per adulti rivelano generalismo degli interventi secondo modelli che spesso vengono costruiti sul funzionamento di utenti con abilità più basse, l'infantilizzazione delle attività, la spersonalizzazione dell'individuo all'interno dei servizi residenziali e l'uso del farmaco (che a volte funziona, altre volte non cambia il quadro della patologia o peggiora il quadro stesso) come sostituto di un intervento pedagogico carente;

molte cose possono cambiare nel corso della vita dei bambini autistici che diventano grandi: sintomatologie prevalenti, tipologie degli stili di relazione, comorbilità, capacità di adattamento ed espressive, perfino il livello cognitivo Schopler e Mesibov, Sigman, Howlin). Ciò vuol dire che i bambini autistici da grandi diventano adulti con autismo in più del 90 per cento dei casi;

tuttavia dal panorama nazionale emerge che al passaggio all'età adulta si verifica spesso il fenomeno della « sparizione » della diagnosi, rendendo ancora più complessa una puntuale progettazione di interventi per il « dopo di noi »;

è dimostrato che quando adeguati servizi, contesti e specificità di interventi sono mantenuti l'evoluzione può proseguire anche oltre l'età evolutiva. La maggioranza degli studi testimonia, infatti, che, ove non siano mantenuti contesti ed interventi adeguati, gli esiti tendono ad essere « poveri » o « molto poveri », con peggioramento della qualità della vita della persona con autismo e dei *caregivers* (Diego Mugno, 2007), aggravamento dei sintomi autistici, comparsa importante di comorbilità, ovvero la sovrapposizione e l'influenza reciproca di patologie fisiche o psichiche;

si sottolinea quindi l'importanza di elaborare un progetto per l'intero arco di vita dell'individuo che sia intervento precoce nell'infanzia ma che abbia continuità e prospettive per il futuro, prestando particolare attenzione alla fase dell'adolescenza, un periodo particolarmente deli-

cato per ragazzi con disturbo autistico: in almeno il 30 per cento dei giovani autistici si ha un importante peggioramento e in alcuni casi la comparsa di sintomi non presenti nell'infanzia;

in generale, per i soggetti autistici, la disabilità sociale rappresenta il nucleo duro e profondo dell'evoluzione dell'autismo nell'età adulta. Esso può essere significativamente mitigato, ma comunque permane, a prescindere dalle *performance* cognitive, dalle abilità acquisite e dagli interventi;

per esprimere la propria umanità quasi tutte le persone autistiche avranno bisogno, da adulte, di contesti facilitanti ed organizzati a diversi livelli di protezione a seconda del « loro » autismo, affinché avvenga una reale integrazione sociale sia per i soggetti *low functioning* che per quelli *high functioning*, come affermato da Howlin;

secondo la letteratura scientifica, al fine di garantire buoni contesti di vita per le persone con autismo, l'intervento educativo, nel suo complesso (dalla progettazione delle attività, al monitoraggio, alla valutazione) non può ridursi meccanicamente al bilancio delle abilità (presenti, assenti o emergenti) ma tiene conto della dimensione personologica, secondo un'ottica di implementazione della sfera emotiva, comunicativa, interattiva;

risulta quindi importante che si radichi il concetto di alleanza, basato sul rispetto e la fiducia reciproci, fra genitori e professionisti, anche attraverso modelli di *parent training*. L'operatore, per svolgere il lavoro con i genitori, dovrebbe possedere competenze, quali:

conoscere le caratteristiche peculiari di una persona con disturbo generalizzato dello sviluppo;

avere una formazione specifica e allo stesso tempo complessiva (aggiornata sui vari approcci e metodologie);

riconoscere al genitore il ruolo di co-terapeuta;

con riguardo all'*équipe* di esperti, sarebbe utile costituire un gruppo di lavoro permanente, tra centri e associazioni per l'autismo, e il Dipartimento di salute mentale, possibilmente formato da educatori, psicologi e psichiatrici, ponendo la presa in carico, in capo al DSM, in quanto referente formale di ogni caso clinico, con il supporto del centro o associazione per l'autismo in merito al monitoraggio del progetto psicoeducativo (supervisioni differenti a seconda del caso clinico);

il suddetto modello di intervento e di presa in carico non può prescindere dal sostegno del lavoro di rete, con gli Uffici Scolastici Provinciali, le Province e le associazioni di volontariato, per agevolare percorsi scolastici differenziati e minimi, nonché di collegamento tra scuola e mondo del lavoro, anche al fine di colmare le lacune del territorio, spesso incapace di garantire continuità a tali percorsi di crescita individuale e professionale. Difatti le esperienze lavorative, sperimentate da alcune associazioni per l'autismo, iniziate all'interno di un percorso « protetto » (ad esempio *stage* in azienda con *tutor*), sono difficilmente estendibili in veri contesti di lavoro (la maggior parte delle aziende offre disponibilità alla persona con disabilità solo per periodi limitati e a costo zero);

considerato che:

l'articolo 3 del provvedimento in titolo, reca disposizioni in materia di politiche regionali in materia di disturbi dello spettro autistico, prevedendo una serie di azioni indefinite, vaghe, che non rispecchiano alcuna attività socio-sanitaria, scolastica e lavorativa sopra menzionata. In particolare, con riguardo al comma 2:

si concede alle regioni « la facoltà di individuare i centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome, per l'attuazione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per i soggetti autistici », laddove è stata ammessa la possibilità per lo Stato

(sia *ex ante*, in applicazione della lettera m), del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, sia *ex post*, in via sostitutiva, *ex* articolo 120 della Costituzione), di penetrare trasversalmente il limite delle materie, irrompendo anche nel dominio riservato alle Regioni qualora sorga l'esigenza di garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

non si prevede, anche attraverso forme di accreditamento, l'istituzione di singoli centri specialistici regionali di riferimento, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con compiti di coordinamento dei presidi della relativa rete sanitaria regionale, al fine di garantire la diagnosi tempestiva e la messa a punto di percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

non vi è la garanzia riguardo a un eventuale ampliamento, concordato in sede di Conferenza Stato-regioni, del numero di posti nelle strutture diurne e residenziali con personale qualificato sui disturbi dello spettro autistico, in particolare nei servizi dedicati al pronto intervento e al sollievo;

manca qualunque riferimento specifico allo scambio sinergico obbligatorio tra centri e associazioni per l'autismo, e il Dipartimento di salute mentale; il testo del provvedimento in esame contiene evidenti contraddizioni, in quanto pur riferendosi ad *équipes* multidisciplinari, individua e indica solo e unicamente la figura del neuropsichiatra quale professionista che gestisce la persona autistica, sottovalutando l'aspetto multifattoriale del disturbo medesimo;

sarebbe stato necessario prevedere una maggiore incisività sull'importanza della formazione di base, a cominciare da quella dei pediatri, e dello sviluppo della diagnosi precoce, per le quali sarebbero necessari adeguati investimenti;

appare del tutto assente la definizione dei requisiti minimi professionali richiesti agli operatori socio-sanitari e scolastici, volta a incrementare le competenze del personale educativo delle cooperative, della rete dei centri diurni e residenziali, nonché per migliorare l'assistenza specialistica fornita dall'ente locale (AEC), i cui operatori risulterebbero non adeguatamente preparati sul modo di approcciarsi al disturbo autistico, come peraltro più volte segnalato da associazioni e familiari;

non si prevede la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico;

mancano previsioni e riferimenti alle tutele attivabili, da parte delle famiglie, in caso di inadempienza delle Istituzioni, come il riferimento alla legge n. 67 del 2006, rafforzata dall'individuazione di sanzioni a carico dei soggetti istituzionali inadempienti;

manca la previsione di una corretta individuazione della popolazione adulta con autismo, quale prerequisito fondamentale per la creazione di un percorso che assicuri anche in età adulta una presa in carico specialistica e sanitaria, nonché di inserimento anche di tipo lavorativo. Nel caso, sarebbe stato opportuno prevedere la realizzazione di un Osservatorio nazionale al fine della costituzione di banche dati di natura epidemiologica che consentano di monitorare l'andamento dei disturbi dello spettro autistico e i risultati degli interventi tera-

peutici e riabilitativi erogati, nonché la costruzione di una anagrafe dinamica degli utenti, suddivisi a livello regionale, che possa peraltro consentire di monitorare le buone pratiche, attuate dai soggetti istituzionali, per l'avviamento di percorsi di inclusione lavorative di persone con disturbo dello spettro autistico;

la lettera f) incentiva progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico, senza minimamente fare riferimento all'erogazione di sussidi economici e la copertura delle spese per interventi non erogati dal servizio sanitario;

con riguardo all'articolo 4, la clausola di invarianza finanziaria, anche alla luce della riduzione delle risorse di circa 2,4 miliardi di euro al sistema sanitario nazionale, in sede di sessione di bilancio 2016-2018, non consentirà l'ampliamento di azioni incisive e determinanti a favore di percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

valutato che nel provvedimento in titolo manca in definitiva un approccio globale che riguardi la diagnosi precoce, la cura, il sostegno sociale, l'inserimento scolastico e lavorativo,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	127
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	137

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	130
7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla VII Commis-

sione (Cultura), del disegno di legge C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ».

Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da martedì 7 luglio.

Da, quindi, la parola alla relatrice Piazzoni per l'illustrazione delle modifiche apportate agli articoli di nostra competenza.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, già approvato con modifiche dall'Assemblea della Camera il 20 maggio 2015, è stato ulteriormente modificato durante l'esame al Senato, concluso il 25 giugno 2015. A fronte di 24 articoli originari, e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo ora pervenuto dal Senato è composto di un unico articolo con 212 commi, corredato dalla tabella 1, inerente la di-

stribuzione nelle diverse regioni dell'organico per il potenziamento.

Le modifiche intervenute durante l'esame al Senato hanno riguardato punti centrali e molto discussi del disegno di legge, tra cui il piano di assunzioni, le competenze del dirigente scolastico, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.

Prima di illustrare le disposizioni oggetto di modifica al Senato che interessano direttamente le competenze della XII Commissione, ritiene opportuno soffermarsi brevemente sui punti della riforma sopracitati.

In relazione al piano straordinario di assunzioni, i commi 95-97 autorizzano il MIUR ad attuare tale piano per l'anno scolastico 2015/2016 solo dopo aver proceduto, per il medesimo anno scolastico, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo da effettuarsi attingendo per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi e per il 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. Il piano è rivolto agli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito – dunque, vincitori e ora, a seguito di modifica introdotta al Senato, anche idonei – del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Circa le competenze del dirigente scolastico di cui ai commi 78-94 è stato previsto che il conferimento di incarichi triennali ai docenti si avvii a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 prioritariamente su posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili, tenendo conto – oltre che delle candidature presentate dagli stessi docenti, come già risultante dal testo approvato in prima lettura alla Camera – anche delle precedenze nell'assegnazione della sede previste, per i soggetti con disabilità, dalla legge n. 104 del 1992. È stato inoltre puntualizzato che l'incarico è rinnovato, purché in coerenza con il piano

triennale dell'offerta formativa. Un'ulteriore novità riguarda l'utilizzazione di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, possibile, nel testo modificato dal Senato, solo purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati nella classe di concorso necessaria.

Ulteriori novità intervenute durante l'esame al Senato riguardano la valutazione dei dirigenti scolastici – connessa alla retribuzione di risultato – per la quale si richiama ora l'articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 (in base al quale i dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati e sono valutati tenendo conto delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale). Si prevedono criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che saranno esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e sulle competenze gestionali e organizzative.

I commi 126-130 riguardano la valorizzazione del merito dei docenti, tema sul quale, come detto sono intervenute diverse modifiche durante l'esame al Senato. In particolare, si è intervenuti sulla composizione del Comitato per la valutazione dei docenti (rispetto a quanto deliberato dalla Camera) elevando (da 2) a 3 unità la componente docente, prevedendo la presenza di un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I commi 145-150 disciplinano il meccanismo dello « School bonus », un credito d'imposta del 65 per cento per il 2015 e il 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Durante l'esame al Senato è stato specificato che le spese sono ammesse al credito nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ogni periodo di imposta; il credito è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in apposito capitolo dell'entrata

del bilancio dello Stato, con modalità definite con decreto interministeriale, affinché siano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR, per l'erogazione alle scuole beneficiarie; il 10 per cento delle erogazioni è destinata alle scuole che risultano destinatarie di erogazioni liberali inferiori alla media nazionale; al credito d'imposta si applicano gli ordinari limiti di fruizione (è stata, infatti, soppressa la previsione di esclusione della fattispecie in esame dall'applicazione di detti limiti).

Venendo alle disposizioni che interessano direttamente i lavori della XII Commissione, il comma 7, lett. l) indica puntualmente, tra gli obiettivi formativi individuati come prioritari in relazione al piano dell'offerta formativa che le istituzioni scolastiche intendono realizzare (funzionale all'individuazione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia) attività di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico e il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. Quest'ultimo deve realizzarsi attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, giovando anche del supporto e della collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. Durante l'esame al Senato è stata prevista inoltre, tra le modalità attraverso cui rafforzare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni minori adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.

La realtà dell'adozione è, da tempo, ampiamente diffusa nella nostra società e chiaro è il suo valore quale strumento a favore dell'Infanzia e come contribuisca alla crescita culturale e sociale del nostro Paese. Conseguentemente, anche la presenza dei minori adottati nelle scuole italiane è divenuta un fenomeno quantitativamente rilevante. In molti casi, inoltre, soprattutto per i bambini adottati

internazionalmente, il tema del confronto con il mondo della scuola si pone in maniera urgente perché molti di loro vengono adottati in età scolare o comunque prossima ai 6 anni. Occorre considerare che alla condizione adottiva non corrisponde un'uniformità di situazioni, e quindi di bisogni, e che i bambini adottati possono essere portatori di condizioni molto differenti che, se poste lungo un continuum, possono andare da un estremo di alta problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento. Detto ciò, è innegabile che all'essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati, affinché sia garantito il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe.

La precisazione inserita al Senato dunque è, a suo parere, da cogliere con favore in quanto volta a garantire per tal alunni proprio una corretta metodologia di accoglienza scolastica.

Il comma 9, a seguito dell'esame al Senato, modifica sensibilmente la norma volta a rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta e sostenibile per l'ambiente attraverso la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di prevedere nelle gare concernente i servizi di fornitura delle mense scolastiche criteri di priorità verso determinati prodotti agroalimentare. La norma attuale modifica direttamente l'articolo 4, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Tale norma stabilisce che, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti debbano prevedere un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica. Il comma 9, come detto, modifica questa norma,

integrando la previsione inserendo anche i prodotti ittici e quelli a ridotto impatto ambientale e di qualità.

La soluzione adottata appare più diretta ed immediata, evitando confusione normativa e semplificando la norma deliberata dalla Camera che prevedeva, tra l'altro, l'emanazione di appositi decreti ministeriali da adottare previa intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 10 interviene sull'offerta formativa stabilendo la possibilità, per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, di dar luogo a iniziative formative volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale « 118 » del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 84 inerente la possibilità che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato, possa, allo scopo di migliorare la qualità didattica, ridurre il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, precisa che tale facoltà può essere esercitata anche tenendo in considerazione le esigenze formative degli alunni con disabilità.

Fa presente, infine, che i commi da 180 a 185 delegano il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, decreti legislativi finalizzati alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, nonché alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. Tra queste segnala che in relazione all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni il comma 181, lett. e), n. 6), a seguito dei lavori del Senato, contiene come principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega citata quello relativo alla copertura dei posti nella scuola dell'infanzia mediante utilizzo delle graduatorie ad esaurimento riferite a tale grado di istruzione.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rileva che la relatrice ha giustamente fornito un quadro generale del provvedimento in esame ed evidenziato le modifiche che interessano le disposizioni di competenza della Commissione. Osserva che tali disposizioni, pienamente condivisibili nelle loro finalità, hanno subito modifiche non rilevanti e, pertanto, ritiene che la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella seduta odierna.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice ad illustrare la proposta di parere.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

Chiede, pertanto, all'onorevole Silvia Giordano, in qualità di presentatrice, di illustrare la risoluzione in titolo.

Silvia GIORDANO (M5S), procedendo ad illustrare il testo della risoluzione, fa presente che occorre tenere a mente gli articoli 3 e 32 della Costituzione Italiana, per capire come si possa intervenire nel mercato farmaceutico affinché questo meglio si adegui ai principi costituzionali.

Osserva che le premesse fondamentali sono due.

La prima è che il comparto farmaceutico è scarsamente assimilabile ad un mercato nella sua accezione tradizionale, perché tra le persone interessate rientrano i pazienti sia in veste di consumatori finali del prodotto sia di soggetti finanziatori, in quanto contribuenti dello Stato italiano, dal momento che la legge n. 833 del 1978 sancisce che il SSN sia finanziato prevalentemente a carico della fiscalità generale.

La seconda è che sul mercato operano anche e soprattutto attori pubblici e privati come il Ministero della salute, le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, l'Aifa e le aziende farmaceutiche stesse.

In Italia, la spesa farmaceutica pubblica assorbe circa il 12 per cento della spesa sanitaria complessiva (pubblica e privata) e poco più dell'1 per cento del Prodotto Interno Lordo.

Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sull'impiego dei Medicinali (OsMed) – « L'uso dei farmaci in Italia – Rapporto OsMed, il valore di mercato dei farmaci », nei primi nove mesi del 2014 la spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e privata) è stata pari a 19,9 miliardi di euro di cui il 75,6 per cento è stato rimborsato dal SSN. La spesa farmaceutica territoriale pubblica è stata pari a 8.769 milioni di euro (circa 144 euro per ogni cittadino italiano).

Osserva che questa è la dimensione delle risorse potenzialmente coinvolta nelle procedure di acquisto di specialità medicinali da parte delle varie strutture sanitarie pubbliche.

Vi è poi un altro fattore da non sottovalutare, e cioè che il settore farmaceutico si differenzia da ogni altro settore industriale sotto molteplici aspetti, tutti direttamente o indirettamente riconducibili alla natura dei beni prodotti e all'esistenza di una forte interdipendenza fra i diversi interessi economici e sociali dei numerosi agenti coinvolti (imprese farmaceutiche, Sistema Sanitario Nazionale, ordine dei medici e dei farmacisti, pazienti).

Sotto il profilo della struttura dei mercati prevalenti, il settore farmaceutico presenta, in Italia come altrove, due fondamentali caratteristiche: *a)* la pressoché totale assenza di sostituibilità nell'uso tra farmaci appartenenti a diverse classi terapeutiche e la conseguente necessità di valutare le proprietà terapeutiche e non la forma farmaceutica, il tipo e la concentrazione di principio attivo, al fine di definire il mercato di prodotto rilevante; *b)* l'estensione nazionale del mercato geografico rilevante, a causa della persistenza di politiche sanitarie estremamente differenziate tra paese e paese (nella regolamentazione dei prezzi, dei canali distributivi, delle modalità di accesso e dei meccanismi di rimborso) e ciò nonostante gli sforzi di armonizzazione adottati a livello comunitario.

L'estesa presenza dell'intervento pubblico ed il conseguente impatto sia sull'offerta che sulla domanda, è indubbiamente uno degli elementi che maggiormente caratterizzano il settore farmaceutico. Diverse sono le motivazioni di questo intervento dell'operatore pubblico (nella veste di regolatore e terzo pagante), ma indubbiamente determinante è la valutazione del farmaco come bene essenziale o meglio come bene meritorio, dati i suoi stretti legami con la salute dell'uomo e con il benessere della collettività.

La presenza dello Stato nella duplice veste di terzo pagante e di regolatore a tutela di un bene meritorio, diverso sia dal consumatore finale che dal soggetto che determina la domanda (medico), ha due importanti conseguenze: in primo luogo l'esigenza di controllare la composizione della domanda ed il prezzo del farmaco;

secondo, la necessità di assoggettare l'offerta a diversi vincoli nelle varie fasi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti farmaceutici.

Ed ecco che si torna alla Costituzione e l'accesso ai farmaci è una componente del diritto alle prestazioni sanitarie, che si radica nel combinato disposto degli articoli 32, 2 e 3 della Costituzione e che trova attuazione all'interno di un servizio pubblico, il SSN, deputato a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie alla « promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio ».

La pluralità dei valori costituzionali coinvolti nella disciplina dei farmaci si riflette anche sul fronte dell'articolazione delle competenze tra i diversi livelli di governo. La disciplina farmaceutica è, da un lato, il portato degli interventi di armonizzazione comunitaria che trovano titolo nelle competenze dell'Unione in materia di libera circolazione delle merci (articoli 34 e 36 TFUE) e di tutela della salute pubblica (articolo 168 TFUE) e, dall'altro, di una copiosa normativa nazionale, articolata secondo l'intricato riparto costituzionale delle competenze, delineato dall'articolo 117 della Costituzione, come riscritto dalla riforma del Titolo V della Carta costituzionale.

Ricorda, poi, che la legislazione dell'Unione prevede il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte delle competenti autorità nazionali o dell'UE prima che un medicinale possa essere immesso in commercio. Le norme vigenti mirano a tutelare la salute pubblica assicurando un'adeguata valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali prima che essi possano essere messi a disposizione dei pazienti nell'Unione europea. Questo quadro legislativo intende inoltre agevolare gli scambi di medicinali tra gli Stati membri conformemente al principio della libera circolazione delle merci.

Contemporaneamente, a norma dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione dei rispettivi sistemi di assistenza sanitaria e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, compresa l'assegnazione delle risorse loro destinate.

In questo contesto, ciascuno Stato membro può adottare misure per gestire il consumo di medicinali, disciplinarne la fissazione dei prezzi o stabilire le condizioni del loro finanziamento pubblico. Un medicinale autorizzato conformemente alla legislazione dell'UE in base al suo profilo di qualità, di sicurezza e di efficacia può pertanto essere soggetto a ulteriori prescrizioni regolamentari a livello degli Stati membri prima di poter essere immesso in commercio o dispensato ai pazienti nell'ambito di un regime pubblico di assicurazione malattia. Di norma gli Stati membri valutano, ad esempio, il rapporto costo-efficacia dei medicinali autorizzati o la loro efficacia relativa e la loro efficacia a breve e lungo termine rispetto ad altri prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica per determinarne il prezzo, il finanziamento e l'utilizzazione nel quadro del loro regime di assicurazione malattia.

Ricorda che la parte originale delle direttive reca « l'obiettivo della presente direttiva è di ottenere una visione d'insieme delle intese nazionali in materia di prezzi, compreso il modo in cui esse operano nei singoli casi e tutti i criteri su cui sono basate, e di renderle note a tutte le persone interessate dal mercato delle specialità medicinali negli Stati membri; che questa informazione dovrebbe essere pubblica »;

Per migliorare le condizioni di accesso alle cure, è stata introdotta la direttiva 89/105/CEE, che fissa un termine per il completamento delle procedure di negoziazione del prezzo e ammissione alla rimborsabilità; richiede alle Autorità nazionali competenti di pubblicare le decisioni relative al prezzo e alla rimborsabilità, corredate da motivazione basata su criteri obiettivi e verificabili; richiede alle

Autorità nazionali competenti di garantire adeguata tutela giurisdizionale ai destinatari delle loro decisioni e di informarli dei mezzi di ricorso a loro disposizione.

Osserva che l'obiettivo principale della Direttiva europea è il controllo dei prezzi nel settore farmaceutico, necessario sia per controllare la spesa farmaceutica sia per realizzare obiettivi di tutela della salute. La direttiva, infatti, espressamente afferma che « gli Stati membri hanno adottato misure di carattere economico per quanto riguarda la commercializzazione delle specialità medicinali, per controllare le spese a carico dei servizi sanitari per tali specialità medicinali » tra le quali rientrano « controlli diretti e indiretti dei prezzi delle specialità medicinali » e che dette misure hanno come « scopo principale la promozione della salute pubblica attraverso un'adeguata disponibilità di specialità medicinali a prezzi ragionevoli.

Ne discende la necessità di rendere note e pubbliche le intese nazionali in materia di prezzi di specialità mediche, compreso il modo in cui esse operano nei singoli casi e tutti i criteri su cui sono basate, a tutte le persone interessate dal mercato delle specialità medicinali negli Stati membri.

Ricorda che l'articolo 48, comma 33 della legge n. 326 del 2003 ha stabilito che tutti i prezzi dei farmaci debbano essere contrattati tra l'AIFA e le case produttrici, secondo le modalità già indicate nella delibera CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001.

La delibera CIPE stabilisce tra gli obblighi dell'amministrazione che il farmaco dimostri una superiore efficacia rispetto a prodotti che si collocano nella medesima area terapeutica; la procedura negoziale si conclude in caso di accordo tra l'amministrazione e l'impresa farmaceutica con la fissazione di un prezzo sulla base dei volumi di vendita, della disponibilità del prodotto per il Servizio sanitario nazionale, degli sconti per le forniture agli ospedali e alle strutture sanitarie pubbliche, ai volumi e ai prezzi di altri medicinali della stessa impresa. Ma evidentemente ciò non basta, dal momento che

alcuni scandali emersi negli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza dei contratti tra l'amministrazione e le case farmaceutiche.

In particolare, nel 2005-2006 in relazione alla pandemia di aviaria il Ministero della salute acquistò trenta milioni di dosi di Oseltamivir, ovvero il Tamiflu della Roche con una spesa, sembrerebbe, di cinquanta milioni di euro senza che questi siano stati utilizzati.

Tra il 2009 e il 2010, lo stesso Ministero della salute si diede l'obiettivo di vaccinare il 40 per cento della popolazione con il vaccino pandemico derivante dalla cosiddetta influenza suina così furono acquistate 24 milioni di dosi, con un contratto, sembrerebbe del valore di 184 milioni di euro, questo nonostante già a dicembre del 2009 fosse noto che si trattava certamente di una tipologia di influenza contagiosa ma meno pericolosa di una qualsiasi altra influenza.

Nell'ambito delle presunte pandemie che avrebbero dovuto colpire l'Italia l'emergenzialità dell'approccio non ha garantito una verifica severa ed effettiva dell'efficacia degli stessi e su tale versante sono state presentate in Parlamento numerose interrogazioni ed interpellanze.

Ricorda, inoltre, nel marzo del 2014, l'Antitrust ha inflitto una multa di 180 milioni di euro per due case farmaceutiche Roche-Novartis accusate di aver costituito un cartello per condizionare le vendite dei due principali farmaci anticecità. Secondo l'Autorità della concorrenza l'accordo tra i due colossi mondiali aveva l'obiettivo « di ostacolare la diffusione dell'uso di un farmaco molto economico a vantaggio di uno molto più costoso, differenziando artificialmente i due prodotti ». L'Antitrust stima che il presunto cartello abbia causato al servizio sanitario « un esborso aggiuntivo di oltre 45 milioni di euro nel 2012 con prevedibili costi futuri fino a oltre 600 milioni di euro l'anno ».

E l'Aifa solo dopo la condanna dell'Antitrust ha di fatto bloccato l'impiego del farmaco Lucentis, di Novartis, che prima era utilizzato 9 volte su 10, dichiarando che il farmaco Avastin (prezzo di vendita

50 euro) « Non è pericoloso. Equivale a Lucentis (prezzo di vendita 900 euro) per sicurezza ed efficacia ».

Ricorda, poi, che con l'approvazione della recente legge di stabilità n. 190 del 2014, è stato istituito il Fondo per finanziare l'acquisto di farmaci innovativi con particolare riferimento a quelli per l'epatite C; il fondo è stato dotato di 1 miliardo di euro per gli anni 2015 e 2016; le risorse sono state messe a disposizione sostanzialmente delle regioni fatti salvi 100 milioni di euro a carico dell'Esecutivo. Ad oggi il fondo, per quanto a conoscenza degli interroganti, non sarebbe ancora effettivo e le regioni sono in difficoltà nell'erogazione delle prestazioni.

A partire da dicembre del 2014 hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio alcuni farmaci innovativi, tra i quali quelli per l'eradicazione dell'Epatite C, dai costi di trattamento non pubblicati quali: Sovaldi (Gilead), Olysio (Janssen), Daklinza (Bristol-Myers Squibb), Harvoni (Gilead), Viekirax-Exviera (AbbVie), Kalydeco (Vertex).

Gli accordi intrapresi tra le case produttrici e l'AIFA prevedono una clausola di riservatezza che non consente la pubblicazione degli stessi.

La regione Toscana, con delibera di giunta n. 647 del 18 maggio del 2015 avente ad oggetto, programma per l'eradicazione del virus dell'epatite cronica « C » nella popolazione toscana, impegna 60 milioni di euro con l'intento di permettere il trattamento a 18.353 nel periodo 2015-2018.

La società ESTAR Toscana con deliberazione n. 195 del 29 maggio 2015 ha bandito una gara per l'acquisto dei trattamenti fissando quale prezzo massimo per singolo trattamento 3.300 euro. Quest'ultima non ha visto la partecipazione di nessuna delle società farmaceutiche produttrici dei farmaci per l'eradicazione dell'Epatite C.

Il Tar del Lazio, nella sentenza n. 04538 del 2015, accogliendo il ricorso della Glaxo Smith Kline, ha di fatto « bocciato » il metodo sin qui usato dall'Aifa per il calcolo delle quote di ripiano degli

sfondamenti della spesa farmaceutica ospedaliera (*payback*). Ciò potrebbe comportare un contraccolpo drastico sulla *governance* della spesa farmaceutica, soprattutto nell'immediato, in relazione sia ai ripiani già messi in atto che a quelli per l'anno corrente e per i successivi.

Queste ultime e altre vicende hanno determinato perplessità nell'opinione pubblica sull'operato dell'AIFA, e sulla sua capacità di negoziazione e monitoraggio verso le aziende farmaceutiche. Tenuto conto dei dati relativi all'ammontare della spesa farmaceutica in Italia e della necessità di una trasparenza reale in materia contratti di specialità medicinali sia nell'ambito della normale amministrazione che nelle emergenze, è necessario procedere alla piena conoscibilità dei contenuti dei contratti di acquisto che vengono stipulati sia a livello di amministrazioni centrali che a livello locale.

Fa presente che lo scorso 16 ottobre 2014 il Ministro Lorenzin ha firmato a Bruxelles l'Accordo di Aggiudicazione Congiunta per l'acquisto di vaccini e farmaci antivirali volte a contrastare gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L'accordo attua le previsioni dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013.

L'accordo di aggiudicazione congiunta, tuttavia, non comporta alcun obbligo per i contraenti di prender parte alle procedure di aggiudicazione avviate per acquistare la specifica contromisura medica in base a tale accordo, ma determina solo la possibilità per i sottoscrittori di acquistare i medicinali tramite l'aggiudicazione degli appalti in base alla suddetta procedura.

Perciò si chiede l'impegno del Governo affinché l'AIFA non sigli accordi con le cause farmaceutiche inerenti la presenza di clausole di riservatezza o qualunque altro elemento che mini la piena trasparenza dello stesso; affinché vengano pubblicati tutti i dati in possesso dell'AIFA inerenti la decisione prese per l'autorizzazione in commercio dei farmaci da parte del Comitato prezzi e rimborsi e del Comitato Tecnico Scientifica dell'AIFA; af-

finché venga rispettata in tutte le sue determinazioni la Direttiva 89/105/CEE e che tale prescrizione avvenga in tutti i paesi membri dell'Unione Europea.

In conclusione, auspica che si possa approfondire un tema che presenta un'indubbia rilevanza per la Commissione con lo svolgimento di alcune audizioni informali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le proposte dei soggetti da audire. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 30 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Fossati ha illustrato la risoluzione.

Da, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

Paola BINETTI (AP), richiamando a titolo esemplificativo la positiva esperienza del Centro sportivo italiano, che promuove attività motoria anche in zone disagiate del territorio nazionale, osserva che occorre assicurare nello stesso tempo una semplificazione delle procedure e la sicurezza per i giovani che si avvicinano al mondo dello sport. Si interroga, inoltre, sulla disciplina relativa a realtà come quelle dello scoutismo dove un'attività fisica viene svolta al di fuori di una dimensione prettamente sportiva.

Maria AMATO (PD) sottolinea che vi sono numerose situazioni, da sport estremi come il *base jumping* o l'alpinismo, alle partite di calcio a 5 tra amici o alle uscite in bicicletta, che possono comportare ri-

schi, specie dal punto di vista cardiaco, ma che non richiedono certificazione medica. Osserva, quindi, che l'attuale disciplina della certificazione non si basa su dati scientifici e che in ogni caso esami come l'ECG, anche sotto sforzo, non possono garantire la totale assenza di possibili complicazioni.

Ritiene, pertanto, che si debba privilegiare, nell'ambito della promozione di uno stile di vita sano, un approccio basato su efficaci campagne di comunicazione che invitino a svolgere attività sportive ma comportandosi in maniera prudente e tenendo conto delle proprie condizioni fisiche. In conclusione, ribadisce la sua totale condivisione delle considerazioni svolte dal collega Fossati nell'illustrazione della risoluzione.

Filippo FOSSATI (PD), nel condividere l'intervento della collega Amato, auspica che si possa giungere ad un superamento dei problemi posti dalla certificazione sulla base di una presa in carico complessiva da parte dei medici di base e tenendo conto di quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Ribadisce che occorre rimuovere gli ostacoli allo svolgimento di una sana attività ludico motoria.

Osserva che il Centro sportivo italiano, richiamato dalla collega Binetti, ben rappresenta il doppio regime nel quale incorrono molti enti sportivi in materia di certificazione e ricorda che lo scoutismo si è interrogato sulla possibilità di rientrare a qualche titolo tra le associazioni sportive.

Manifesta disponibilità a rivedere il quarto impegno della risoluzione come richiesto dal Sottosegretario De Filippo nella seduta precedente.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO propone di riformulare la prima parte del quarto impegno prevedendo la promozione di iniziative con le regioni al fine di assicurare, almeno per i minori, gli anziani e i disabili, la sostenibilità delle prestazioni sanitarie finalizzate alla pratica sportiva.

Filippo FOSSATI (PD) accetta la proposta di riformulazione, osservando che il pieno accoglimento di quanto previsto dall'impegno di cui alla lettera *c*) potrebbe risolvere alla radice la maggior parte delle situazioni a cui si riferisce l'impegno successivo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che il tema in discussione presenta alcune analogie con il provvedimento sul rischio professionale all'esame della Commissione, posto che anche nell'ambito della certificazione sportiva si corre il rischio di un approccio difensivo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ricorda che nelle note esplicative ministeriali si affida al CONI il compito di individuare le soluzioni idonee anche ad assicurare il rispetto degli impegni previsti dalla risoluzione in discussione.

Filippo FOSSATI (PD) sottolinea l'esigenza di un monitoraggio del Governo rispetto ad un esito soddisfacente delle attività del gruppo di lavoro tecnico costituito presso il Ministero della salute.

Donata LENZI (PD) ritiene preferibile una pausa di riflessione prima della votazione della risoluzione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, prendendo atto della richiesta della collega Lenzi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti »;

rilevato che l'articolo 1, comma 7, lett. l), inserisce, tra le modalità attraverso cui rafforzare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati con la finalità di garantire per tali alunni una corretta metodologia di accoglienza scolastica;

rilevato che l'articolo 1, comma 9, modifica la norma volta a rafforzare l'edu-

cazione ad un'alimentazione sana, corretta e sostenibile per l'ambiente, semplificandone la portata;

rilevato che l'articolo 1, comma 10, integra l'offerta formativa stabilendo la possibilità, per le scuole secondarie di primo e di secondo grado, di dar luogo a iniziative formative volte a promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso;

rilevato che l'articolo 1, comma 84, consente al dirigente scolastico la possibilità di ridurre il numero di alunni e di studenti per classe anche tenendo in considerazione le esigenze formative degli alunni con disabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 138

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 46 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 145

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge all'esame della Commissione Agricoltura, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura » (C. 3119), già presentato dal Governo Letta, è stato fatto proprio dall'attuale Governo, che ne ha confermato, con l'introduzione di una specifica disposizione, la natura di collegato alla legge di stabilità per il 2015, ed è stato approvato in prima lettura dal Senato.

Fa inoltre presente che il disegno di legge va inquadrato nella più generale attività normativa messa in campo dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nella quale si sono collocati, nel tempo, alcuni provvedimenti relativi alle misure cosiddette « campo libero », con molteplici norme sulla semplificazione, « agricoltura 2.0 », il decreto-legge n. 51 del 2015, con misure di contrasto alle fitopatie, alle

organizzazioni interprofessionali e altro, nonché le proposte di legge relative all'agricoltura sociale, alla biodiversità e agli agrumeti caratteristici, pendenti presso l'altro ramo del Parlamento.

Ricorda a tale proposito che si è trattato di provvedimenti introdotti per rilanciare il settore primario, quale importante occasione di creare occupazione e reddito, come testimoniano anche i dati relativi all'occupazione nel quarto trimestre 2014 nel settore agricolo, ampiamente in attivo, nonostante la perdurante crisi generale.

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni riguardanti il settore agricolo, alcune di contenuto immediatamente precettivo, altre contenenti delega al Governo per l'emanazione di appositi decreti legislativi.

Il disegno di legge in esame è stato più volte rivisto alla luce di ulteriori provvedimenti legislativi intervenuti nel settore, alcuni dei quali a carattere d'urgenza (il decreto-legge n. 91 del 2014 ed il decreto-legge n. 51 del 2015, attualmente all'esame del Senato), senza dimenticare gli interventi approvati a favore del settore nelle diverse leggi di stabilità che si sono succedute dal momento della presentazione del provvedimento ad oggi.

Si tratta, quindi, di un intervento particolarmente importante per il settore che deve essere attentamente valutato alla luce degli interventi normativi già approvati e di quelli in corso di definizione presso la Commissione Agricoltura, operando semmai una valutazione sullo strumento normativo più consono per realizzare le finalità volute.

Entrando nel merito del provvedimento, rilevo che l'articolo 1 detta talune disposizioni in materia di controlli. Al comma 1 esenta dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg per campagna di commercializzazione. Il comma 2 esenta dagli adempimenti procedurali sulla prevenzione degli incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio d'oliva. Il comma 3, introdotto nel corso del-

l'esame al Senato, demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori sui quali sussisterebbe un divieto di transito. La norma non definisce però puntualmente l'ambito della deroga. Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un consorzio di tutela per le bevande spiritose. Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia finanziaria dei commi 3 e 4. Il comma 6 apporta modifiche al regolamento sulle modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini (decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000), disponendo che gli animali identificati con marchio auricolare destinati alla sola commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto. Dalla ricostruzione normativa svolta sembrerebbe che tale facoltà sia già prevista dalla normativa vigente.

Il comma 7 ribadisce quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea cioè che il detentore di animale di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario. Il successivo comma 8 abroga l'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 il quale attualmente richiama l'ormai abrogato regolamento comunitario in materia di identificazione e la registrazione dei bovini (Regolamento CE n. 820/97, abrogato dal Regolamento CE n. 1760/2000) e abroga l'articolo 7, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437, il cui contenuto risulta assorbito dal precedente comma 7. Il comma 9 interviene sulla disciplina istitutiva del sistema consulenza aziendale in agricoltura, precisando gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC, al fine

di includervi anche gli aspetti concernenti l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione.

L'articolo 2 – introdotto dal Senato – modifica il codice penale e il codice di procedura penale, in particolare, in relazione al delitto di contraffazione alimentare, integrando la fattispecie di contraffazione alimentare con l'aggiunta alle attuali condotte illecite dell'imitazione, dell'usurpazione e dell'evocazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ed inasprendo la pena pecuniaria (la multa, ora pari nel massimo a 20 mila euro, è compresa nel limite minimo di 20 mila euro e massimo di 100 mila euro). Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 518 del codice penale, aggiungendo alle condanne che comportano la pubblicazione della sentenza, anche la condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* del codice penale). Il comma 3 modifica la formulazione dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, attribuendo alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza a esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Segnalo, al riguardo, che, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, è stata istituita la commissione di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, che dovrà ultimare i propri lavori entro il 31 luglio 2015. La commissione è presieduta dall'ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che attualmente presiede il Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare.

L'articolo 3, nel testo trasmesso dal Senato, introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a con-

sentire il passaggio di tubazioni: per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori; per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.

Dal punto di vista sistematico, osservo come la nuova servitù coattiva di gasdotto è introdotta direttamente nell'ordinamento da una disposizione speciale. Non viene, quindi, prevista l'introduzione di una disposizione nel Capo II del titolo VI del libro III del codice civile, relativo alle servitù coattive. Diversamente, ad esempio, la servitù di elettrodotto trova fondamento nell'articolo 1056 del codice civile ed è disciplinata dagli articoli 119 e successivi del Regio Decreto n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici).

L'articolo 4, integrato durante l'esame al Senato, ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA). Il comma 2, introdotto al Senato, salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'articolo 5, comma 1, reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e criteri di delega è prevista l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari.

Ricordo, al riguardo, che presso la Commissione agricoltura della Camera sono all'esame due proposte di legge volte a rafforzare il sistema di coordinamento tra le varie Forze di polizia ed i diversi organi attualmente deputati al controllo di legalità sui prodotti agroalimentari. Si tratta delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, sulle quali è stata svolta un'intensa attività istruttoria.

Ulteriori principi e criteri specifici sono poi declinati per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura e riguardano: l'eliminazione di duplicazioni e semplificazione; il coordinamento della normativa nazionale con quella europea, ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino; la razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi; la coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea; nonché lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.

A tale proposito sottolinea che la Commissione agricoltura ha istituito un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge Catanoso C. 338 e 339, Oliverio C. 521 e Caon C. 1124, in materia di interventi nel settore della pesca, ed ha adottato, il 25 marzo 2015 come testo base un testo unificato deliberato dal Comitato ristretto sulla base delle medesime proposte di legge.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, contiene norme volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Prevede, infatti, che il Governo emani un regolamento a tal fine conformandosi ai principi e criteri direttivi indicati nel provvedimento in esame.

Faccio presente, al riguardo, che per le finalità dell'intervento, strutturato in modo da non avere una legge di riferimento cui dover dare attuazione e con l'individuazione di precisi criteri direttivi, l'emanando regolamento dovrebbe avere come base giuridica non tanto il comma 1

dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (regolamenti di esecuzione e di organizzazione) quanto il comma 2 del medesimo articolo 17 (regolamenti di delegificazione).

La commissione dovrà poi approfondire la definizione di alcuni principi e criteri il cui contenuto giuridico risulta non sufficientemente definito e dovrà meglio definire la clausola di salvaguardia finanziaria la quale rinvia per gli eventuali oneri che dovessero essere recati dal regolamento ad ulteriori provvedimenti legislativi, ipotesi non contemplata dalla legge di contabilità.

L'articolo 7 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole, previo parere della Conferenza unificata. Il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, è chiamato ad istituire l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.

Anche in tal caso mi preme sottolineare che la Commissione agricoltura ha all'esame la proposta di legge C. 302, recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico ».

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, integra l'elenco delle attività che non si configurano come attività affidate in subappalto aggiungendovi l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20 mila annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.

L'articolo 9, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti, società ed agenzie, vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori: il comma specifica che il riordino implicherà anche una revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale.

L'articolo 10, comma 1, prevede l'istituzione della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 enuncia quale finalità della banca quella di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al Capo III, Titolo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Il comma 3 dispone che la Banca è accessibile nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dello stesso istituto ed indicate nel medesimo sito internet. Ai sensi del comma 4, in relazione ai terreni di cui all'articolo in esame, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. Il comma 5 dispone che – per le finalità di cui all'articolo in esame – ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. Si consideri al riguardo che diversi interventi legislativi regionali hanno già provveduto, ai sensi della legge statale n. 440 del 1978, alla costituzione di banche delle terre regionali.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato, è volto ad inserire, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare nell'ambito delle infrastrutture e

degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta Legge-obiettivo). Il riferimento, secondo quanto specificato nel comma 1, è in particolare agli interventi orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

L'articolo 12, modificando l'articolo 31, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003, interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.

L'articolo 13 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il quale reca la semplificazione di un serie di adempimenti in agricoltura, ed in particolare: introduce un nuovo comma 7-bis, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative; modifica il comma 8, al fine di rendere la via telematica il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.

L'articolo 14, introdotto durante l'esame presso il Senato del provvedimento, ridise-

gna le competenze e le funzioni di ISA, Istituto per lo sviluppo agroalimentare, società finanziaria interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con finalità di intervento nel settore dell'agroindustria. Si intende, infatti, permettere ad ISA di operare anche nel settore della logistica su piattaforma informatica di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino degli strumenti di gestione del rischio e delle crisi in agricoltura e per la regolazione dei mercati. Si osserva che la norma in esame più che definire principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega chiarisce l'ambito operativo della stessa, legata alla revisione degli strumenti assicurativi e all'introduzione dei Fondi di mutualità.

L'articolo 16, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possano prevedere criteri di priorità per prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero; provenienti da filiera corta agricola ed ittica; derivanti da agricoltura biologica; a ridotto impatto ambientale e di qualità; derivanti dalla pesca sociale. Il comma 2 prevede che i comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione nei mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero, provenienti da filiera corta; derivanti da agricoltura biologica; o, comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Anche in tal caso mi preme sottolineare che la Commissione agricoltura ha adottato il 10 febbraio 2015 come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto delle proposte di legge recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità (C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella).

Il Capo I del Titolo IV – Disposizioni relative a singoli settori produttivi – è dedicato all'introduzione di nuove disposizioni in materia di prodotti derivanti

dalla trasformazione del pomodoro. Il Capo si compone di 8 articoli recanti rispettivamente la definizione dell'ambito di applicazione (articolo 17), la definizione dei prodotti (articolo 18), i requisiti dei prodotti (articolo 19), l'etichettatura ed il confezionamento (articolo 20), le sanzioni (articolo 21), le abrogazioni (articolo 22) e, infine, la clausola di mutuo riconoscimento (articolo 23).

Le disposizioni ivi contenute, che riprendono quanto contenuto nel disegno di legge S. 3462, approvato in Consiglio dei Ministri, ed esaminato dalla 9a Commissione del Senato nella XVI legislatura, sono finalizzate ad aggiornare la disciplina vigente rispetto all'evoluzione legislativa europea. Infatti, in passato le norme sui requisiti minimi per la trasformazione del pomodoro costituivano *conditio sine qua non* per ricevere gli aiuti accoppiati europei; essendo cessato tale regime di aiuti occorre rivedere i requisiti precedentemente stabiliti per aggiornarli con l'evoluzione normativa.

L'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio commercializzato con la dicitura « riso ».

L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede al comma 1 che gli operatori della pesca hanno facoltà di utilizzare cassette standard per lo sbarco delle specie ittiche. Le relative caratteristiche tecniche e le necessarie certificazioni saranno specificate in un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 27, comma 1, estende alle imprese della pesca e dell'acquacoltura le disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese del settore agroalimentare. Il comma 2 estende il comma 361.1 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, alle imprese del settore ittico. Tale disposizione ha destinato le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innova-

zione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete. Con riferimento a tale comma, rilevo che la normativa vigente sul FRI sembra già prevedere il sostegno agli investimenti in ricerca delle imprese, senza operare esclusioni dal punto di vista soggettivo.

L'articolo 28 istituisce presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura con funzioni di: coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali; definizione degli orientamenti per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'acquacoltura; individuazione delle modalità e dei requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei per il comparto. Viene, quindi, previsto che nel caso in cui l'Autorità di sportello territorialmente competente ritenga necessario integrare la documentazione presentata dall'impresa, ne dà immediata comunicazione, per via telematica, precisando quali sono gli elementi richiesti e le scadenze entro le quali trasmetterli. La norma fa, quindi, riferimento a verifiche che lo Sportello unico deve compiere entro 80 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'istanza; decorso tale termine, in assenza di pronuncia, la richiesta si intende autorizzata. Nel caso in cui l'impresa che richiede l'autorizzazione non provveda, entro il termine stabilito, a produrre la documentazione, la richiesta è archiviata e l'iter per l'autorizzazione deve essere iniziato nuovamente.

Faccio presente che la formulazione della norma non delinea in modo chiaro il procedimento configurato ed i soggetti amministrativi responsabili, facendo riferimento, inizialmente, all'Autorità di sportello territorialmente competente, alla quale dovrebbe essere presentata l'istanza, e successivamente, allo Sportelli unico, come soggetto responsabile delle verifiche.

L'articolo 29, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4

del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.

L'articolo 30 apporta integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Le integrazioni apportate dall'articolo 30 sono, in particolare, finalizzate ad estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli, nonché ad estendere l'ambito delle funzioni svolte dalla cabina di regia della Rete stessa.

L'articolo 31, introdotto nel corso dell'iter al Senato, reca la norma di salvaguardia finanziaria degli eventuali oneri che possano derivare, a carico della finanza pubblica, dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento, prevedendo che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziari ovvero che ne specifichi i nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e i corrispondenti mezzi di copertura che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, tali decreti vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene, alla luce della relazione, che emerga con forza il tema delle deleghe non esercitate dal Governo, anche alla luce delle vicende che hanno riguardato anche altri settori nei quali il Governo ha avuto *défaillance*. Esprime pertanto l'avviso che, nell'affrontare i vari temi posti dal disegno di legge, sia necessario circoscrivere ciò che il Go-

verno intende realmente mettere in campo, al fine di non togliere potere decisionale al Parlamento e anche per non costituire per il Governo un ulteriore motivo di ritardo e di impedimento. Invita dunque i colleghi e i gruppi a riflettere su tale questione al fine di evitare che, a furia di deleghe, si sottragga materia di competenza al Parlamento.

Mino TARICCO (PD) crede sia utile esplicitare, stante la natura del provvedimento, se vi sarà spazio per introdurre altre questioni, che in questo momento potrebbero essere più urgenti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si dichiara totalmente disponibile a valutare ogni proposta dovesse pervenirgli dai colleghi e dalle filiere.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi.

Nomina n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede di poter acquisire la documentazione relativa alla proposta di nomina.

Luca SANI, *presidente e relatore*, avverte che la documentazione richiesta è in distribuzione. Nessun altro chiedendo di intervenire e ricordando che la votazione sulla proposta dovrà avere luogo non oltre il 7 luglio prossimo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123-A Governo, approvato dal Senato 146

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. COM(2015)80 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. COM(2015)81 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. COM(2015)82 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 146

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere formulata dalla relatrice*) 148

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 152

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 1° luglio 2015.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. COM(2015)80 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. COM(2015)81 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. COM(2015)82 final. (Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda di aver trasmesso a tutti i colleghi una proposta di parere, che illustra (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che occorra passare dalla teoria alla pratica, anche in considerazione dei costi elevatissimi che alcune delle misure proposte richiedono per la loro realizzazione.

Chiede pertanto alla relatrice di inserire nel parere una osservazione che inviti la Commissione europea a corredare le proprie proposte con tempi di realizzazione, costi e indicazione di priorità.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, accoglie la proposta di modifica avanzata dalla collega Galgano e formula quindi una nuova proposta di parere, con condizioni e osservazioni, in tal senso integrata (*vedi allegato 2*).

Cosimo PETRAROLI (M5S) dichiara la posizione convintamente contraria del M5S sulla proposta di parere formulata

dalla relatrice, che contiene una visione dell'energia molto distante da quella del suo gruppo, al di là di alcuni punti condivisibili, quali ad esempio il perseguimento degli obiettivi della lotta ai cambiamenti climatici e della decarbonizzazione dell'economia. Particolare contrarietà esprime sul tema della sicurezza energetica, così come prospettato, e sull'ipotesi di fare dell'Italia un *hub* del gas, come anche sul riferimento a fonti non convenzionali quali il gas di scisto e sull'ipotesi di introdurre una tassazione sull'autoconsumo di energia. Rivolge infine una critica alle modalità di utilizzo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, senza alcun vincolo geografico.

Rileva in conclusione come i documenti in esame offrano una visione confusa della situazione energetica del prossimo ventennio e ribadisce il voto contrario del M5S sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come da ultimo riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Comunicazione « Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015)80) – Comunicazione « Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 » (COM(2015)81) – Comunicazione « Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 » (COM(2015)82).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Politiche dell'Unione europea, esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, le Comunicazioni della Commissione « Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015)80), « Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 » (COM(2015)81) e « Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 » (COM(2015)82);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Attività produttive nonché dell'audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, del 25 giugno 2015;

considerato che:

la realizzazione di un'Unione per l'energia costituisce una tappa fondamentale per l'avanzamento del processo di integrazione europea, essendo essa cruciale per il perseguimento di alcuni dei principali obiettivi strategici dell'Unione quali il rilancio della competitività e della crescita, la modernizzazione del sistema produttivo, la lotta ai cambiamenti climatici e la decarbonizzazione dell'economia europea e globale, il rafforzamento del

ruolo internazionale dell'Unione, la stabilizzazione e lo sviluppo dei Paesi vicini, in particolare nel Mediterraneo;

in questo contesto, è fondamentale l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea da determinati combustibili, fornitori e rotte di approvvigionamento, mediante la diversificazione delle forniture, l'aumento dell'energia prodotta all'interno dell'Unione e la realizzazione di significativi progressi sul versante dell'efficienza e del risparmio energetico;

è altresì prioritaria la piena integrazione del mercato europeo dell'energia, al fine di superare l'eccessiva frammentazione del quadro normativo vigente che determina insufficienza degli investimenti e debolezza della concorrenza;

la realizzazione di una rete energetica europea interconnessa è indispensabile per garantire la sicurezza energetica, soprattutto nei paesi più periferici e che attualmente registrano una maggiore dipendenza da singoli fornitori, nonché per rafforzare la concorrenza sul mercato interno;

l'efficienza energetica è equiparabile ad una vera e propria fonte di energia, pari al valore dell'energia risparmiata. Va pertanto sostenuto l'obiettivo della Commissione di definire una cornice organica entro la quale possano inquadarsi le misure già in atto in materia a livello

locale, regionale e nazionale nonché ulteriori interventi nei settori che ancora presentano larghi margini di miglioramento, quali l'edilizia e i trasporti;

L'aggiornamento degli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni in vista della riunione del prossimo novembre del COP21 di Parigi, può consentire all'Unione di svolgere un ruolo di guida, a livello internazionale, affinché i paesi attualmente responsabili delle più consistenti emissioni, a partire dalla Cina e dagli Stati Uniti, siano chiamati ad impegni vincolanti e condivisi per la lotta ai cambiamenti climatici;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalle Commissioni VIII e X, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riguardo alla sicurezza energetica:

1) sia assicurata, in coerenza con le indicazioni della Commissione, la diversificazione delle forniture di gas, mediante l'accelerazione dei lavori relativi al corridoio meridionale per l'importazione del gas dai paesi dell'Asia centrale e la creazione di *hub* di gas liquefatto con più fornitori, in particolare nell'area mediterranea;

2) si proceda alla istituzione o al rafforzamento dei partenariati strategici dell'UE con paesi o regioni produttori e di transito di energia. In particolare, i partenariati con i paesi del Nord Africa potrebbero assicurare non soltanto l'accesso dell'UE alle fonti energetiche ma anche lo sviluppo di tali paesi, in particolare sfruttando le loro potenzialità in termini di produzione di energia solare e di energie rinnovabili;

3) sia prevista la partecipazione della Commissione europea alla negoziazione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in modo da garantire una migliore valutazione *ex ante* della loro compatibilità con le norme relative al mercato interno e con i criteri di sicurezza dell'approvvigionamento;

4) sia rafforzata la collaborazione tra gli Stati membri, attraverso la condivisione delle scorte e la gestione comune delle crisi;

con riferimento alla piena integrazione del mercato europeo dell'energia:

5) sia ribadito l'obiettivo di interconnessione minima per l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10 per cento della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri;

6) siano promossi ulteriori investimenti nella generazione, nelle reti e nell'efficienza energetica, nella misura di almeno 200 miliardi di euro l'anno per il prossimo decennio, avvalendosi degli strumenti finanziari europei esistenti, quali il Meccanismo per collegare l'Europa, i finanziamenti a titolo dei fondi strutturali e d'investimento europei nonché del Fondo europeo per gli investimenti strategici e della BEI;

7) sia assicurata una maggiore trasparenza nella composizione dei costi e dei prezzi dell'energia, predisponendo un monitoraggio e una rendicontazione periodici e dettagliati, anche per quanto riguarda gli impatti dei costi e dei prezzi dell'energia sulla competitività;

con riferimento all'efficienza energetica:

8) siano promossi investimenti adeguati per sviluppare il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, facendo un più ampio ricorso agli strumenti finanziari esistenti e a nuovi modelli di finanziamento basati sul principio dell'aggregazione di più progetti in programmi più vasti, capaci di ridurre i costi delle transazioni e di attirare il settore privato su vasta scala;

9) si stabilisca un inasprimento delle norme sulle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei furgoni dopo il 2020, e l'introduzione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti e degli autobus nonché a promuovere una migliore gestione del traffico;

10) si disponga l'utilizzo di sistemi di tariffazione stradale sulla base dei principi « chi usa paga » e « chi inquina paga » e si proceda alla eliminazione degli ostacoli alle modalità di trasporto che producono meno emissioni di gas a effetto serra, quali il trasporto ferroviario, marittimo e le vie navigabili interne;

11) sia promossa una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e dalla elettrificazione, per promuovere la quale occorre una rapida realizzazione delle infrastrutture necessarie, quali le stazioni di rifornimento e ricarica;

con riguardo alla decarbonizzazione dell'economia e, in particolare, alla promozione delle energie rinnovabili e alla ricerca e innovazione e competitività in materia energetica:

12) siano introdotti, al fine di promuovere le energie rinnovabili, dispositivi basati sul mercato, che garantiscano l'efficacia in termini di costi, evitando sovracompensazioni e distorsioni e assicurando nel contempo la cooperazione e la convergenza dei regimi di sostegno nazionali, anche a favore di una maggiore apertura transfrontaliera;

13) sia definita una nuova strategia basata su una stretta collaborazione fra la ricerca, l'industria, il settore finanziario e le autorità pubbliche nel campo delle tecnologie rinnovabili e delle soluzioni di stoccaggio;

14) sia assicurato a questo scopo l'utilizzo prioritario dei finanziamenti del programma Orizzonte 2020 per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie delle energie rinnovabili nonché di sistemi energetici efficienti, di sistemi di trasporto più sostenibili, della cattura e lo

stoccaggio del carbonio (CCS) e della cattura e del consumo del carbonio (CCU);

15) sia promosso l'utilizzo effettivo degli strumenti della politica commerciale dell'UE al fine di migliorare l'accesso ai mercati esteri per le tecnologie e i servizi connessi all'Unione dell'energia nonché per proteggere il mercato dell'UE dalle pratiche commerciali sleali e sostenere altri paesi nell'istituzione di sistemi energetici moderni e sostenibili;

16) l'Unione promuova l'istituzione di nuovi percorsi di formazione professionale o la modifica di quello esistenti per corrispondere alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze in materia;

ai fini della preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si svolgerà a Parigi nel dicembre 2015:

17) l'Unione si adoperi affinché la Conferenza raggiunga un accordo, in forma di un protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che stabilisca per le Parti contraenti obblighi tali da ridurre le emissioni mondiali di almeno il 60 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 2010, stabilendo, tale scopo, il coinvolgimento dei settori dell'aviazione civile e dei trasporti marittimi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore una volta ratificato dai paesi che rappresentano l'80 per cento delle emissioni globali;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se procedere ad una revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) per correggerne limiti e i difetti che ne hanno pregiudicato parzialmente la capacità di svolgere la funzione di strumento prioritario dell'Unione europea per ridurre le emissioni, con particolare riguardo ai cosiddetti settori energivori;

b) si consideri se precisare che l'obiettivo di aumentare l'energia prodotta

all'interno dell'Unione va perseguito primariamente con riferimento alle fonti rinnovabili;

c) si valuti la graduale soppressione delle tariffe regolamentate che, limitando lo sviluppo di una concorrenza effettiva e scoraggiando l'emersione di operatori di mercato nuovi, finiscono per nuocere alle

classi più deboli di consumatori per i quali erano state introdotte. Al posto dei prezzi regolamentati, gli Stati membri potrebbero introdurre un meccanismo di tutela dei consumatori vulnerabili per mantenere bassi i costi complessivi e limitare le distorsioni derivanti dai prezzi regolamentati.

ALLEGATO 2

Comunicazione « Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015)80) – Comunicazione « Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 » (COM(2015)81) – Comunicazione « Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 » (COM(2015)82).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Politiche dell'Unione europea, esaminate, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, le Comunicazioni della Commissione « Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici » (COM(2015)80), « Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 » (COM(2015)81) e « Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 » (COM(2015)82);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Attività produttive nonché dell'audizione del Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, del 25 giugno 2015;

considerato che:

la realizzazione di un'Unione per l'energia costituisce una tappa fondamentale per l'avanzamento del processo di integrazione europea, essendo essa cruciale per il perseguimento di alcuni dei principali obiettivi strategici dell'Unione quali il rilancio della competitività e della crescita, la modernizzazione del sistema produttivo, la lotta ai cambiamenti climatici e la decarbonizzazione dell'economia europea e globale, il rafforzamento del

ruolo internazionale dell'Unione, la stabilizzazione e lo sviluppo dei Paesi vicini, in particolare nel Mediterraneo;

in questo contesto, è fondamentale l'obiettivo di ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea da determinati combustibili, fornitori e rotte di approvvigionamento, mediante la diversificazione delle forniture, l'aumento dell'energia prodotta all'interno dell'Unione e la realizzazione di significativi progressi sul versante dell'efficienza e del risparmio energetico;

è altresì prioritaria la piena integrazione del mercato europeo dell'energia, al fine di superare l'eccessiva frammentazione del quadro normativo vigente che determina insufficienza degli investimenti e debolezza della concorrenza;

la realizzazione di una rete energetica europea interconnessa è indispensabile per garantire la sicurezza energetica, soprattutto nei paesi più periferici e che attualmente registrano una maggiore dipendenza da singoli fornitori, nonché per rafforzare la concorrenza sul mercato interno;

l'efficienza energetica è equiparabile ad una vera e propria fonte di energia, pari al valore dell'energia risparmiata. Va pertanto sostenuto l'obiettivo della Commissione di definire una cornice organica entro la quale possano inquadarsi le misure già in atto in materia a livello

locale, regionale e nazionale nonché ulteriori interventi nei settori che ancora presentano larghi margini di miglioramento, quali l'edilizia e i trasporti;

L'aggiornamento degli obiettivi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni in vista della riunione del prossimo novembre del COP21 di Parigi, può consentire all'Unione di svolgere un ruolo di guida, a livello internazionale, affinché i paesi attualmente responsabili delle più consistenti emissioni, a partire dalla Cina e dagli Stati Uniti, siano chiamati ad impegni vincolanti e condivisi per la lotta ai cambiamenti climatici;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalle Commissioni VIII e X, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

con riguardo alla sicurezza energetica:

1) sia assicurata, in coerenza con le indicazioni della Commissione, la diversificazione delle forniture di gas, mediante l'accelerazione dei lavori relativi al corridoio meridionale per l'importazione del gas dai paesi dell'Asia centrale e la creazione di *hub* di gas liquefatto con più fornitori, in particolare nell'area mediterranea;

2) si proceda alla istituzione o al rafforzamento dei partenariati strategici dell'UE con paesi o regioni produttori e di transito di energia. In particolare, i partenariati con i paesi del Nord Africa potrebbero assicurare non soltanto l'accesso dell'UE alle fonti energetiche ma anche lo sviluppo di tali paesi, in particolare sfruttando le loro potenzialità in termini di produzione di energia solare e di energie rinnovabili;

3) sia prevista la partecipazione della Commissione europea alla negoziazione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in modo da garantire una migliore valutazione *ex ante* della loro compatibilità con le norme relative al mercato interno e con i criteri di sicurezza dell'approvvigionamento;

4) sia rafforzata la collaborazione tra gli Stati membri, attraverso la condivisione delle scorte e la gestione comune delle crisi;

con riferimento alla piena integrazione del mercato europeo dell'energia:

5) sia ribadito l'obiettivo di interconnessione minima per l'energia elettrica, da raggiungere entro il 2020, fissato al 10 per cento della capacità di produzione elettrica installata degli Stati membri;

6) siano promossi ulteriori investimenti nella generazione, nelle reti e nell'efficienza energetica, nella misura di almeno 200 miliardi di euro l'anno per il prossimo decennio, avvalendosi degli strumenti finanziari europei esistenti, quali il Meccanismo per collegare l'Europa, i finanziamenti a titolo dei fondi strutturali e d'investimento europei nonché del Fondo europeo per gli investimenti strategici e della BEI;

7) sia assicurata una maggiore trasparenza nella composizione dei costi e dei prezzi dell'energia, predisponendo un monitoraggio e una rendicontazione periodici e dettagliati, anche per quanto riguarda gli impatti dei costi e dei prezzi dell'energia sulla competitività;

con riferimento all'efficienza energetica:

8) siano promossi investimenti adeguati per sviluppare il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, facendo un più ampio ricorso agli strumenti finanziari esistenti e a nuovi modelli di finanziamento basati sul principio dell'aggregazione di più progetti in programmi più vasti, capaci di ridurre i costi delle transazioni e di attirare il settore privato su vasta scala;

9) si stabilisca un inasprimento delle norme sulle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei furgoni dopo il 2020, e l'introduzione di misure volte a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti e degli autobus nonché a promuovere una migliore gestione del traffico;

10) si disponga l'utilizzo di sistemi di tariffazione stradale sulla base dei principi « chi usa paga » e « chi inquina paga » e si proceda alla eliminazione degli ostacoli alle modalità di trasporto che producono meno emissioni di gas a effetto serra, quali il trasporto ferroviario, marittimo e le vie navigabili interne;

11) sia promossa una maggiore diffusione dei carburanti alternativi e dalla elettrificazione, per promuovere la quale occorre una rapida realizzazione delle infrastrutture necessarie, quali le stazioni di rifornimento e ricarica;

con riguardo alla decarbonizzazione dell'economia e, in particolare, alla promozione delle energie rinnovabili e alla ricerca e innovazione e competitività in materia energetica:

12) siano introdotti, al fine di promuovere le energie rinnovabili, dispositivi basati sul mercato, che garantiscano l'efficacia in termini di costi, evitando sovracompensazioni e distorsioni e assicurando nel contempo la cooperazione e la convergenza dei regimi di sostegno nazionali, anche a favore di una maggiore apertura transfrontaliera;

13) sia definita una nuova strategia basata su una stretta collaborazione fra la ricerca, l'industria, il settore finanziario e le autorità pubbliche nel campo delle tecnologie rinnovabili e delle soluzioni di stoccaggio;

14) sia assicurato a questo scopo l'utilizzo prioritario dei finanziamenti del programma Orizzonte 2020 per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie delle energie rinnovabili nonché di sistemi energetici efficienti, di sistemi di trasporto più sostenibili, della cattura e lo

stoccaggio del carbonio (CCS) e della cattura e del consumo del carbonio (CCU);

15) sia promosso l'utilizzo effettivo degli strumenti della politica commerciale dell'UE al fine di migliorare l'accesso ai mercati esteri per le tecnologie e i servizi connessi all'Unione dell'energia nonché per proteggere il mercato dell'UE dalle pratiche commerciali sleali e sostenere altri paesi nell'istituzione di sistemi energetici moderni e sostenibili;

16) l'Unione promuova l'istituzione di nuovi percorsi di formazione professionale o la modifica di quello esistenti per corrispondere alle nuove esigenze delle imprese e fornire alle persone solide competenze in materia;

ai fini della preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si svolgerà a Parigi nel dicembre 2015:

17) l'Unione si adoperi affinché la Conferenza raggiunga un accordo, in forma di un protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che stabilisca per le Parti contraenti obblighi tali da ridurre le emissioni mondiali di almeno il 60 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 2010, stabilendo, tale scopo, il coinvolgimento dei settori dell'aviazione civile e dei trasporti marittimi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore una volta ratificato dai paesi che rappresentano l'80 per cento delle emissioni globali;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti se procedere ad una revisione del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) per correggerne limiti e i difetti che ne hanno pregiudicato parzialmente la capacità di svolgere la funzione di strumento prioritario dell'Unione europea per ridurre le emissioni, con particolare riguardo ai cosiddetti settori energivori;

b) si consideri se precisare che l'obiettivo di aumentare l'energia prodotta

all'interno dell'Unione va perseguito primariamente con riferimento alle fonti rinnovabili;

c) si valuti la graduale soppressione delle tariffe regolamentate che, limitando lo sviluppo di una concorrenza effettiva e scoraggiando l'emersione di operatori di mercato nuovi, finiscono per nuocere alle classi più deboli di consumatori per i quali erano state introdotte. Al posto dei prezzi regolamentati, gli Stati membri potrebbero introdurre un meccanismo di tutela dei

consumatori vulnerabili per mantenere bassi i costi complessivi e limitare le distorsioni derivanti dai prezzi regolamentati;

d) si valuti l'opportunità di invitare la Commissione europea a presentare una tabella di marcia che indichi in modo puntuale i termini, le risorse e gli strumenti necessari per l'attuazione di ciascuna delle misure e degli obiettivi del pacchetto in esame.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (Svolgimento e conclusione)	156
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione) .	157

Mercoledì 1° luglio 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (Misto-LC), Alberto AIROLA (M5S) e Francesco VERDUCCI (PD), e il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD).

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Giacomelli e dichiara conclusa l'audizione.

Fa altresì presente che in allegato sono pubblicati, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 1653 al n. 1655, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 1653 al n. 1655)**

NESCI. — *Al Presidente della Rai* —
Premesso che:

la Rai ha convocato i 4982 giornalisti partecipanti all'ultimo concorso indetto dal servizio pubblico per la formazione di una lista di 100 giornalisti da assumere nelle reti della Tv pubblica, tramite mail, con soli 22 giorni di preavviso e dopo 13 mesi di silenzio, in una piccola cittadina umbra, evidentemente difficile da raggiungere per i tanti partecipanti provenienti da tutta Italia;

più specificamente, su « ilfattoquotidiano.it », in un articolo a firma Giulia Zaccariello, si legge: « Tredici mesi di attesa, ma solo venti giorni di preavviso e la convocazione in un paese dell'Umbria [...] L'annuncio è stato fatto a più di un anno di distanza dalla chiusura delle iscrizioni online, terminate ad aprile 2014. Dopo mesi e mesi trascorsi senza avere alcun tipo di aggiornamento, i quasi 5 mila candidati si sono ritrovati l'avviso nella casella di posta all'improvviso, il 9 giugno »;

nella suddetta mail, di cui l'odierna scrivente è venuta in possesso, si legge: « La invitiamo a presentarsi, munito di un documento di identità valido e del tesserino dei giornalisti, alla prima fase di selezione che si terrà in data 1 luglio 2015, alle 10.30, a Umbria Fiere, a Bastia Umbra. La Sua assenza o il Suo ritardo rispetto all'orario sopra stabilito saranno considerati rinuncia alla selezione »;

nel summenzionato articolo, ancora, si legge: « Gli aspiranti cronisti Rai criticano il ridottissimo preavviso e il luogo scelto per la selezione pubblica, un co-

mune di 21mila abitanti, tra Assisi e Perugia, non proprio comodissimo da raggiungere: arrivando da Roma ci vogliono almeno 2 ore mezza di viaggio in treno con un cambio. Due condizioni che potrebbero ridurre drasticamente il numero dei partecipanti (gli iscritti sono 4982), considerando che alcuni giornalisti sono in ferie e molti altri non riescono a organizzarsi in così pochi giorni »;

si è pronunciato sulla questione anche il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo Iacopino, che, dalla sua pagina facebook, ha parlato di « una intollerabile vergogna »;

a parere della scrivente siamo davanti, per usare un eufemismo, ad un'evidente mancanza di rispetto professionale e umano, stante il preavviso di soli 22 giorni per i 4982 giornalisti partecipanti, dopo un silenzio durato 13 mesi;

ancora più surreale è la scelta della cittadina di Bastia Umbra dato che, per utilizzare le parole del presidente Iacopino, lì « ci sono 11 strutture alberghiere (alcuni piccoli agriturismi) con le stanze già occupate al 57 per cento. È stata fatta una gara senza preoccuparsi minimamente dei problemi dei partecipanti. Non era difficile né impossibile inserire nel bando condizioni che li tutelassero. Tutti dovranno avere una macchina a disposizione. Tutti dovranno mettere significativamente le mani al portafogli per trovare una sistemazione in albergo »;

a parere dell'interrogante, urge un chiarimento immediato da parte dell'azienda pubblica, anche al fine di sedare dubbi — legittimi — sulla trasparenza del concorso stesso;

si chiede di sapere:

per quale ragione non sia stato possibile avvisare tutti i partecipanti in tempi utili affinché ognuno potesse avere la concreta possibilità di prepararsi adeguatamente per sostenere i test previsti dal concorso pubblico in oggetto;

quali siano le ragioni che hanno portato a scegliere Bastia Umbra come « meta ideale » per sostenere tali prove;

se per la scelta sia stata effettuata una gara, e in questo caso con quali criteri;

quale sia il costo totale sostenuto dall'azienda per l'organizzazione logistica e lo svolgimento del concorso. (319/1653)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In primo luogo, per quanto concerne la tempistica della convocazione, si ritiene che il preavviso dato ai partecipanti (di circa 20 giorni) sia sostanzialmente congruo rispetto da un lato all'esigenza di un tempo utile per l'organizzazione di una trasferta in territorio nazionale e, dall'altro, alla preparazione delle prove di concorso in quanto i contenuti oggetto d'esame sono noti sin dalla pubblicazione del bando. Su questo tema, a titolo esemplificativo, si pone in evidenza come lo stesso Ordine dei Giornalisti abbia convocato i candidati all'esame per l'abilitazione professionale con identico preavviso (in data 26 maggio 2015 per sostenere le prove il 15 giugno successivo).

In secondo luogo, si fa presente che la scelta di Bastia Umbra, fatta a conclusione di regolare gara, soddisfa due fondamentali aspetti: la necessità di individuare una sede centrale per tutto il territorio nazionale, e che si tratti di una località in grado di offrire un'adeguata capacità ricettiva. Entrambi questi elementi sono stati garantiti dalla località umbra che, nei suoi dintorni, può offrire ricettività per oltre 20 mila posti letto.

Infine, quanto all'aspetto economico afferente l'organizzazione logistica e lo svolgimento del concorso si precisa che il costo, essendo il frutto di una gara, è risultato essere il più contenuto tra le offerte ricevute e comunque del tutto correlato con una selezione tanto complessa e impegnativa.

RAMPELLI. – *Al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

in data 5 maggio 2015 la Rai ha pubblicato un bando di procedura aperta per la fornitura di servizi di ripresa per la sede di Roma;

tra i requisiti indicati nel bando per le aziende che intendano partecipare risulta anche un tetto minimo di fatturato, fissato in tre milioni di euro, nonostante la maggior parte dei service iscritti all'albo dei fornitori non raggiunga questo tetto;

inoltre, la Commissione che valuterà gli operatori di ripresa non comprenderà alcun giornalista, nonostante il fatto che tale figura professionale sia certamente la più idonea ad esprimere un giudizio sulla professionalità dei concorrenti;

il processo di esternalizzazione dei servizi di ripresa avrà pesanti conseguenze sui lavoratori già impiegati nella medesima funzione da decenni e che rischiano di restare senza occupazione;

si chiede di sapere:

in che modo intenda garantire che la società aggiudicataria del servizio agisca nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro di settore per quanto attiene all'inquadramento professionale dei lavoratori impiegati e, conseguentemente, alla corresponsione degli stipendi, nonché agli orari di lavoro, al fine di evitare che seguendo procedure di massimo ribasso si realizzi una concorrenza sleale nei confronti dei lavoratori già impiegati dalla Rai in questo settore. (320/1654)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno segnalare che la procedura di gara in questione riguardante la fornitura di servizi di ripresa Troupe ENG sede di Roma fa parte di un ambito escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti pubblici ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. n.163/2006.

Tra i requisiti di partecipazione, previsti dal bando di gara, si pone in evidenza la « capacità economica e finanziaria » per cui viene richiesta una dichiarazione di almeno un istituto bancario, o intermediario finanziario, attestante la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l'affidabilità del soggetto ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Altro requisito richiesto è quello della « capacità tecnica », cioè l'aver eseguito correttamente, negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di riprese elettroniche leggere a favore di broadcaster pubblici o privati e/o organizzatori di eventi televisivi (per importi minimi variabili tra 3 milioni di euro e i 150 mila euro relativi rispettivamente al maggiore e al minore dei 4 lotti messi a gara); in tale quadro, pertanto, il requisito dei 3 milioni di euro di fatturato è riferito esclusivamente al maggior lotto cioè il n.1 (con un valore di base d'asta pari a 6 milioni di euro). Per partecipare agli altri lotti i livelli di fatturato richiesti sono molto più bassi, proprio al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici, senza possibilità di favorire le grandi imprese a discapito delle minori. Al riguardo, ancora, si evidenzia la specifica previsione relativa al fatto che nessun concorrente potrà risultare aggiudicatario di più di un lotto principale.

Per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice si segnala che, al momento, nessuna commissione è stata ancora costituita; la procedura di gara, infatti, prevede — come stabilito dall'articolo 84 D. Lgs. N. 163/2006 — che la nomina dei componenti della commissione giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Infine, quanto alla tematica delle possibili ricadute occupazionali o degli effetti sulle condizioni dei lavoratori, si sottolinea che il processo di esternalizzazione la Rai lo attua da tempo con l'obiettivo di procedere a soddisfare i fabbisogni di determinati servizi di carattere tecnico-operativo (nel caso in questione di riprese elettroniche leggere).

Il processo di cui sopra — che, come detto, la Rai attua da tempo — non ha determinato impatti nei confronti delle maestranze interne, non solo sotto il profilo più complessivo del rischio occupazionale ma anche sotto quello dell'applicazione delle disposizioni contrattuali (in termini di inquadramento professionale, livelli retributivi, orari di lavoro, ecc.).

AIROLA. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:*

la Rai ha pubblicato un bando di concorso pubblico per il servizio di riprese elettroniche leggere (« ENG ») da effettuare su chiamate delle testate giornalistiche della Rai nell'area metropolitana di Roma;

il suddetto bando prevede la richiesta di particolari requisiti in capo alle aziende partecipanti;

nello specifico è stato stabilito, come requisito necessario per concorrere al bando, un tetto minimo di fatturato pari a 3 milioni di euro negli ultimi 3 anni in capo alle aziende partecipanti (sebbene sia notorio che la maggior parte dei service iscritti all'albo fornitori non raggiunga tale cifra);

il requisito del tetto minimo di fatturato non può essere giustificato dall'ennesima generica esigenza di ribasso del costo delle troupe che inevitabilmente si ripercuote sulla retribuzione dei lavoratori e sulla qualità del prodotto finale;

considerato inoltre che:

allo stato non è dato sapere la composizione della commissione che an-

drà ad esprimere un giudizio sull'operato degli operatori di ripresa e degli specializzati di ripresa;

sembra che dalla commissione anzidetta siano stati esclusi i giornalisti, soggetti che più di ogni altro conoscono le figure professionali sopra citate;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda siano a conoscenza di quanto esposto in narrativa;

in caso affermativo, quali siano le ragioni per le quali nel bando è stato previsto il tetto minimo di fatturato;

quale sia la composizione della commissione esaminatrice e se è vero che da essa sono stati esclusi i giornalisti;

con quali strumenti i vertici aziendali, ove il contenuto del bando come illustrato in premessa sia confermato, intendano porre rimedio all'iniqua situazione sopra sommariamente descritta.

(321/1655)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno segnalare che la procedura di gara in questione riguardante la fornitura di servizi di ripresa Troupe ENG sede di Roma fa parte di un ambito escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti pubblici ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. n.163/2006.

Tra i requisiti di partecipazione, previsti dal bando di gara, si pone in evidenza la « capacità economica e finanziaria » per cui viene richiesta una dichiarazione di almeno un istituto bancario, o intermediario finanziario, attestante la solidità economico-fi-

nanziaria, la solvibilità e l'affidabilità del soggetto ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Altro requisito richiesto è quello della « capacità tecnica », cioè l'aver eseguito correttamente, negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di riprese elettroniche leggere a favore di broadcaster pubblici o privati e/o organizzatori di eventi televisivi (per importi minimi variabili tra 3 milioni di euro e i 150 mila euro relativi rispettivamente al maggiore e al minore dei 4 lotti messi a gara); in tale quadro, pertanto, il requisito dei 3 milioni di euro di fatturato è riferito esclusivamente al maggior lotto cioè il n.1 (con un valore di base d'asta pari a 6 milioni di euro). Per partecipare agli altri lotti i livelli di fatturato richiesti sono molto più bassi, proprio al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici, senza possibilità di favorire le grandi imprese a discapito delle minori. Al riguardo, ancora, si evidenzia la specifica previsione relativa al fatto che nessun concorrente potrà risultare aggiudicatario di più di un lotto principale.

Per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice si segnala che, al momento, nessuna commissione è stata ancora costituita; la procedura di gara, infatti, prevede — come stabilito dall'articolo 84 D. Lgs. N. 163/2006 — che la nomina dei componenti della commissione giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Da ultimo, con riferimento al tema delle ricadute occupazionali per i lavoratori interni Rai, si ritiene opportuno evidenziare come il processo di esternalizzazione — attuato anche in passato per soddisfare il fabbisogno di servizi di riprese elettroniche leggere — non abbia mai determinato alcun tipo di rischio per le maestranze interne.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (Svolgimento e conclusione)	161
COMITATO APPALTI	161
Illustrazione ed esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (Relatore: on. Fava) (Esame e rinvio) .	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

Mercoledì 1° luglio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i

deputati Marco DI LELLO (MISTO), Francesco D'UVA (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), nonché i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano ESPOSITO (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Francesco MOLINARI (MISTO), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Pignatone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO APPALTI

Mercoledì 1° luglio 2015.

Il Comitato Appalti si è riunito dalle 13.40 alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.25.

Illustrazione ed esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (Relatore: on. Fava).

(Esame e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno. Dà quindi la parola al deputato Claudio FAVA (Misto) che illustra la proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Francesco D'UVA (M5S) e Davide MATTIELLO (PD).

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, quindi, i senatori Rosaria CAPACCHIONE (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Ciro FALANGA (CRi), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Salvatore TORRISI (AP), Luigi GAETTI (M5S), Lucrezia RICCHIUTI (PD), Peppe DE CRISTOFARO (Misto) e i deputati Marco DI LELLO (Misto), Andrea VECCHIO (SCpI).

Rosy BINDI, *presidente*, intervenendo sui lavori della Commissione, comunica che, sulla base di quanto convenuto della

riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato nel senso di comprendere alcune deliberazioni in materia di desecretazione di atti e di trasmissione di documenti all'autorità giudiziaria.

Svolge quindi alcune considerazioni sulla proposta di relazione in esame.

Il deputato Claudio FAVA (Misto) fornisce ulteriori precisazioni sulla sua proposta di relazione.

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 1° luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20 alle 20.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione dell'Amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA, Fabrizio Caprara (Svolgimento e conclusione)	163
AVVERTENZA	164

*Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza
della vicepresidente Titti DI SALVO.*

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione dell'Amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA, Fabrizio Caprara.

(Svolgimento e conclusione).

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, avverte che è presente l'amministra-

tore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA, dottor Fabrizio Caprara, accompagnato dal dottor Luca Petrichella, direttore fondi, e dal dottor Riccardo Corsi, responsabile pianificazione, controlli, finanza e tesoreria.

Svolge una relazione Fabrizio CAPRARA, *amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giuseppe GALATI (FI) e la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*.

Rispondono ai quesiti posti Fabrizio CAPRARA, *amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA* e Luigi PETRICHHELLA, *direttore fondi di Fabrica Immobiliare sgr SpA*.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare l'amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che

la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine (<i>Deliberazione</i>)	165
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	167
Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani piccole imprese (CGIA) di Mestre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, Paolo Zabeo, e il responsabile fiscale dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, Andrea Vavolo.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine.

(*Deliberazione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma e di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale ».

Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva, deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 17 giugno 2015, ed ha altresì autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 30 settembre 2016.

Propone, quindi, di approvare la proposta di integrazione e la proroga del termine nel senso indicato.

La Commissione approva l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*) e la proroga al 30 settembre 2016 del termine per la sua conclusione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani piccole imprese (CGIA) di Mestre.

(*Svolgimento e conclusione*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo ZABEO, *coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-Federalismo Autonomie e Libertà),

i deputati Alessandro PAGANO (Area Popolare (NCD-UDC): (AP)) e Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Paolo ZABEO, *coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva su « L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale ».

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;

rappresentanti della Conferenza Unificata;

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;

Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

Presidente e gli altri componenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali;

Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;

Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;

Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;

professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;

esperti informatici e di banche dati;

rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;

rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;

rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;

rappresentanti della Corte dei conti;

rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;

rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);

rappresentanti della Banca d'Italia;

rappresentanti dell'Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

rappresentanti dell'ENEL;

rappresentanti dell'ITALGAS;

rappresentanti dell'ACI e del PRA;

rappresentanti dell'Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);

rappresentanti dell'Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);

rappresentanti dell'Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);

rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;

rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;

rappresentanti dell'INPS;

rappresentanti dell'INAIL;

rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia digitale;

rappresentanti di Confindustria;

rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF;

rappresentanti delle Camere di commercio;

rappresentanti di RE. TE. Imprese Italia;

rappresentanti di Confcommercio;

rappresentanti di Confesercenti;

rappresentanti di Confapi;

rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali;

rappresentanti del Comitato Unitario delle Professioni ordinistiche;

rappresentanti dell'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro;

rappresentanti del Consiglio Nazionale degli ingegneri;

rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;

rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;

rappresentanti del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;

rappresentanti dell'ISTAT;

rappresentanti delle associazioni degli spedizionieri;

rappresentanti delle Autorità portuali;

rappresentanti della SIAE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	169
Audizione del dottor Vladimiro Satta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 1° luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, in relazione alla richiesta audizione dell'ex Segretario di Stato Henry Kissinger, lo scorso 18 giugno un incaricato della *Political section* dell'ambasciata statunitense a Roma, il dottor Emanuele Ferrari, ha comunicato telefonicamente alla Segreteria della Commissione che l'Ambasciata americana non intrattiene rapporti diretti con le Commissioni parlamentari, invitando pertanto ad inoltrare la richiesta in questione per il tramite del Ministero degli affari esteri. Con una nota

al Ministro Gentiloni, si è pertanto provveduto ad investire della questione il Ministero degli affari esteri.

Segnala, inoltre, che nel corso dell'odierna riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di acquisire alcuni documenti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presso gli uffici giudiziari di Roma e presso l'Archivio storico del Senato.

Nella medesima riunione si è, altresì, convenuto di procedere a taluni accertamenti per identificare collaboratori del dottor Domenico Sica in grado di riferire sulle indagini svolte dal magistrato con riferimento al caso Moro.

Sempre nella odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre deciso di affidare al Servizio centrale antiterrorismo della Polizia di Stato il compito di svolgere alcune verifiche riguardanti una informativa dei servizi di informazione datata 26 marzo 1978.

Comunica, infine, che:

con nota pervenuta il 19 giugno, il generale Scriccia ha depositato una relazione riservata concernente l'ipotizzata attività di vigilanza del covo di via Gradoli

da parte di due appartenenti all'Arma dei carabinieri;

il sovrintendente Marratzu ha depositato, sempre il 19 giugno, documentazione riservata, acquisita presso gli uffici giudiziari di Roma;

il 24 giugno il dottor Allegrini ha depositato: una relazione di libera consultazione concernente la documentazione sul caso Moro custodita dall'Archivio di Stato di Roma; una relazione di libera consultazione riguardante il noto fascicolo n. 11001/45 del Gabinetto del Ministero dell'interno; con nota di libera consultazione, gli archivi digitali consegnati dall'Archivio centrale dello Stato;

il dirigente dell'Archivio di Stato di Roma, dottor Paolo Buonora, con nota di libera consultazione pervenuta il 19 giugno, ha fornito alcune informazioni sulla documentazione conservata presso lo stesso Archivio e il Tribunale di Roma (comprensiva delle carte rinvenute in via Monte Nevoso e di alcune lettere di Moro) e ha assicurato ampia disponibilità a collaborare con la Commissione;

il Comando generale della Guardia di finanza, con nota di libera consultazione pervenuta il 26 giugno, ha trasmesso alcuni documenti richiesti dalla Commissione;

il 25 giugno l'Archivio storico del Senato ha comunicato che il Comando

generale della Guardia di finanza ha declassificato sei documenti relativi alla Commissione Mitrokhin; si tratta dei documenti 97, 107, 109, 129, 134 e 157 – tutti inclusi nel Doc. 7/1 – che diventano pertanto di libera consultazione.

Audizione del dottor Vladimiro Satta.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Vladimiro Satta.

Vladimiro SATTA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Paolo CORSINI (PD) e i deputati Gero GRASSI (PD), Paolo BOLOGNESI (PD), Fabio LAVAGNO (PD) e Marco CARRA (PD), ai quali replica Vladimiro SATTA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Satta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla richiesta avanzata da Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Napoli (n. 10443/2013 RGNR PM – n. 15860/2013 RG DIB)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (XIV Camera e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171)	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, sulle iniziative in materia di completamento dell'Unione economica e monetaria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>).	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. Emendamenti C. 3134-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
--	----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. Emendamenti C. 3123 Governo, approvato dal Senato	17
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	35
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
5-05919 Naccarato: Sulle infiltrazioni criminali di stampo mafioso nella provincia di Verona .	19
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	36
5-05920 Dadone: Sulla confisca di un immobile della criminalità organizzata nel comune di Cisliano	19
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	20
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	40
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
<i>ALLEGATO 5 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	42
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti approvati)</i>	43
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	47
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	53
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata dal Senato (Parere alla XII Commissione)	51
AVVERTENZA	52
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Roma il 23 giugno 2015, presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera	60
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	62

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	61
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05530 Duranti: Sulla presenza della « processionaria dei pini » nella pineta adiacente il Comando militare dell'esercito di Catanzaro e sui rischi per la salute ad essa correlati .	61
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	61

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	66
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	68
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i>	76
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvato, in un testo unificato dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	74

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice)</i>	82
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	84

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI:**

5-05429 D'Ottavio: Sulla chiusura a tutte le attività dell'edificio denominato « Palazzo Nuovo » dell'Università di Torino	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-05451 Di Benedetto: Su un provvedimento disciplinare nei confronti di un docente dell'Istituto San Gallo di Terni	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89
5-05308 Di Benedetto: Sull'area denominata « Muro dei Francesi », sita nel comune di Ciampino (RM)	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti 92

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base*) 92

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base*) ... 96

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 100

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 100

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 Decaro ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 73 Realacci ed altri, C. 111 Bratti ed altri, C. 2566 Cristian Iannuzzi ed altri, C. 2827 Scotto ed altri, C. 3166 Busto ed altri – Nomina di un Comitato ristretto*) 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa (*Seguito dell'esame e rinvio*) 104

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative riferite al testo base*) 107

ALLEGATO 2 (*Emendamenti del Relatore*) 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 106

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 116

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 121

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 122

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi e Tripiedi*) 123

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia	121
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP) ..	121

XII Affari sociali**SEDE CONSULTIVA:**

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	127
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	137

RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (<i>Discussione e rinvio</i>)	130
7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

XIII Agricoltura**SEDE REFERENTE:**

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	138
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 46 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

XIV Politiche dell'Unione europea**COMITATO DEI NOVE:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123-A Governo, approvato dal Senato	146
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici. COM(2015)80 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020. COM(2015)81 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020. COM(2015)82 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	146
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dalla relatrice)</i>	148
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione</i>) .	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	161
COMITATO APPALTI	161
Illustrazione ed esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie (Relatore: on. Fava) (<i>Esame e rinvio</i>) .	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione dell'Amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA, Fabrizio Caprara (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
AVVERTENZA	164

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine (<i>Deliberazione</i>)	165
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	167
Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani piccole imprese (CGIA) di Mestre (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	169
Audizione del dottor Vladimiro Satta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170

PAGINA BIANCA

€ 9,60



17SMC0004820